

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	33
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	110
AFFARI SOCIALI (XII)	»	124
AGRICOLTURA (XIII)	»	132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 1154 – Governo) (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del
vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 13.25.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

(C. 1154 – Governo).

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, richiamando sinteticamente i contenuti del disegno di legge, evidenzia come gli stessi, quanto agli aspetti di competenza del Comitato, presentino in linea generale un problema di inadeguatezza del coordinamento della nuova innovativa disciplina con quella attualmente vigente, che viene solo richiamata e talvolta in qual-

che modo « adattata » al nuovo regime, di modo che il disegno di legge finisce in più punti con il sovrapporsi in modo non armonico con la precedente normativa e in particolare con la legge n. 96 del 2012. I problemi di coordinamento conseguono non solo alla mancata novellazione delle preesistenti fonti, ma anche alle abrogazioni che il provvedimento dispone, poiché talvolta le norme abrogate interagiscono a loro volta con quelle richiamate, producendo in taluni casi una normativa di risulta che pone problemi interpretativi. A tal proposito, evidenzia come siffatte problematiche, nell'attuale formulazione delle norme, non potrebbero venire risolte nemmeno attraverso l'attività di coordinamento normativo che l'articolo 16 del provvedimento demanda ad un emanando testo unico – comunque opportuno – poiché paradossalmente l'attuale formulazione della delega non sembra includere l'insieme delle disposizioni riguardanti la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici, pure prevista dalla nuova disciplina e che tuttavia resterebbe fuori dal testo codicistico. Dopo aver riferito che le due deleghe del disegno di legge contengono alcune criticità

di ordine procedurale, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 1154 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina del tutto nuova, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo disegno di legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti; a tale disciplina si accompagna il conferimento di due deleghe al Governo finalizzate, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle organizzazioni politiche e all'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali, agevolazioni, attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento innova completamente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14, nonché dalla

delega alla redazione di un testo unico prevista dall'articolo 16, che infatti allo stato non include, come invece sarebbe auspicabile prevedere, l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici; essi si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96/2012 (e in particolar modo con il suo articolo 9), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone o che modifica in maniera non testuale; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi le abrogazioni disposte sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici"), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti *internet* dei partiti e nel portale *internet* del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi "la relazione del revisore o della società di revisione", mentre l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menziona la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 6, che sembrerebbe limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012 (obbligo di avvalersi di una società di revisione), in quanto, mentre a norma dell'articolo 9, comma 1, della citata legge – al quale l'articolo 6 rinvia – tale obbligo ricade sui "partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo

della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano”, sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del provvedimento invece l’obbligo verrebbe escluso per i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome; all’articolo 7, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall’articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l’articolo 9, comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all’obbligo di pubblicazione nel sito *internet* dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 14, comma 4, lettera f);

inoltre, in ragione della sopra riferita impostazione, il provvedimento in nessun caso si coordina con la disciplina vigente mediante la tecnica della novellazione, anche se in taluni casi, anche al fine di salvaguardare l’unitarietà di alcuni settori dell’ordinamento, sembrerebbe opportuno prevedere che sia la stessa legge delega ad operare subito in modo sufficientemente coordinato con le preesistenti fonti normative. Tale difetto si riscontra, ad esempio: all’articolo 5, comma 3, che introduce una disciplina derogatoria rispetto all’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, senza novellare tale disposizione; all’articolo 9, che, intervenendo sul regime fiscale vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti, reca una nuova disciplina che sostituisce quella attualmente contenuta

negli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte dei redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), entrambe disposizioni abrogate dall’articolo 14, comma 5, del provvedimento invece che novellate, compromettendosi in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un “testo unico” riferito ad un determinato settore disciplinare;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno di legge, all’articolo 13, reca una delega al Governo (per l’adozione di un decreto legislativo recante ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4), la cui scansione temporale, delineata al comma 2 dello stesso articolo, oltre ad apparire estremamente breve, lascia indefinito il termine ultimo per l’esercizio della delega, prevedendosi che il decreto legislativo venga adottato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da rendere entro trenta giorni), e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due dei quattro mesi previsti; inoltre, all’articolo 16, comma 3, che disciplina l’iter procedurale per l’adozione del testo unico, si prevede un termine di durata per l’esercizio della delega che, pur essendo identico a quello di cui al citato articolo 13, appare ancora più breve in relazione alle incombenze procedurali da seguire ed ai contenuti da assumere da parte dell’emanando testo unico, che nel caso specifico va sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe inglobare anche i contenuti dell’emanando decreto legislativo sulle ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche; inoltre, sempre con rife-

rimento alle norme di delega, all'articolo 13, al comma 1, sono indicati quattro principi e criteri direttivi per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto all'attività politica, che sembrano piuttosto coincidere sostanzialmente con gli oggetti della delega, anche se appaiono comunque sufficientemente circoscritti;

il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove recita *“Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia”*, contiene un richiamo normativo generico;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento reca due definizioni di partiti collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro: all'articolo 2, rubricato genericamente *“Partiti”*, che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 17, comma 1, che individua i partiti quali destinatari delle sue disposizioni (i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e delle province autonome);

infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge è allegata una dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla, segnalando la *“necessità di provvedere con urgenza”* ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, richiamo che non sembra congruo nel caso di specie, dal momento che la citata disposizione regolamentare si riferisce chiaramente ai disegni di legge di conversione di decreti-legge mentre per i disegni di legge ordinari consente l'esenzione *“nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo”*;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si valuti l'integrazione della delega al Governo per la redazione di un testo unico di cui all'articolo 16 con la previsione che esso includa anche l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici;

per quanto detto in premessa, agli articoli 13, commi 1 e 2, e 16, commi 1 e 3, al fine di precisare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine di esercizio della stessa più congruo di quello attualmente fissato, che appare eccessivamente ristretto, fissando contestualmente un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello *“scorrimiento”*; parallelamente, anche in relazione alla prospettata integrazione della delega di cui all'articolo 16 il termine di esercizio ivi previsto sia congruamente spostato in avanti rispetto a quello della delega di cui all'articolo 13.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

per le medesime ragioni, all'articolo 9, che disciplina, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di

novella agli articoli 15, comma 1-*bis*, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al fine di mantenere i caratteri di unitarietà ed organicità del medesimo testo unico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia;

all'articolo 6, che sembra escludere i partiti che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale dall'obbligo di avvalersi di una società di revisione, andrebbe valutata l'opportunità di verificare come tale esclusione si coordini con l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che prevede per i partiti che abbiano conseguito un consigliere regionale gli stessi benefici previsti per i partiti che abbiano conseguito un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo e sono quindi soggetti all'obbligo di avvalersi di una società di revisione;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 17, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di verificare il coordinamento interno del testo con specifico riguardo al tema dell'iscrizione dei partiti politici nel registro previsto dall'articolo 4, chiarendo se l'iscrizione stessa sia una condizione per accedere ai benefici – come sembrerebbe dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1 – o discenda dal loro conseguimento, come l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8, comma 1, consentono al contempo di ipotizzare ».

Andrea GIORGIS dichiara il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, nella quale si formulano rilievi che, seppur apparentemente

meno severi rispetto a quelli che usualmente investono i decreti-legge, cionondimeno arrivano a toccare, sulla base di considerazioni stringenti, le effettive criticità che il provvedimento presenta. Un particolare apprezzamento e compiacimento è da rivolgere a quel passaggio della proposta di parere in cui non senza eleganza si critica la decisione di non allegare al disegno di legge le prescritte relazioni istruttorie AIR ed ATN, motivandola sulla base di una supposta urgenza di dover provvedere. Le regole ordinamentali e procedurali preposte alla produzione normativa non sono infatti regole meramente formali, ma sono preordinate ad assicurare che gli interventi normativi siano effettuati sulla base di un doveroso ed accurato approfondimento preliminare. L'urgenza non può neppure portare a sacrificare gli aspetti qualitativi della normazione, i quali richiedono che gli enunciati normativi siano scritti in modo chiaro, presentino significati univoci e non siano forieri di future controversie e contenziosi. Quanto ai rilievi più propriamente testuali conviene specialmente con l'ultima delle osservazioni formulate sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione, attenendo ad un aspetto che appare assolutamente opportuno chiarire e riguardante il significato dell'iscrizione dei partiti nel registro di cui all'articolo 4.

Gianluca PINI, consapevole che gli aspetti di merito del provvedimento verranno definiti nelle competenti sedi nelle quali ognuno potrà far valere le proprie posizioni politiche, ritiene che, anche nell'esame da parte del Comitato, non si possa tuttavia prescindere dalla fondamentale considerazione che su di esso risulta concentrata la massima attenzione dell'opinione pubblica, la quale è in attesa di comprendere se e in che termini si realizzerà un effettivo superamento del precedente sistema di finanziamento dei partiti. Più che in ogni altra occasione, dunque, è opportuno che le norme da licenziare siano di univoca lettura ed evitino di prestarsi ad interpretazioni distorte e distorsive della *ratio* della legge.

Per tali motivi, che afferiscono proprio alle ragioni istitutive del Comitato, associandosi all'osservazione del collega Giorgis circa la necessità di chiarire l'aspetto da lui specificamente evidenziato, propone di considerare l'opportunità di rafforzare anche altri rilievi contenuti in alcune delle osservazioni, elevandole al rango di condizioni.

Renato BALDUZZI, nel convenire con l'ordine di considerazioni svolte dal collega Pini, evidenzia, in particolare, l'opportunità di riformulare in termini più stringenti e prescrittivi anche la prima condizione. In questo caso, infatti, non viene in rilievo un aspetto meramente formale, che pure il Comitato non tralascia di segnalare, sia pure in termini più « accomodanti », come ad esempio potrebbe essere la mancata novellazione delle norme. La condizione in questione tocca infatti un vero e proprio punto critico del provvedimento proposto, quello concernente la mancata inclusione nell'oggetto della delega, relativa all'adozione del futuro testo unico, della materia della contribuzione volontaria e indiretta a favore dei partiti. Quindi se non si ponesse rimedio a tale lacuna, permarrebbero difetti di coordinamento nella complessiva normativa in materia di finanziamento ai partiti. Da qui la necessità di segnalare adeguatamente tale criticità all'organo di merito, con l'auspicio che i rilievi in questione, di prevalente carattere integrativo e sostitutivo delle disposizioni e non soppressivo, possano trovare il dovuto accoglimento, risultando essi funzionali ad un deciso miglioramento della qualità della normazione recata nel provvedimento, senza che ne risulti alterata la sua complessiva configurazione. Quanto, infine, alla trasformazione dei rilievi da osservazioni in condizioni al fine di rafforzarne la loro cogenza nei confronti della Commissione, più che la loro qualificazione formale gioca spesso un ruolo decisivo il concreto impegno emendativo nel corso dell'esame in sede referente.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, riallacciandosi alle considerazioni del col-

lega Giorgis, osserva come le stesse tocchino un tema delicato, quello relativo al giudizio sull'urgenza, suscettibile di valutazioni divergenti da parte dei diversi attori in campo. Relativamente, invece, alla proposta del collega Pini, rileva come, a suo avviso sia l'ultima osservazione, rubricata sotto il profilo della chiarezza e proprietà, quella che maggiormente investe una problematica che, ove non rimossa, potrà determinare incertezze interpretative, così come gli appare opportuno l'accoglimento dell'indicazione del collega Balduzzi circa una riformulazione della prima condizione in termini che lascino meno spazi di discrezionalità alla Commissione.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nel fare presente che la formulazione della prima condizione intendeva rimettere alla valutazione della Commissione la prospettata integrazione della delega anche alla luce di una visione più capillare della materia, accoglie il suggerimento a riformularla in maniera più incisiva, così come conviene con la proposta del presidente di trasformare l'ultima osservazione in una condizione, ritenendo invece opportuno mantenere per gli altri rilievi il rango di osservazioni, pur nella consapevolezza che solo la trasformazione in condizioni obbligherebbe la Commissione ad esporne le ragioni di un loro eventuale mancato accoglimento. Riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 1154 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina del tutto nuova, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cit-

tadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo disegno di legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti; a tale disciplina si accompagna il conferimento di due deleghe al Governo finalizzate, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle organizzazioni politiche e all'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali, agevolazioni, attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento innova completamente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14, nonché dalla delega alla redazione di un testo unico prevista dall'articolo 16, che infatti allo stato non include, come invece sarebbe auspicabile prevedere, l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici; essi si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96/2012 (e in particolar modo con il suo articolo 9), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone o che modifica in maniera non testuale; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi le abrogazioni disposte sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano:

all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata « Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici »), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti *internet* dei partiti e nel portale *internet* del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi « *la relazione del revisore o della società di revisione* », mentre l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menziona la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 6, che sembrerebbe limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012 (obbligo di avvalersi di una società di revisione), in quanto, mentre a norma dell'articolo 9, comma 1, della citata legge – al quale l'articolo 6 rinvia – tale obbligo ricade sui « *partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano* », sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del provvedimento invece l'obbligo verrebbe escluso per i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome; all'articolo 7, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9,

comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito *internet* dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera *f*);

inoltre, in ragione della sopra riferita impostazione, il provvedimento in nessun caso si coordina con la disciplina vigente mediante la tecnica della novellazione, anche se in taluni casi, anche al fine di salvaguardare l'unitarietà di alcuni settori dell'ordinamento, sembrerebbe opportuno prevedere che sia la stessa legge delega ad operare subito in modo sufficientemente coordinato con le preesistenti fonti normative. Tale difetto si riscontra, ad esempio: all'articolo 5, comma 3, che introduce una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, senza novellare tale disposizione; all'articolo 9, che, intervenendo sul regime fiscale vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti, reca una nuova disciplina che sostituisce quella attualmente contenuta negli articoli 15, comma 1-*bis*, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte dei redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), entrambe disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 5, del provvedimento invece che novellate, compromettendosi in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un « testo unico » riferito ad un determinato settore disciplinare;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno di legge, all'articolo 13, reca una delega al Governo (per l'adozione di un decreto legislativo recante ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4), la

cui scansione temporale, delineata al comma 2 dello stesso articolo, oltre ad apparire estremamente breve, lascia indefinito il termine ultimo per l'esercizio della delega, prevedendosi che il decreto legislativo venga adottato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da rendere entro trenta giorni), e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due dei quattro mesi previsti; inoltre, all'articolo 16, comma 3, che disciplina l'iter procedurale per l'adozione del testo unico, si prevede un termine di durata per l'esercizio della delega che, pur essendo identico a quello di cui al citato articolo 13, appare ancora più breve in relazione alle incombenze procedurali da seguire ed ai contenuti da assumere da parte dell'emanando testo unico, che nel caso specifico va sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe inglobare anche i contenuti dell'emanando decreto legislativo sulle ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche; inoltre, sempre con riferimento alle norme di delega, all'articolo 13, al comma 1, sono indicati quattro principi e criteri direttivi per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto all'attività politica, che sembrano piuttosto coincidere sostanzialmente con gli oggetti della delega, anche se appaiono comunque sufficientemente circoscritti;

il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove recita « *Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia* », contiene un richiamo normativo generico;

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento reca due definizioni di partiti collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro: all'articolo 2, rubricato genericamente « Partiti », che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 17, comma 1, che individua i partiti quali

destinatari delle sue disposizioni (i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e delle province autonome);

infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge è allegata una dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla, segnalando la « necessità di provvedere con urgenza » ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, richiamo che non sembra congruo nel caso di specie, dal momento che la citata disposizione regolamentare si riferisce chiaramente ai disegni di legge di conversione di decreti-legge mentre per i disegni di legge ordinari consente l'esenzione « nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si integri la delega al Governo per la redazione di un testo unico di cui all'articolo 16 con la previsione che esso includa anche l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici;

per quanto detto in premessa, agli articoli 13, commi 1 e 2, e 16, commi 1 e 3, al fine di precisare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine di esercizio della stessa più con-

gruo di quello attualmente fissato, che appare eccessivamente ristretto, fissando contestualmente un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello « scorrimento »; parallelamente, anche in relazione alla prospettata integrazione della delega di cui all'articolo 16 il termine di esercizio ivi previsto sia congruamente spostato in avanti rispetto a quello della delega di cui all'articolo 13.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si chiarisca se l'iscrizione dei partiti politici nel registro prevista dall'articolo 4 sia una condizione per accedere ai benefici – come sembrerebbe dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1 – o discenda dal loro conseguimento, come l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8, comma 1, consentono al contempo di ipotizzare.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

per le medesime ragioni, all'articolo 9, che disciplina, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella agli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al fine di mantenere i caratteri di unitarietà ed organicità del medesimo testo unico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia;

all'articolo 6, che sembra escludere i partiti che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale dall'obbligo di avvalersi di una società di revisione, andrebbe valutata l'opportunità di verificare come tale esclusione si coordini con l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che prevede per i partiti che abbiano conseguito un consigliere regionale gli stessi benefici previsti per i partiti che abbiano conse-

guito un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo e sono quindi soggetti all'obbligo di avvalersi di una società di revisione;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 17, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	15
ERRATA CORRIGE	14

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono stati presentati tre emendamenti

e un articolo aggiuntivo riferiti al disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore per la XI Commissione*, invita i presentatori, anche a nome del relatore per la III Commissione, a ritirare le proprie proposte emendative. Fa presente che tale invito è necessario al fine di permettere la conclusione del procedimento di ratifica entro il 20 agosto. Segnala, infatti, che, come è già stato ricordato sia nel corso del dibattito svoltosi al Senato, sia nella scorsa seduta delle Commissioni riunite della Camera, ove ciò non avvenisse, potrebbero esserci ricadute negative per la competitività della nostra marina mercantile.

In particolare, quanto alla proposta emendativa 3.01, osserva che l'originario articolo 4 è stato soppresso nel corso dell'esame del provvedimento svolto al Senato con un orientamento unanime dei gruppi nel fare presente che i diritti dei lavoratori marittimi non residenti nell'Unione europea sono comunque garantiti dall'attuale testo della Convenzione.

Con riferimento all'emendamento 4.1, segnala che nel nostro ordinamento è già

previsto che sia necessaria per l'ammissione al lavoro l'assoluzione dell'obbligo scolastico.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, nel giudicare pertinente la *ratio* dell'emendamento del collega Rizzetto, considerata l'osservazione contenuta nel parere della XII Commissione, invita il presentatore a trasformare tale proposta emendativa in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea che impegni il Governo a tenere conto, in sede attuativa, della questione relativa alla disciplina della certificazione medica provvisoria, da rilasciare in caso di assenza a bordo di un medico al lavoratore marittimo.

Sull'emendamento 5.2, rileva che, a suo avviso, nel nostro ordinamento giuridico è già adeguatamente definita la nozione di medico qualificato.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti presentati e pertanto condivide la richiesta di invito al ritiro degli stessi. Segnala che il Governo accoglierà con favore l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che rifonda il contenuto dell'emendamento 5.1 sulla questione relativa alla disciplina della certificazione medica provvisoria da rilasciare, in caso di assenza a bordo di un medico, al lavoratore marittimo.

Walter RIZZETTO (M5S), nel giudicare ragionevole l'invito a ritirare la proposta emendativa del suo gruppo riferita all'articolo 5, ai fini di una sua trasformazione in ordine del giorno, che si riserva di predisporre per la fase di discussione in Assemblea, e pur ritenendo che tale soluzione sia comunque meno efficace rispetto all'approvazione di una modifica del testo del provvedimento, ritira il proprio emendamento 5.1.

Insite, invece, per la votazione del suo emendamento 4.1, esprimendo qualche perplessità sulle motivazioni utilizzate per invitare al ritiro dell'emendamento medesimo.

Claudio FAVA (SEL) insiste per la votazione delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, in considerazione del fatto che ritiene più specifico e congruo sia il riferimento recato dall'articolo aggiuntivo 3.01 all'applicazione della legge regolatrice del contratto di arruolamento ai lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea, sia la richiesta di affidare ad un regolamento ministeriale la determinazione della definizione delle qualifiche del medico responsabile dell'assistenza sanitaria.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Airaudo 3.01 e gli emendamenti Rizzetto 4.1 e Di Salvo 5.2.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che le Commissioni permanenti che hanno espresso i pareri di competenza sul provvedimento in esame sono le Commissioni IX (Trasporti) e XII (Affari sociali): pertanto, la votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea dovrà essere differita alla prossima settimana, presumibilmente alla giornata di martedì 30 luglio, non essendo ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni competenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 luglio 2013, n. 61, a pagina 9, seconda colonna, alla sesta riga, le parole: « replicando all'onorevole Rizzetto » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « replicando agli onorevoli Rizzetto e Airaudo ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno (C. 1328 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: « legge scelta dalle parti » sono sostituite dalle seguenti: « legge regolatrice del contratto di arruolamento ».

3. 01. Airaudo, Di Salvo, Placido, Scotto, Fava.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: sedici anni inserire le seguenti: o purché completato il percorso delle scuole dell'obbligo.

4. 1. Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

5. 1. Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Bechis, Tripiedi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e degli affari esteri, sono determinate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, le qualifiche del medico responsabile dell'assistenza sanitaria. Il regolamento, premessa una ricognizione della legislazione vigente in materia di medico di bordo, ne dispone il coordinamento.

5. 2. Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta</i>)	27

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala l'esigenza di apportare una modifica di coordinamento alla proposta emendativa Civati 4.5, approvata nella seduta del 17 luglio scorso, la quale inserisce, nel comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, un periodo con cui si prevede che il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA, facendo riferimento ad un'attività non chiaramente definita ma evidentemente relativa ai decreti del Presidente della Repubblica, previsti dal medesimo comma 1-*bis*, con cui si aggiornano le modalità di progettazione degli impianti termici, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti che attestano la prestazione energetica degli edifici e ispezionano gli impianti, nonché la realizzazione di un sistema informativo in materia.

In particolare, la formulazione corretta della predetta modifica, che è necessaria per definire meglio la portata della modifica stessa, è la seguente: « Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del

Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA ».

Così rimane stabilito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, nonché degli emendamenti presentati dai relatori, già pubblicati in allegato al resoconto sommario delle precedenti sedute di esame del provvedimento. Successivamente saranno affrontati i temi relativi alla copertura finanziaria del provvedimento. A tale ultimo riguardo segnala come ogni modalità di copertura che fosse basata su ulteriori incrementi dell'imposizione avrebbe conseguenze gravi, soprattutto nell'attuale congiuntura economica, in particolare per quanto riguarda alcuni settori che si trovano in particolare difficoltà. Ritiene pertanto opportuno acquisire su tale tematica l'orientamento del Governo.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni appena svolte dal Presidente, sottolinea come eventuali misure di copertura che intervenissero riducendo le spese fiscali non potrebbero di per sé essere equiparate ad un aumento di imposizione, segnalando, a tale riguardo, come l'opera di revisione delle predette spese fiscali costituisca uno degli elementi qualificanti del programma di Governo e sia, del resto, tra gli aspetti principali delle proposte di legge in materia di revisione del sistema fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nell'apprezzare le considerazioni espresse dal deputato Causi, ricorda come le norme, contenute nelle proposte di legge per la riforma del sistema fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze, prevedano anche che, a fronte della revisione delle spese fiscali, si realizzi un'equivalente riduzione della pressione tributaria.

Marco CAUSI (PD), nel richiamare la rilevanza del tema politico in discussione,

sottolinea come risulti pienamente logico incrementare un'agevolazione tributaria, individuando la relativa copertura finanziaria nella riduzione di un'altra agevolazione fiscale. Qualora, invece, non si ritenesse di seguire tale strada, occorrerebbe valutare, come segnalato da alcuni deputati già intervenuti nel corso dell'esame, l'opportunità di rivedere le norme del decreto-legge che prevedono l'incremento delle percentuali di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

In tale contesto sottolinea l'esigenza che ogni scelta assunta in tale materia sia ispirata ad un principio di responsabilità politica, ricordando che il termine per la conversione in legge del decreto-legge spirerà il 4 agosto prossimo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene necessario considerare anche i riflessi che le scelte in merito alle modalità di copertura degli oneri recati dal decreto-legge avranno all'esterno.

Davide CRIPPA (M5S), nel rilevare come il Presidente abbia appena espresso un'opinione di carattere politico, auspica che il Governo e la maggioranza siano finalmente in grado di risolvere le problematiche ancora aperte sul provvedimento, atteso che, da quasi dieci giorni, i lavori delle Commissioni riunite sono paralizzati a causa delle divisioni interne tra le forze politiche che sostengono l'Esecutivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Abrignani 5.5, limitatamente alla parte ammissibile, a condizione che sia riformulato.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Abrignani 5.5, come riformulato (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento agli identici emendamenti 14.14 e 15.15, nonché 15.10 e 16.26, tutti relativi alla tematica dell'estensione delle agevolazioni anche agli interventi edilizi relativi ad edifici in aree sismiche, segnala come i relatori condividano nel merito le proposte emendative, ma come debba essere ancora risolto il problema concernente l'individuazione della copertura dei relativi oneri finanziari. Si rimette quindi al Governo relativamente a tale aspetto.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come sulla questione siano in corso contatti tra i diversi ministeri interessati, per la definizione di una modalità di copertura idonea, anche ai fini di una eventuale riformulazione delle proposte emendative. Chiede quindi di mantenere accantonati i predetti emendamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti 14.14 e 15.15, nonché gli emendamenti 15.10 e 16.26, rimangono accantonati.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Sanga 14.23.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni SANGA (PD) ritira il proprio emendamento 14.23.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Alfreider 15-*bis*.3.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alfreider 15-*bis*.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fantinati 16.02, a condizione che sia riformulato.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) sottoscrive l'emendamento Fantinati 16.02 ed accoglie la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fantinati 16.02, come riformulato. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.23 e 5.10 dei relatori.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, riformula l'emendamento 14.100 dei relatori, già presentato in precedenza, chiarendo che la nuova formulazione corregge la quantificazione degli effetti finanziari, per il solo 2024, del comma 1 dell'articolo 14, sulla base di una più precisa valutazione delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 14.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 dei relatori, come riformulato.

Marco CAUSI (PD) chiede ai relatori di valutare se apportare fin d'ora le modifiche all'articolo 21, recate dall'emendamento 14.100, ovvero se attendere di rivedere complessivamente i temi della copertura finanziaria.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, segnala come l'emenda-

mento 14.100 apporti solo alcune correzioni di carattere tecnico, che considera opportuno realizzare fin d'ora.

Le Commissioni approvano l'emendamento 14.100 dei relatori (*Nuova formulazione*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene ora opportuno passare alle questioni concernenti la parte più strettamente fiscale del provvedimento, con riferimento agli articoli 19, 20 e 21. Chiede al rappresentante del Governo di fornire una delucidazione sullo stato dell'istruttoria svolta in merito.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA informa che il Governo al momento ritiene percorribile l'opzione di ripristinare il trattamento IVA agevolato sui libri di testo, con particolare riferimento ai libri scolastici: a tal fine sono state individuate due possibili coperture, fra le quali il Governo deve ancora effettuare una scelta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime apprezzamento personale per il lavoro serio svolto dal Governo, ma al contempo sottolinea come le Commissioni riunite non possano procedere a votazioni su proposte emendative la cui copertura è ancora al vaglio dell'Esecutivo. Peraltro, se ha ben inteso, la soluzione prospettata dal Governo è relativa solo ad una parte dei problemi rimasti irrisolti nell'ambito del provvedimento, ovvero alla questione dei supporti integrativi ai libri di testo. Chiede invece se sono state ipotizzate soluzioni anche in relazione all'incremento dell'aliquota IVA sui cosiddetti *gadget* allegati ai prodotti editoriali e sulle cessioni di prodotti alimentari e bevande effettuate tramite apparecchi automatici.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce come non intendesse certo proporre alle Commissioni di procedere a votazioni su una copertura non ancora individuata; intendeva invece segnalare che nel Governo è ancora in corso una breve riflessione per decidere tra due

possibilità già individuate. Per le altre due questioni indicate dal Presidente conferma che in questo momento il Governo non è in grado di individuare soluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa presente al rappresentante del Governo, che ringrazia per il chiarimento, di avere personalmente proposto sei diverse possibilità di copertura finalizzate a sterilizzare gli aumenti dell'IVA sui prodotti ricordati; ne avanza quindi una settima, consistente nell'attingere dal Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'editoria, finalizzato all'erogazione dei contributi per i giornali di partito.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottolinea come da diversi giorni le Commissioni riunite stiano aspettando le soluzioni che il Governo si era impegnato a trovare in relazione alla copertura delle proposte emendative finalizzate a sterilizzare gli aumenti dell'IVA di cui si sta dibattendo. A tale riguardo non comprende se la richiesta di una breve riflessione da parte del rappresentante del Governo sia finalizzata a trovare soluzione ai tre temi sollevati dal Presidente Capezzone, ovvero soltanto a scegliere fra diverse soluzioni individuate, oppure ancora a dare soluzione solo al problema dei supporti integrativi ai libri scolastici.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che il Governo ha individuato due possibili coperture, pari a circa 35 milioni di euro, finalizzate ad affrontare il problema dell'aumento dell'IVA sui supporti integrativi ai libri di testo scolastici; le possibili coperture fra le quali scegliere sarebbero un intervento fiscale a carico dei produttori di energia da fonte rinnovabile per produzioni superiori a 20 kW oppure un intervento minimo sulle accise relative ai carburanti.

Per quanto riguarda gli altri due temi dell'incremento dell'aliquota IVA sugli altri prodotti allegati alle pubblicazioni editoriali e sulle bevande ed alimenti venduti

attraverso distributori automatici il Governo non ha invece individuato alcuna soluzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come la sua proposta di intervenire sulla contribuzione pubblica alla stampa di partito non costituisca una mera *boutade*, ma una proposta da prendere in seria considerazione. Ritiene quindi che potrebbe essere opportuna una sospensione della seduta, al fine di consentire al Governo di individuare possibili soluzioni.

Il Sottosegretario Simona VICARI concorda con la proposta di sospensione avanzata dal Presidente.

Marco CAUSI (PD) ribadisce, a nome del PD, come la priorità per il suo gruppo sia costituita dall'esigenza di trovare una soluzione rispetto alla questione dell'incremento dell'IVA sull'editoria scolastica. In quest'ottica ricorda che il suo gruppo aveva presentato due emendamenti su tale problematica: l'emendamento, a sua prima firma, 19.14 e l'analogo 19.13, i quali individuavano una copertura a valere su una riduzione di stanziamento di spesa che, peraltro, il Governo non ha ritenuto idonea, in quanto non più capiente. Ritiene quindi di poter avanzare, in questa situazione, un'altra ipotesi di copertura, consistente nella revisione della disciplina del prelievo erariale unico (PREU), sulla cui opportunità la Commissione Finanze ha più volte convenuto in passato.

Daniele PESCO (M5S) avanza la proposta di poter valutare, quale copertura, un prelievo fiscale connesso alla produzione dei contenitori di plastica, ritenendo che tale soluzione darebbe un segnale positivo anche dal punto di vista del rafforzamento, nel nostro Paese, di una produzione economica ecocompatibile.

Giovanni PAGLIA (SEL), rilevando come nelle Commissioni si stia sviluppando un vero e proprio dibattito sulle

possibili soluzioni di copertura ad alcuni emendamenti, ribadisce la sua personale convinzione che debbano essere affrontate tutte e tre le questioni poste dal Presidente Capezzone, ed esprime al contempo condivisione per la proposta del deputato Causi relativa alla revisione della disciplina del PREU.

Ernesto CARBONE (PD) chiede al Governo se sia in possesso dei dati relativi al gettito derivante dall'applicazione delle varie aliquote IVA singolarmente considerate. Ricorda infatti di aver avanzato una richiesta in merito alla quale il Governo non ha dato risposta, domandandosi quindi in base a quali elementi l'Esecutivo abbia effettuato valutazioni di dettaglio relative alla quantificazione degli oneri derivanti dalla variazione dell'aliquota dell'IVA su alcuni prodotti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa notare come i dati richiesti dal deputato Carbone si trovino nella relazione tecnica al provvedimento, rilevando comunque come la valutazione in merito sia piuttosto semplice. In particolare evidenzia come, partendo dal gettito dell'aliquota IVA al 4 per cento, e proporzionalmente innalzando tale cifra in base ad un'ipotetica aliquota del 21 per cento, si possa giungere a quantificare il relativo maggior gettito, ovvero, al contrario, l'onere che si determinerebbe qualora si riducesse nuovamente l'aliquota al 4 per cento.

Davide CRIPPA (M5S) chiede delucidazioni al Governo su una delle possibili coperture ipotizzate, auspicando che il Sottosegretario abbia commesso un errore riferendosi all'ipotesi di colpire la produzione da fonti rinnovabili superiori ai 20 kW. In caso contrario si chiede se il Governo non provi imbarazzo a colpire così pesantemente l'autoproduzione di energia pulita, da fonte rinnovabile, senza tassare invece, ad esempio, le centrali a carbone.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 19,30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno nell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 19 a 21, sui quali il Governo si era riservato in precedenza ulteriori approfondimenti con riferimento ai profili di copertura. In particolare il Sottosegretario Baretta aveva prospettato la possibilità di evitare l'incremento dell'aliquota IVA, attualmente previsto dall'articolo 19, solo per quanto riguarda i supporti integrativi ai libri scolastici, confermando invece gli incrementi di imposizione sui prodotti allegati ad altre pubblicazioni editoriali, nonché sugli alimenti e le bevande venduti attraverso apparecchi automatici.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone di riformulare l'emendamento Causi 19.14, individuando la copertura delle relative maggiori entrate in un lieve incremento dell'aliquota di accisa sui carburanti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, evidenzia come la riformulazione proposta dal Sottosegretario risolva la questione concernente i supporti integrativi ai libri scolastici ma non gli altri temi affrontati dagli articoli 19 e 20.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA intende precisare che la nuova formulazione dell'emendamento 19.14, da lui proposta, salvaguarda tutti i supporti integrativi ceduti unitamente ai libri scolastici, indipendentemente dal soggetto che li pone in vendita al pubblico.

Marco CAUSI (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se nella riformulazione da lui proposta sia compresa anche quella parte del suo emen-

damento 19.14 che intende sostituire la lettera c) dell'articolo 19.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento 19.14, chiede se, tra i supporti integrativi esclusi dall'incremento dell'aliquota IVA siano considerati anche i supporti elettronici, che non sono compresi tra quelli digitali. Segnala, infatti, come gli sviluppi tecnologici in corso porteranno in breve tempo alla diffusione di tali tipologia di supporti integrativi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA comprende la tematica posta dal deputato Paglia, ma rileva come, allo stato attuale, sia difficilmente quantificabile l'effetto finanziario di una norma che escludesse dall'incremento dell'aliquota IVA anche tali supporti.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come il mancato riferimento a tale tipologia di supporti rischi di determinare problemi applicativi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che la materia dell'imposizione IVA sui prodotti editoriali potrebbe essere sottoposta, in tempi brevi, ad ulteriori interventi normativi, anche alla luce del dibattito in corso. Sottolinea, comunque, come, al momento, il problema non sia immediatamente risolvibile.

Daniele CAPEZZONE (PdL) ringrazia i rappresentanti del Governo per il personale sforzo profuso per risolvere i problemi in discussione, ma ritiene che la soluzione individuata finora determinerà gravi effetti negativi su settori economici importanti, auspicando che sia possibile correggere ulteriormente il testo nel corso della discussione in Assemblea.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come i relatori abbiano svolto, nel corso degli ultimi giorni, una serie di approfondimenti per individuare coperture alternative rispetto

a quelle attualmente previste dal testo, in particolare per scongiurare l'incremento dell'aliquota IVA sui supporti integrativi ai libri scolastici. In tale prospettiva i relatori propongono al Governo di evitare l'incremento dell'aliquota di accisa sui carburanti, ipotizzato nella proposta di riformulazione dell'emendamento 19.14 testé prospettata dal Sottosegretario, sostituendolo con una riduzione dello stanziamento relativo alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato e con una riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012. Chiede quindi ai rappresentanti del Governo di verificare tale ipotesi di copertura, che potrebbe essere utilizzata anche per evitare gli altri incrementi dell'aliquota IVA previsti dagli articoli 19 e 20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come in questa fase le Commissioni siano chiamate a concludere in tempi rapidi l'esame delle proposte emendative, nonché a votare la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Pertanto, l'ulteriore verifica prospettata dai relatori dovrebbe essere svolta immediatamente, predisponendo al più presto un testo scritto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, condivide l'esigenza di concludere nella seduta in corso l'esame del provvedimento, sottolineando, peraltro, come la proposta dei relatori intenda costituire un utile contributo per dare soluzione positiva ad un aspetto lungamente discusso dalle Commissioni, e ritenendo che ci sia la possibilità di sciogliere rapidamente tale questione.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede le ragioni politiche sottese alla proposta di copertura indicata dal Sottosegretario. Sottolinea al riguardo come il suo gruppo abbia presentato diverse proposte emendative che individuano una copertura alternativa nell'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico sui giochi, il quale potrebbe essere opportunamente utilizzato

anche per scongiurare gli altri incrementi di aliquota IVA previsti dal provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che, considerato lo stato avanzato dell'esame e la necessità di votare nella seduta odierna il mandato ai relatori a riferire in Assemblea, sia necessario concludere quanto prima l'esame degli emendamenti, rinviando eventualmente alla fase di discussione in Assemblea ulteriori ipotesi di modifica delle norme di copertura.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concorda con le considerazioni del deputato Bernardo segnalando come, nella fase attuale, sia necessario concludere le votazioni sulle proposte emendative non ancora esaminate.

Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori per la proposta, da loro avanzata, che consentirebbe di superare le problematiche insite nella clausola di copertura a valere sull'incremento dell'aliquota di accisa sui carburanti proposta dal Governo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che il Governo possa valutare in tempi rapidissimi la proposta di copertura avanzata dai relatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come sia necessario chiarire in modo inequivoco quali siano le modifiche che si intendono apportare all'articolo 19 e quale sia, conseguentemente, l'entità degli oneri da coprire. A tale proposito rileva come da diversi giorni si stia tentando di dare soluzione a tale problematica, dubitando, pertanto, che sia possibile, in pochi minuti, individuare ulteriori soluzioni, che, peraltro, non eviterebbero l'incremento dell'aliquota IVA sui settori diversi dai supporti integrativi ai testi scolastici. Peraltro, ritiene possibile accantonare momentaneamente la problematica delle coperture, passando ad esaminare gli emendamenti 14.14, 14.15, 15.10 e 16.26, relativi all'estensione della detraibilità degli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche.

Il Sottosegretario Simona VICARI, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 14.14 e 14.15, a condizione che siano riformulati, riferendone inoltre il contenuto all'articolo 16, che costituisce, a suo giudizio, la sede propria per affrontare le questioni afferenti a tale tematica.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se gli immobili strumentali siano compresi nell'agevolazione prevista dalla proposta emendativa.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento al quesito posto dal deputato Crippa, evidenzia come la proposta emendativa non riguardi i rimborsi per la ricostruzione di edifici distrutti dagli eventi sismici ma, le agevolazioni per gli interventi di consolidamento antisismico effettuati nelle zone sismiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 14.14 e 14.15, i quali, a seguito della riformulazione, sono riferiti all'articolo 16 ed assumono il numero 16.100.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.100 (*ex* 14.14 ed *ex* 14.15).

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Mariastella Bianchi 15.10 e Latronico 16.26, ancora accantonati.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Latronico 16.26, che ritira.

Marco CAUSI (PD) sottoscrive l'emendamento Mariastella Bianchi 15.10, che ritira.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora, di nuovo, all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 19 a 21.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, informa che, a seguito degli approfondimenti del Governo, è stata individuata un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 19.14, la quale raccoglie la proposta precedentemente avanzata dai relatori, prevedendo, a copertura delle minori entrate determinate dalla proposta emendativa, la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la quota dell'otto per mille IRPEF destinata allo Stato, nonché l'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012. Esprime quindi parere favorevole sul predetto emendamento 19.14, a condizione che sia riformulato nei predetti termini.

Invita invece al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli da 19 a 21.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO (PdL), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira i propri emendamenti 19.4, 19.5, 19.6, 19.9, 19.8 e 19.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ragosta 19.7.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira i propri emendamenti 19.2 e 19.12.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bargerò 19.11: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ragosta 19.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Allasia 19.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di formulazione del proprio emendamento 19.14, ritenendo tuttavia opportuno mantenere nel testo anche l'inciso relativo alla sostituzione della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 19.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con il rilievo del deputato Causi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda anch'egli con le considerazioni del deputato Causi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 19.14, come da ultimo riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Busin 19.3: s'intende vi abbiano rinunciato.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 19.13.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritira i propri emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3. Sottoscrive quindi l'emendamento Milanato 20.5, che ritira a sua volta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 20.4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Milanato 20.9: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Salvo 21.1, Airaudo 21.2 e Ragosta 21.3.

Daniele PESCO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla copertura delle minori entrate determinate dall'emendamento Causi 19.14, come riformulato.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che la copertura di tali minori entrate è stata individuata, per il 2014,

mediante una riduzione dello stanziamento concernente la quota statale dell'otto per mille IRPEF, nonché attraverso una riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012 e, a decorrere dal 2015, mediante riduzione del medesimo Fondo.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, informa che sono pervenuti alle Commissioni i pareri di tutte le Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, tranne quello della Commissione Bilancio, che si esprimerà direttamente per la discussione in Assemblea del provvedimento.

I pareri sono tutti favorevoli e sono stati esaminati con attenzione dai relatori, al fine di poterne recepire stimoli e indicazioni.

Per quanto concerne il parere del Comitato per la legislazione, esso contiene, come di consueto, nelle premesse, varie notazioni critiche riferite alla tecnica legislativa adottata nel testo originario del decreto-legge, ovvero nelle modifiche introdotte al Senato (coordinamento non del tutto efficace tra le disposizioni del decreto e tra le disposizioni del decreto e il quadro normativo preesistente; ridefinizione di adempimenti già definiti con decreto del Presidente della Repubblica attraverso adozione di decreti interministeriali; modifiche effettuate senza adeguata novellazione di disposizioni previgenti; utilizzo di locuzioni meramente descrittive e prive di efficacia normativa). Nella parte dispositiva, il parere reca tre condizioni, conseguenti alle argomentazioni contenute nelle premesse, una sola delle quali, peraltro, risulterebbe di facile applicazione: si tratta della terza, relativa alla soppressione dell'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, che opera una novella legislativa su un regolamento (il n. 412 del 1993) adottato con decreto del Presidente della Repubblica. A tale riguardo la condizione segnala il non corretto rapporto tra fonti normative di diversa « resistenza », in quanto, in sostanza, con una legge si interviene a modificare un atto normativo subordinato.

Le altre due condizioni riguardano, infatti:

1) la necessità di una «verifica del coordinamento interno e dell'impatto sull'ordinamento vigente» della procedura introdotta per la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche;

2) la necessità di chiarire come si collochi la nuova adozione di norme regolamentari rispetto a quelle di precedente emanazione.

Tali condizioni sono di obiettiva complessità e di difficile recepimento.

Per quanto concerne la terza condizione, sopra richiamata, sebbene risulta condivisibile il richiamo formale al non corretto rapporto tra le fonti, appare ai relatori preferibile mantenere un articolo introdotto nell'esame dell'altro ramo del Parlamento e condivisibile nel suo contenuto.

Il parere della I Commissione Affari costituzionali è favorevole senza ulteriori rilievi, così come quello della II Commissione Giustizia e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. I pareri della IV Commissione Difesa, della VII Commissione Cultura e della XII Commissione Affari sociali recano delle condizioni riferite alla necessità di non aumentare le aliquote dell'IVA riferite alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici e ai supporti integrativi dei prodotti librari, in primis scolastici, quindi relativi ai prodotti editoriali. La questione, come ovvio, è in questo caso quella delle coperture, ed è sempre stata presente e condivisa dai relatori; a tali condizioni ha dato quindi, seppur parziale risposta, l'emendamento Causi 19.14, come riformulato.

Segnala quindi che per quanto concerne il parere della VIII Commissione Ambiente, esso reca tre condizioni: sulla prima di esse, si rileva come non appaia affatto equivalente – con riferimento alla produzione di energia – la sostituzione delle parole «*in situ*» con le parole «*in loco* o nelle vicinanze». La nuova definizione proposta, inoltre, comporterebbe il

problema di definire il significato della locuzione «*nelle vicinanze*», apportando oggettive complicazioni all'interprete.

La seconda condizione concerne l'introduzione di termini precisi per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di una serie di norme contenute nel decreto – legge, modificative del decreto legislativo n. 192 del 2005: per recepire questa condizione è stato elaborato l'emendamento 18.100 dei relatori che, in un apposito comma posto a chiusura degli articoli modificativi del decreto legislativo n. 192 del 2005, individua il termine per l'adozione dei citati provvedimenti attuativi.

Per quanto concerne la terza condizione posta dalla VIII Commissione, essa risulta identica a due degli emendamenti accantonati nel corso dell'esame (14.14 e 14.15) e concernente la questione degli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità: a tale condizione dunque ha dato risposta l'emendamento 16.100 dei relatori, che riformula appunto i due citati emendamenti Realacci 14.14 e Mariani 14.15. Molte delle osservazioni della Commissione Ambiente, infine, sono state oggetto del dibattito svoltosi nel corso dell'esame del provvedimento: alcune sono state risolte inserendo una norma nel testo (ad esempio, in relazione all'osservazione di cui alla lettera *c*) è stata introdotta la disposizione recata dall'emendamento 15.11 dei relatori sulle coperture in amianto), ovvero scartandone la possibilità di adozione per non adeguatezza delle soluzioni proposte o insufficiente copertura delle stesse (disposizioni in favore dei prodotti *made in EU*, estensione delle agevolazioni agli interventi realizzati sull'edilizia residenziale pubblica).

Segnala infine come il parere della XI Commissione Lavoro rechi soltanto alcune osservazioni: ritiene peraltro condivisibile quella di cui alla lettera *b*), concernente la previsione di un termine meno ravvicinato per l'attivazione dei programmi di formazione a livello regionale per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili, in relazione alla quale è stato predisposto l'emendamento 17.100 dei relatori.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.100 e 18.100 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 17.100 e 18.100 dei relatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, a seguito delle decisioni assunte nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà alle ore 11.30 di lunedì 29 luglio prossimo, con votazioni a partire dalle ore 15 della medesima giornata e che il termine per la

presentazione degli emendamenti in Assemblea è fissato alle ore 9 della stessa giornata di lunedì.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Fregolent e Benamati, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 2.

Al comma 1, capoverso lettera l-ter), sostituire le parole: « 10 kW » con le seguenti: « 5 kW ».

2. 23. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: « tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio ».

5. 10. I Relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: agli ospedali e alle università, nonché agli impianti di illuminazione pubblica;

dopo le parole: attraverso le Esco aggiungere le seguenti: , il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite;

alla fine del primo periodo aggiungere le parole: nonché, nei limiti della medesima disponibilità, dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale alle Esco e alle società, anche di

nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico, che sono titolari degli interventi, e per la fornitura dei servizi di cui al presente articolo.

5. 5. Abrignani.

(Inammissibile, limitatamente agli incisi « nonché agli impianti di illuminazione pubblica » e « negli impianti di illuminazione pubblica »).

Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: agli ospedali;

dopo le parole: attraverso le Esco aggiungere le seguenti: , il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite.

5. 5. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole da: a 271,3 milioni di euro fino a: 2024 con le seguenti: a 271,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 375,7 milioni di euro per l'anno

2015, a 262,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 259,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 414,5 milioni di euro per l'anno 2024;

b) alla lettera a), dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese;

c) alla lettera c), sostituire le parole: 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024.

14. 100. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole da: a 271,3 milioni di euro fino a: 2024 con le seguenti: a 271,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 375,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 262,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 259,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024;

b) alla lettera a), sostituire la parola: 413,1 con la seguente: 411,7 e dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese;

c) alla lettera c), sostituire le parole: 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024.

14. 100. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti

nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 14. 14.** Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno

2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **14. 15.** Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 16.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo l'entrata in vigore della presente legge, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, le parole:* “a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023” *sono sostituite dalle seguenti:* “a 273,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 377,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 263,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 260,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023”;

b) *alla lettera a), le parole:* “quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024” *sono sostituite dalle seguenti:* “quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 415,4 milioni di euro per l'anno 2024”;

c) *alla lettera b), le parole:* “quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023”, *sono sostituite dalle seguenti:* “quanto a 44,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023” ».

16. 100. I Relatori. (*ex 14. 14.* Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto ed *ex 14. 15.* Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini).

ART. 16-bis.

(Interventi per favorire l'accesso al credito).

1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

16. 02. Fantinati.

ART. 16-bis.

(Interventi per favorire l'accesso al credito).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove, con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

16. 02. *(Nuova formulazione)* Fantinati.

ART. 17.

All'articolo 17, comma 1, capoverso « 2 », sostituire le parole: « Entro il 31 ottobre 2013 » con le seguenti: « Entro il 31 dicembre 2013 ».

17. 100. I Relatori.

ART. 18.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. 100. I Relatori.

ART. 19.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.;

e sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;»

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

19. 14. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribauda, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi” ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. ».

b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), *sostituire le parole:* a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* a 194

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;

3) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

19. 14. (Nuova formulazione) Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribauda, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi” ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercia-

lizzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. ».

e sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; ».

b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), *sostituire le parole:* a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;

3) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

19. 14. (Ulteriore nuova formulazione). Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaldo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione del-

l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18). Al riguardo ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato per il 31 luglio prossimo, prorogabile di dieci giorni.

Donata LENZI (PD), *relatore per la XII Commissione*, fa presente che lo schema di decreto in titolo – predisposto in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – opera una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Faccio presente preliminarmente che la materia è attualmente disciplinata dalla normativa recata dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999.

Come rilevato nel Rapporto ISEE 2012, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina vigente, nel tempo, ha mostrato criticità collegate, soprattutto: alle scarse capacità selettive dell'Indicatore e alle sue capacità equitative; alle difficoltà della definizione di nucleo

familiare in una società complessa, alla componente patrimoniale fortemente limitata dall'operare delle franchigie e da comportamenti opportunistici; alla mancanza di controlli efficaci sulla veridicità dei dati rilevati ai fini ISEE.

Le applicazioni pratiche hanno, poi, evidenziato ulteriori elementi di criticità. In particolare, è andata sviluppandosi negli anni una nutrita giurisprudenza sulle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni per le persone con disabilità gravi e per gli anziani non autosufficienti.

Le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 296 e n. 297 del 2012, inoltre, sono intervenute in materia fornendo importanti indicazioni anche sulla ripartizione delle competenze e dei livelli di governo. Come richiesto dalla seconda delle due sentenze citate, sulla versione in esame dello schema è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Osserva quindi che l'ISEE o indicatore della situazione economica equivalente è una metodologia di calcolo introdotta negli anni '90 allo scopo di individuare « criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche ». Non è quindi uno strumento di tassazione o fiscale.

Poco meno di un terzo della popolazione italiana è in possesso di un ISEE in corso di validità e si può stimare che in due anni consecutivi quasi il 40 per cento della popolazione italiana passi attraverso il sistema ISEE. Nel 2011 sono state sottoscritte 7,5 milioni di dichiarazioni (per un paragone storico nel 2002 le dichiarazioni erano state 2,15 milioni).

Le prestazioni nazionali erogate in base all'ISEE sono: Carta Acquisti (cd. Social Card); Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori; Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa; Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; Erogazione borse di studio (ex L. n. 62/2000); Prestazioni con-

nesse al diritto allo studio universitario; Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico); Agevolazione per il canone telefonico.

Per quanto riguarda invece le principali prestazioni locali che dovrebbero essere erogate facendo ricorso all'ISEE, esse sono: Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia; Mense scolastiche; Servizi socio-sanitari domiciliari; Servizi socio-sanitari diurni, residenziali; Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza).

Le principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico sono: Esenzione ticket sanitari (ad es. Regione Sicilia); Agevolazione per tasse universitarie; Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (ex L. 431/1998); Agevolazioni per il canone di locazioni in edilizia residenziale pubblica; Agevolazione per trasporto locale; Servizio di scuola-bus; Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani); Formulazione graduatorie per il pubblico impiego (ex articolo 16 l. 56/87).

Le prestazioni nazionali per cui l'uso dell'ISEE è escluso dalla legge, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 sono: Integrazione al minimo pensionistico; Assegno e pensione sociale; Maggiorazione sociale; Pensione di invalidità civile, indennità accompagnamento e ogni altra prestazione previdenziale.

Con specifico riferimento alla revisione della disciplina dell'ISEE, il citato articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva Italia) impone i seguenti criteri: l'adozione di una definizione di reddito disponibile che includa oltre ai redditi da lavoro anche somme percepite a vario titolo, pur se esenti da imposizione fiscale, non rientranti nella definizione di reddito rilevante a fini fiscali, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente

patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto del patrimonio e tenendo conto delle imposte relative al medesimo; una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; la revisione di specifiche soglie massime di valori ISEE, relative al riconoscimento di agevolazioni fiscali e tariffarie o di provvidenze di natura assistenziale.

Entrando nel merito del contenuto, rilevo che lo schema in esame si compone di 14 articoli e 3 Allegati.

L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel testo in esame, tra cui si rilevano quelle riferite a: prestazioni sociali; prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche – la definizione ha lo scopo di chiarire il principio della selettività applicato nella individuazione dei beneficiari delle agevolazioni sulla base di una prova dei mezzi; prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; prestazioni agevolate rivolte a minorenni; persone con disabilità media, grave e non autosufficienti, la cui definizione viene rimandata a una tabella di equiparazione tra le condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza accertate sulla base dei diversi dettati normativi, di cui all'Allegato 3 dello schema di decreto in oggetto.

La definizione di prestazioni agevolate è ancora la definizione data negli anni 90. A tale riguardo ritiene che sia opportuno arrivare, anche su questo punto, a fare chiarezza anche per rispondere a giustificate preoccupazioni. È infatti evidente che intercorre una notevole differenza tra l'uso dell'ISEE per determinare chi accede ad una prestazione, tipicamente le prestazioni a integrazione del reddito e di politiche contro la povertà, dall'uso dell'ISEE quale strumento per determinare la retta, la compartecipazione al costo dei servizi.

È opportuno inoltre ricordare che per i servizi locali o regionali l'ISEE è solo un meccanismo di calcolo, mentre rimane nella competenza dell'ente determinare a

quali servizi applicarlo, quali siano le soglie per l'accesso, quale sia la quota di spesa pubblica che deve essere coperta attraverso la compartecipazione.

L'articolo 2 riveste particolare interesse nella parte in cui stabilisce che la determinazione e applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

La portata equitativa e la finalità di assicurare una uniformità su tutto il territorio nazionale connessa a tale affermazione vengono però limitate dalla possibilità per gli enti erogatori (regioni e comuni) di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente.

Riguardo all'articolo 2, rileva che si tratta di un punto del provvedimento in relazione al quale si è aperto un confronto non esente da tensioni in sede di Conferenza unificata, in quanto alcuni regioni ritenevano che le proprie competenze in materia non fossero sufficientemente salvaguardate. Lo schema ora in esame, su cui è stata espressa intesa nelle sedute del 13 giugno 2013, si differenzia dal precedente per il fatto che sono state fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie, tenendo anche conto delle prerogative dei comuni. Si è inoltre previsto che nella definizione di ulteriori criteri di selezione per l'accesso alle prestazioni si tenga conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. Peraltro, l'articolo 14 del provvedimento contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

In qualità di relatore ritiene che l'ambito di autonomia lasciato a regioni e comuni, precedentemente ricordato, sia già molto ampio. Il rischio reale è che

amenti ulteriormente la diversificazione sulla qualità e quantità di servizi garantiti ai singoli cittadini con disparità non comprensibili. Almeno l'ISEE dovrebbe essere ugualmente calcolato su tutto il territorio nazionale. Per altro il parere espresso dalla Conferenza unificata dovrebbe comportare un conseguente obbligo ad attenersi alla disciplina concordata.

Fa poi presente che rispetto alla disciplina vigente non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE e la scala di equivalenza. La formula di calcolo è la seguente: $ISEE = ISR + 0,2 \text{ ISP/SE}$. In altre parole l'ISEE è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR calcolata ai sensi dell'articolo 4) e da un venti per cento di componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP calcolata ai sensi dell'articolo 5) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l'uso di una scala di equivalenza (SE).

Riguardo alla scala di equivalenza, l'Allegato 1 dello schema conferma la struttura ed i valori attuali, ma opera una revisione delle maggiorazioni che favoriscono le famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini. In particolare, sono introdotte una maggiorazione pari a 0,2, 0,35 e 0,5 punti per i nuclei, rispettivamente, con tre, quattro o almeno cinque figli minorenni, e viene confermata la maggiorazione per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori o l'unico presente svolgano attività di lavoro o di impresa. Quest'ultima maggiorazione resta pari a 0,2 punti, ma viene elevata a 0,3 punti in presenza di un figlio di età inferiore a tre anni compiuti. Si specifica, inoltre, che entrambi i genitori o l'unico presente devono aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. Si sopprimono, invece, le attuali maggiorazioni applicate in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore e quella di 0,5 punti per ogni componente con *handicap* psico-fisico permanente grave o con invalidità superiore

al 66 per cento. In particolare, quest'ultima maggiorazione, scompare perché sostituita dalle detrazioni dall'indicatore reddituale indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 4.

Il comma 5 dell'articolo 2, poi, introduce l'ISEE corrente, una ulteriore novità rispetto alla legislazione vigente, che, in casi particolari quali la perdita di lavoro, viene calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.

Il comma 6 prevede, infine, che le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore non siano interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione con il modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica), ma che alcune informazioni, già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, siano acquisite direttamente dal sistema informativo ISEE.

L'articolo 3 dello schema reca, sempre ai fini dell'applicazione dell'ISEE, la nozione di nucleo familiare (del richiedente un beneficio).

Si conferma come principio generale il riferimento alla famiglia anagrafica, con le modifiche e le integrazioni, rispetto a tale nozione, di cui ai commi da 2 a 5, e con la possibilità di escludere – per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca – alcuni eventuali componenti dal nucleo (si rinvia, al riguardo, al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 4 dell'articolo 8).

Tra le norme specifiche di cui ai suddetti commi da 2 a 5 dell'articolo 3, si segnalano il principio (già presente nell'attuale regolamentazione dell'ISEE) in base al quale i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche qualora abbiano diversa residenza anagrafica (salvo che nelle ipotesi di cui al comma 3, identiche a quelle attualmente vigenti) e il principio in base al quale il figlio maggiorenne, a carico dei genitori ai fini IRPEF, senza coniuge e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori anche qualora non conviva con gli stessi (comma 5). Quest'ultimo principio si distingue dall'attuale regolamentazione, per-

ché introduce la condizione che il soggetto non abbia figli (in presenza di figli, potrebbe, quindi, ora conseguire per il soggetto la valutazione – in sostanza, più favorevole – di nucleo a sé stante).

Fa presente, inoltre, che alcune norme specifiche sull'individuazione del nucleo familiare sono poste nei successivi articoli 6, 7 e 8 dello schema.

Il comma 6 del presente articolo 3, poi, conferma il principio (già posto dalla regolamentazione vigente) in base al quale il soggetto che si trovi in convivenza anagrafica (cioè, in condizione di convivenza « per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili ») è considerato nucleo familiare a sé stante, fatte salve le eccezioni ivi indicate.

Rinviando, per ragioni di competenza, alle considerazioni che saranno svolte dal deputato Savino con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, procede a illustrare i contenuti dell'articolo 6, che reca indicazioni circa il calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età. Lo schema in esame innova la disciplina vigente prevedendo la possibilità per il disabile adulto, convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante. Vengono inoltre stabilite condizioni più favorevoli per il calcolo ISEE per l'anziano non autosufficiente privo di qualunque sostegno familiare.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, rivolte a persone maggiorenni, siano escluse dal computo del nucleo familiare i soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità, per il soggetto, di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri integrali di cui al precedente articolo 3.

La norma è sicuramente positiva e viene incontro a richieste pervenute ma, a suo avviso, rischia di creare una discriminazione non giustificata con chi, magari per una disabilità acquisita in età adulta in conseguenza di incidente o malattia, si trova non autosufficiente e con moglie e figli. Anche qui non è detto che un calcolo

diverso avvantaggi tutti, dipende per esempio se moglie e figli lavorano o hanno redditi o sono a carico (ogni situazione individuale ha le proprie specificità) ma si vuol far notare una disparità.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 6 – insieme con l'allegato 2, comma 1 – introduce alcune norme specifiche sull'applicazione dell'ISEE per le prestazioni in oggetto erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. Tali norme fanno anche riferimento alla presenza eventuale di figli (benché non appartenenti al nucleo familiare) e alla loro situazione economica nel rispetto degli obblighi alimentari stabiliti dal codice civile. In merito, la relazione illustrativa osserva che si intende differenziare la condizione economica del soggetto non autosufficiente che abbia figli che possano aiutarlo – anche per fronteggiare le spese di ricovero nella struttura – dalla condizione del soggetto che non abbia tali possibilità di aiuto. Sono inoltre previste norme che rendono più difficile l'uso della donazione a scopo elusivo.

Passando, poi, all'articolo 7, tale disposizione riguarda il calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni. Viene stabilita la regola generale per cui il genitore, non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto il figlio, viene considerato come facente parte del nucleo familiare del figlio.

A tale regola vengono tuttavia poste alcune eccezioni, tra le quali vanno ricordati i casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato o avere figli con persona diversa dall'altro genitore, quando con provvedimento del giudice sia stato disposto il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli, quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o risulti accertato, in sede giurisdizionale, o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato od avere figli con persona diversa dall'altro genitore, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva

calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'Allegato 2, comma 2 del provvedimento in esame.

L'articolo 8 disciplina il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, dettando una serie di regole in parte già previste dalla normativa vigente. Tiene a precisare che si tratta del primo settore nel quale sia stato utilizzato lo strumento, proprio per significare che l'ISEE non nasce come strumento per escludere ma come strumento equitativo.

I commi da 1 a 3 prevedono, ai fini delle prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, che il nucleo familiare sia comunque composto da entrambi i genitori dello studente richiedente non convivente salvo che ricorrano entrambe queste condizioni: residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine; presenza di un'adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. In proposito, va ricordato che l'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo prevede che fino all'emanazione del decreto ministeriale (ad oggi non ancora emanato) restano in vigore le disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, il quale all'articolo 5, comma 3), lettera *b*), fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Vengono considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, in precedenza illustrato, riguardante i coniugi aventi diversa residenza anagrafica – salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2, e 7, comma 1.

Per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca, il comma 4 introduce l'esclusione dal nucleo familiare del richiedente dei soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri di cui all'articolo 3. Vengono invece confermate, al comma 5, le attuali norme (di cui all'articolo 5 del richiamato D.P.C.M. del 9 aprile 2001) sulla valutazione economica per gli studenti stranieri, o per gli studenti italiani residenti all'estero, attraverso l'ISEE all'estero calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 68 del 2012.

L'articolo 9 introduce l'ISEE corrente, che può essere richiesto anche a fronte di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione considerevole dell'indicatore reddituale (ISR) e, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione della situazione lavorativa per almeno uno dei componenti il nucleo familiare. La misura riveste particolare importanza e va valutata con favore considerando che l'ISEE fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno prima, a sua volta riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente. Nell'ISEE corrente cambia pertanto l'indicatore della situazione reddituale, con riferimento a uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e la scala di equivalenza. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale calcolata in via ordinaria ed è valido due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Osserva, infine, che le variazioni della situazione lavorativa sono riferite sia ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa, sia per i lavoratori

dipendenti a tempo determinato impiegati con tipologie contrattuali flessibili che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, sia per i lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Sandra SAVINO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, illustra i profili di più stretta competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 4, il quale definisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, specificando i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare, gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti e, infine, le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l'intero nucleo familiare.

Ai fini del calcolo, i redditi e gli importi da considerare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), mentre le spese o le franchigie sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione. Tale diverso riferimento temporale è stata determinata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell'ISEE le informazioni già in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'indicatore è riferito alla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare.

Il comma 2 identifica le componenti del reddito di ciascun componente, considerando, come già previsto dalla normativa vigente, il reddito dichiarato a fini IRPEF, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i proventi derivanti da attività agricole (considerando a tal fine l'imponibile IRAP) e il reddito figurativo delle attività finanziarie. Ad esse lo schema di decreto aggiunge, ai fini della determinazione del reddito anche:

ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in

base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

gli assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;

i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo;

i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU non indicati nel reddito complessivo;

il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Per quanto riguarda il reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerate dalla legislazione vigente, viene modificata la modalità di calcolo, prevedendo la possibilità alternativa di applicare al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, in luogo del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, il tasso di interesse legale vigente al 10 gennaio maggiorato di un punto percentuale.

Il comma 3 elenca gli importi da sottrarre, fino a concorrenza, dall'ammontare del reddito come precedentemente determinato. In particolare:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, che sono state indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili anch'esse già indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo svolte, anche in forma associata, dai soggetti titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) in alternativa a quanto previsto dalla lettera precedente, fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, anche allo scopo di tener conto in modo forfetario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e alle altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti.

Vanno altresì sottratti, ai sensi del comma 4, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro: al riguardo segnala come il vigente decreto ISEE preveda una detrazione del valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 10.000.000 lire (5.165 euro).

b) nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro; attualmente non sono previste franchigie relativamente alla determinazione della situazione reddituale; tuttavia, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà si prevede una franchigia relativa al valore della casa di abitazione nel limite di 100 milioni di lire (51.646 euro): tale franchigia non è prevista dallo schema di decreto relativamente alla determinazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare; la relazione illustrativa, al riguardo, sottolinea come si intende dare analogo riconoscimento ai costi dell'abitare degli affittuari e dei proprietari; tenendo conto della valorizzazione al 20 per cento del patrimonio, la franchigia, nel caso di una abitazione di proprietà risulta attualmente avere un effetto in termini di riduzione dell'ISEE pari al doppio della deduzione consentita a fronte delle spese di affitto;

c) nel caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità, franchigie articolate a seconda del livello: in caso di disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro; in caso di disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro; infine, per persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500 euro;

d) per ciascuna persona del nucleo che risulti non autosufficiente, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, al netto della detrazione pensionistica di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario; le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia con-

servata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

e) in alternativa, nel caso in cui del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Il comma 5 specifica che, qualora il soggetto per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza riportata all'Allegato 1 del presente schema di decreto.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare, nonché del patrimonio mobiliare.

Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente lo schema di decreto interviene circa la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia.

Il comma 2 specifica che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini dell'IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi. Tale percentuale è dovuta al fatto che, facendo riferimento all'IMU per la determinazione del valore patrimoniale dell'immobile, si è determinato un incremento del 60 per cento del valore catastale. La percentuale di due terzi del valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa a fine ISEE. Rispetto alla disciplina vigente, come già anticipato, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà non è più presente la franchigia relativamente al valore della casa di abitazione, che tuttavia è sostituita con una franchigia reddituale pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro.

Il comma 3 considera, ai fini della determinazione del patrimonio, anche la componente immobiliare all'estero, il cui valore risulta pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero disciplinata dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pari allo 0,76 per cento del valore), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Anche in tale caso, dal valore così determinato, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il comma 4 riguarda il patrimonio mobiliare, che risulta costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

presentazione della dichiarazione, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti.

In merito rileva come si tratti, in realtà, di voci già considerate dalla normativa vigente; tuttavia, per i depositi e conti correnti bancari e postali è stato introdotto un meccanismo antielusione, che prevede un provvedimento ministeriale annuale di « estrazione » della data relativa all'anno precedente, allo scopo di contabilizzare a tale data il saldo sui depositi da considerare ai fini ISEE. Nel dettaglio, il patrimonio mobiliare è determinato da:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi alla data riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Analogamente a quanto disposto dalle norme in vigore, il comma 5 specifica che per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a, soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Inoltre il comma 6 prevede che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, la franchigia da applicare nella determinazione del valore del patrimonio mobiliare si riduce da 15.494 euro (30 milioni di lire) ad un massimo di 10.000 euro.

L'articolo 10 concerne la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che il richiedente un beneficio deve presentare ai fini del calcolo dell'ISEE per l'intero nucleo familiare. La disciplina prevista è improntata a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente.

Viene stabilito innanzitutto, al comma 1, che il richiedente presenti un'unica dichiarazione per la determinazione dell'ISEE in riferimento al nucleo familiare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Viene stabilito che la dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: si tratta di un'innovazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la validità annuale della dichiarazione. L'innovazione è legata alla circostanza che alla data del 15 gennaio gli archivi amministrativi saranno in grado di fornire le informazioni relative alle dichiarazioni fiscali dell'anno precedente, in modo da aggiornare l'ISEE alle informazioni più recenti disponibili. Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa il comma 2 riconosce facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione una nuova dichiarazione per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, mentre gli enti erogatori possono stabilire la decorrenza degli effetti di tale nuove dichiarazioni per le prestazioni da essi erogate. Un'ulteriore innovazione concerne l'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Il comma 3 rimette ad un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'approvazione del modello tipo della dichiarazione e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

Dopo aver stabilito che la dichiarazione ha carattere modulare l'articolo specifica, al comma 4, che i moduli di cui essa si compone. Viene stabilito — analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente

— che la dichiarazione sia presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o all'amministrazione pubblica che eroga la prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. Il comma 6 introduce quale innovazione la facoltà di presentare la dichiarazione all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Il comma 7 specifica che le informazioni oggetto di autodichiarazione al momento della presentazione della dichiarazione, tra le quali, ricorda la composizione del nucleo familiare, l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo, le diverse componenti reddituali, le componenti del patrimonio immobiliare, gli autoveicoli ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 centimetri cubici e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

Il comma 8 prevede che siano autodichiarate anche le componenti del patrimonio mobiliare, nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni della apposita sezione dell'Anagrafe tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria, alimentata dagli operatori finanziari. Inoltre viene demandato ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, la identificazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui risultasse possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe la conseguente revisione delle componenti di cui è prevista l'autodichiarazione. In tal modo si rende possibile la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione della dichiarazione alla luce della evoluzione nella disponibilità delle informazioni che dovesse verificarsi successivamente all'emanazione del decreto in esame.

Analogamente il comma 9 stabilisce che, fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle en-

trate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi può essere rivisto l'elenco delle informazioni oggetto di autodichiarazione, può essere integrato il modello-tipo di dichiarazione, può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU e il periodo di validità di quest'ultima.

Gli articoli 11 e 12 integrano il quadro normativo in materia di controlli e di sistema informativo ISEE.

In particolare, l'articolo 11 affida un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. Infatti, secondo il comma 2 le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, ma non presenti nell'elenco dei dati autodichiarati ai fini della dichiarazione e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmessi dall'Agenzia delle entrate all'INPS. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.

Ai sensi del comma 6 ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori sulla base degli archivi in loro possesso.

Come già previsto dalla disciplina vigente, è lasciata facoltà all'INPS di stipulare apposite convenzioni per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, ai soli fini della trasmissione delle dichiarazioni e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

Il comma 4 stabilisce le modalità di comunicazione al richiedente dell'attestazione ISEE e delle informazioni utilizzate per il suo calcolo anche mediante accesso all'area servizi del portale *web* dell'INPS, ovvero mediante posta elettronica certificata. Previo specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione e le infor-

mazioni possono essere rese disponibili al dichiarante stesso per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della dichiarazione. Sul punto, il decreto specifica che l'INPS dovrà individuare, con decreto direttoriale, le misure e gli accorgimenti per garantire che l'accesso a tali dati da parte degli operatori avvenga solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle dichiarazioni presso i soggetti medesimi. Viceversa, ai sensi del comma 10 l'INPS rende disponibile, mediante accesso al sistema informativo, agli enti erogatori presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità.

I commi 12 e 13 prevedono che una quota delle verifiche della Guardia di Finanza sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni e che tali verifiche siano svolte secondo criteri selettivi; a quest'ultimo fine, nella dichiarazione sono autodichiarati gli autoveicoli, nonché i motoveicoli aventi almeno 500 centimetri cubici di cilindrata e le navi ed imbarcazioni da diporto, intestati a membri del nucleo familiare.

L'articolo 12 chiarisce, al comma 1, che il titolare del trattamento dei dati del sistema informativo dell'ISEE è l'INPS, che ne garantisce altresì la gestione tecnica ed informatica, mentre l'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni da esso erogate. Per quanto riguarda la conservazione dei dati, in base al comma 5 questi ultimi sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i controlli, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati.

Con specifico riferimento ai centri di assistenza fiscale, secondo il comma 3 i dati sono conservati al solo fine di con-

sentire le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori e sono distrutti dopo due anni dalla trasmissione all'INPS.

In base al comma 2 l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la gestione dei flussi informativi del sistema informativo ISEE è rimessa all'INPS, che vi provvede con un disciplinare tecnico, da approvare mediante decreto direttoriale, sentito il Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, dovranno essere specificate regole tecniche e procedure di sicurezza relative al *software* e ai servizi telematici idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

Quanto alle agevolazioni fiscali e tariffarie concesse, ricorda che l'articolo 5 del decreto – legge n. 201 del 2011 prevede che il decreto di revisione della normativa ISEE individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.

L'articolo 13 dello schema di decreto individua quindi le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito:

l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è concesso dal Comune ma erogato dall'INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE);

l'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è concesso dal Comune di residenza della madre del nuovo nato ed erogato dall'INPS. La madre deve essere in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE). Possono farne ri-

chiesta le madri che non ricevono per il figlio nato altro trattamento previdenziale per la maternità, o nel caso lo ricevano, esso deve essere inferiore ad una quota differenziale.

Le nuove soglie operano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di definizione del nuovo modello di dichiarazione.

Per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il comma 1 dell'articolo fissa una soglia pari a 8.278 euro per un ipotetico nucleo con un unico soggetto. La soglia deve essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere peraltro già rivalutata secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il comma 2 conferma le attuali norme sulla modulazione dell'importo dell'assegno per i nuclei che sono di poco al di sotto della soglia.

Il comma 3 innalza, per il cosiddetto assegno di maternità di base, a 16.278 euro la soglia ISEE, relativa ad un ipotetico nucleo familiare con tre componenti – soglia che deve naturalmente essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere già rivalutata secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il comma 4 conferma che gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'articolo 14 detta le disposizioni transitorie e finali. Viene innanzitutto previsto, al comma 1, che l'ISEE in base al quale richiedere le nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del decreto in esame a decorrere dal 1° gennaio 2013,

oppure, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione. Il comma 2 demanda poi agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro la data sopracitata, degli atti normativi necessari per erogare le nuove prestazioni in conformità delle disposizioni del decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Norme particolari in ordine alla concessione o al mantenimento dei benefici precedentemente ottenuti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stabilite, ai commi 3 e 4, in riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998 e con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione al momento di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad essere erogate sulla base delle disposizioni vigenti fino a che non siano emanati gli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del decreto e non oltre i dodici mesi successivi.

Infine viene prevista la cosiddetta « clausola di salvaguardia » per le regioni a statuto speciale, prevedendo che queste e le province autonome attuano le disposizioni del presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere come procederà l'esame del provvedimento, posto che numerosi punti destano delle perplessità, primo fra tutti quello relativo al calcolo dell'ISEE, in particolare della quota del 20 per cento della componente patrimoniale, che, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno non inserire nella formula di calcolo dell'ISEE.

Daniele PESCO (M5S) chiede di definire l'organizzazione dei lavori, consen-

tendo a tutti i componenti delle Commissioni riunite di valutare gli effetti del provvedimento nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che l'organizzazione dei lavori della Camera sarà ridefinita nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, prevista alle ore 18 di oggi: alla luce di tali decisioni le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di organizzare i lavori delle Commissioni riunite nel corso della prossima settimana, senza sacrificare in alcun modo i necessari spazi di approfondimento.

Marisa NICCHI (SEL) chiede che il dibattito sul provvedimento non venga in alcun modo contratto, considerato che è assolutamente necessario approfondire la materia anche attraverso lo svolgimento di audizioni. È pertanto opportuno ricorrere anche alla proroga consentita dal regolamento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come la decisione di procedere ad eventuali audizioni sarà assunta dagli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

Paola BINETTI (SCpI), nell'osservare che il provvedimento affronta un tema ad alta densità valoriale e di grande rilievo per i numerosissimi portatori di interessi che per la maggior parte appartengono a categorie svantaggiate, si associa alle richieste già avanzate che siano garantiti tempi congrui per il dibattito e l'approfondimento del contenuto dello schema di decreto.

Marco CAUSI (PD) ritiene che sarebbe utile mettere a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni riunite il Quaderno di ricerca sociale elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale sono contenuti tutti i dati relativi all'ISEE. Segnala, inoltre, come l'esame parlamentare del provvedimento dovrà concludersi entro i termini fissati,

che sono prorogabili fino al 10 agosto prossimo, ritenendo opportuno che le commissioni riunite utilizzino tutti gli spazi di lavoro consentiti dall'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Ai fini del necessario approfondimento della materia, invita tutti i componenti delle Commissioni ad esaminare attentamente la documentazione disponibile su tali tematiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce come il limite entro il quale le Presidenze delle Commissioni riunite si muoveranno per organizzare i lavori sul provvedimento sia costituito dal termine per l'espressione del parere parlamentare, attualmente fissato al 31 luglio prossimo e prorogabile di 10 giorni. In tale contesto, le Presidenze assicurano che garantiranno adeguati spazi di approfondimento sul contenuto dello schema di decreto.

Carla RUOCCO (M5S) segnala l'esigenza di procedere ad alcune audizioni sulle tematiche affrontate dal provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce che le eventuali audizioni saranno decise dagli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Il Viceministro Cecilia GUERRA assicura che, in qualità di rappresentante del governo, parteciperà ai lavori delle Commissioni riunite compatibilmente con l'organizzazione dei lavori sul medesimo schema di decreto da parte del Senato. Auspica pertanto che le Commissioni di Camera e Senato possano raccordarsi, affinché la presenza del governo sia garantita in entrambi i rami del Parlamento.

Ciò premesso, tiene in primo luogo a ricordare che il provvedimento in esame è il frutto di un *iter* inedito che ha visto lo schema di decreto essere sottoposto per ben due volte ad una molteplicità di soggetti interessati, da quelli istituzionali – regioni e comuni –, alle parti sociali, al Forum del terzo settore, al Forum della famiglia per concludere con la FISH e la FAND, che rappresentano tutte le associa-

zioni dei disabili ed invalidi. A seguito di questo lungo ed articolato *iter*, il testo è stato ampiamente modificato, anche al fine di recepire le esigenze via via poste, ed è ora giunto al parere del Parlamento, ovviamente ancora con alcune divergenze. Richiama pertanto l'attenzione di tutti i componenti le Commissioni affinché ciò che sarà sostenuto dai diversi portatori di interessi sia attentamente verificato, poiché verranno dette molte cose tecnicamente inesatte.

Inoltre, invita a non confondere l'ISEE con uno strumento di politiche sociali, essendo solo una modalità di misurazione delle condizioni economiche, e a ricordare che si tratta di uno strumento tra i più monitorati, come si evince dal Quaderno di ricerca sociale elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disponibile sul sito *internet* del Ministero medesimo.

Infine, rivolta al deputato Baroni, tiene a precisare che la percentuale del 20 per cento non si riferisce ai redditi finanziari ma al patrimonio e che quindi deve essere considerata come un fattore di conversione che permette di sommare grandezze altrimenti non confrontabili, evidenziando altresì che nel panorama internazionale è una percentuale alta che da molto peso al patrimonio.

Conclude, facendo presente che il nuovo indicatore entrerà in vigore dopo 4 mesi dalla entrata in vigore del decreto in esame.

Daniele PESCO (M5S), nel segnalare come il provvedimento sia stato assegnato alle Commissioni riunite fin dall'11 luglio scorso, mentre l'esame prende avvio solo oggi, sottolinea la necessità di disporre di un raffronto tra la disciplina vigente in materia di ISEE e quella proposta dallo schema di decreto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, ricorda come la Commissione sia stata fortemente impegnata, negli ultimi 15 giorni, nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del

2013, e come i lavori abbiano comunque subito un rallentamento a causa del protrarsi della discussione in Assemblea del decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene, comunque, che non sia produttivo, in questa fase, entrare nel merito di singoli aspetti del provvedimento, che deve, naturalmente, essere adeguatamente approfondito.

Mario SBERNA (SCpI) considera opportuno che le Commissioni riunite pos-

sano disporre di simulazioni sull'applicazione del nuovo meccanismo ISEE.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, assicura che saranno posti a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite tutti gli elementi utili al dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
AVVERTENZA	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge.

Ricorda come l'accordo internazionale alla base del trattato in questione prende avvio da una vasta iniziativa internazionale che già nel 2001 aveva condotto all'adozione di un piano non vincolante delle Nazioni Unite per il controllo del commercio illecito di armi.

L'accordo internazionale ha alla sua base la necessità di un rispetto delle regole su una materia così rilevante. Osserva come al momento il trattato sia stato ratificato da soli due Stati, mentre è necessaria la ratifica da parte di cinquanta Stati per la sua entrata in vigore. Auspica quindi che l'approvazione del Parlamento italiano della ratifica del Trattato possa fungere da traino per altri Stati.

In conclusione, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legisla-

tiva esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), relatore, ricorda che la Convenzione in esame, adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94a sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra, ha la finalità di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.

Si tratta di una Convenzione « consolidata » perché riunisce una serie di *global standards*, che figurano in 37 delle convenzioni marittime adottate dall'OIL fra il 1920 e il 1996. L'Organizzazione ginevrina ha svolto e svolge, anche nel settore del lavoro marittimo, un'intensa attività volta a promuovere un miglioramento delle normative di tutela delle condizioni di lavoro, indipendentemente dal Paese in cui si trovano ed in cui svolgono la propria prestazione e garantendo altresì migliori standard di concorrenza tra gli operatori economici.

La Convenzione (denominata, con l'acronimo inglese, MLC 2006) rappresenta

il quarto pilastro giuridico-internazionale in materia di navigazione marittima, insieme a tre delle più importanti convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ossia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia del 1978 e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973.

Osserva che le disposizioni della MLC 2006 disciplinano, in particolare: le condizioni minime richieste in occasione dell'assunzione; le condizioni di occupazione e i diritti del lavoratore; l'alloggio a bordo; la protezione sociale; la definizione delle responsabilità nell'applicazione della convenzione. Diversamente dalle altre convenzioni marittime concluse nell'ambito dell'OIL, la MLC si compone infatti di tre parti distinte, ma fra loro collegate, secondo una nomenclatura che richiama quella prescelta per il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) approvato dall'Organizzazione marittima internazionale nel 2002.

Ai 16 articoli iniziali, relativi a questioni generali, seguono le Regole ed un Codice, formato a sua volta da una parte A, recante *standard* obbligatori, ed una parte B, recante linee-guida facoltative per gli Stati.

La MLC si applica a tutte le navi, di proprietà pubblica o privata, impiegate normalmente in attività commerciali, ad esclusione delle navi dedite alla pesca o attività analoghe, delle navi tradizionali e delle navi da guerra ed ausiliarie. Sono soggetti alle disposizioni della MLC tutti i marittimi, compresi gli individui non direttamente coinvolti nella navigazione e conduzione dell'imbarcazione, ma che comunque lavorano a bordo.

Sottolinea come gli articoli III e IV costituiscono una sorta di « statuto dei diritti delle gente di mare »: le norme ivi contenute riconoscono infatti alcuni diritti fondamentali dei marittimi che ogni legislazione interna è tenuta a garantire, dalla

libertà di associazione al diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e della discriminazione in materia di impiego e occupazione, nonché all'abolizione effettiva del lavoro minorile.

Sono inoltre evidenziati alcuni diritti sociali e in materia di impiego, segnatamente il diritto a condizioni di lavoro eque e dignitose, alla tutela della salute, alle cure mediche e alle misure previdenziali, nonché ad un luogo di lavoro sicuro e senza pericoli.

I cinque titoli che formano il Codice stabiliscono norme minime relative a praticamente tutti i settori inerenti la vita e l'impiego a bordo delle navi: condizioni di lavoro, alloggi, strutture ricreative e vitto, tutela della salute, assistenza medico-sociale e protezione della sicurezza sociale. Ai marittimi è altresì riconosciuta la possibilità di contribuire attivamente alla piena osservanza del loro diritto ad un lavoro decente, grazie alla facoltà di presentare reclami a bordo della nave e a terra, una volta attraccati nel porto di uno Stato contraente.

Rileva che la Convenzione riconosce pienamente anche il diritto dei marittimi al benessere, in particolare grazie alla possibilità di fruire di adeguate strutture sociali di assistenza nei porti e di beneficiare dell'operato di appositi Comitati sociali di assistenza, previsti a livello portuale, regionale e nazionale.

Il capo V reca poi disposizioni sull'adempimento e sull'applicazione dei principi e diritti previsti: in via primaria, grava sullo Stato di bandiera la responsabilità di garantire che a bordo delle sue navi siano adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione, conformemente al principio di diritto internazionale generale, codificato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; l'articolo 94 di tale Convenzione stabilisce infatti che ciascuno Stato esercita in modo efficace la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali sulle navi battenti la propria bandiera.

Lo Stato di bandiera è a tal fine tenuto a stabilire un sistema di ispezione e certificazione attestante il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo di tutte le sue navi, anche se può delegare tali funzioni a delle «organizzazioni riconosciute». La Convenzione affianca a tale responsabilità il controllo dello Stato di approdo.

Per quanto riguarda nello specifico i contenuti del disegno di legge, approvato dal Senato l'8 luglio scorso, evidenzia come particolare rilievo assumano le disposizioni di cui al capo II, che adeguano ai principi ed agli standard della MLC 2006 le disposizioni del codice della navigazione.

In particolare l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 368 del codice della navigazione, al fine di prevedere che la disciplina del rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane, di cui al Libro II, Titolo IV, Capo V del Codice, trovi sempre applicazione e non, come attualmente previsto, solo a condizione di reciprocità (ossia a condizione che lo Stato di cui lo straniero arruolato è cittadino assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la sua bandiera).

I commi 2 e 3 del medesimo articolo novellano gli articoli 1091 e 1094 del codice, che prevedono i delitti, rispettivamente, di diserzione e di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio, circoscrivendo l'ambito di applicazione della sanzione penale alle sole condotte che cagionino un pericolo per la vita e l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della navigazione. Nei casi in cui, invece, non si configuri una violazione dei suddetti beni primari e le condotte siano esclusivamente lesive dell'efficienza e del buon andamento dell'organizzazione di bordo, la sanzione penale viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le novelle accolgono gli indirizzi formulati dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che ritiene le norme in questione, nella formulazione vigente, in contrasto con quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, della Carta so-

ziale europea e ne richiede l'abrogazione. Anche la Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL, ritiene che le stesse violino i principi contenuti nella Convenzione OIL n. 105 del 1957 – convenzione sul contrasto al lavoro forzato – articolo 1, lettera c) e ne richiede, quantomeno, la modifica al fine della trasformazione delle sanzioni penali in amministrative.

Ricorda che nel corso dell'*iter* al Senato è stata soppressa una norma riguardante i lavoratori extracomunitari non residenti nell'Unione europea che prevedeva l'applicazione della legge regolatrice del contratto di arruolamento, in analogia a quanto disposto per i marittimi italiani e comunitari.

L'articolo 4 porta da quindici a sedici anni l'età minima richiesta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Vi è quindi l'esigenza di rendere pienamente conforme l'ordinamento interno alle richiamate previsioni della Convenzione. A tale proposito, il comma 1 della proposta normativa modifica l'articolo 119 del codice della navigazione – in linea con quanto indicato nella relazione per il recepimento della Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – prevedendo che possano conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni, anziché ai quindici anni (come prevede attualmente la norma in esame), che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria.

È altresì necessario intervenire sulla normativa di rango secondario, e segnatamente sul regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. Nell'allegato al predetto regolamento, infatti, vengono indicate le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi, ivi compresa l'età minima di ammissione al lavoro.

Le uniche due qualifiche professionali per le quali l'allegato richiede ancora

un'età minima di 15 anni, sono quelle di mozzo e di piccolo di camera (per le altre qualifiche contemplate dall'allegato, infatti, viene richiesta un'età minima di 18 anni). Il comma 2 del provvedimento, pertanto, modifica l'età minima stabilita per le due qualifiche professionali in questione, prevedendo che essa sia di 16 anni, anziché di 15.

L'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo. Mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, il comma 1, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni.

Inoltre, con decreto ministeriale potrà essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Sempre a un decreto ministeriale è rimessa la disciplina dei casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza ovvero se il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore a tre mesi. Ai sensi del comma 2, le navi passeggeri che effettuino navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 6 abroga l'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939, recante disposizioni applicabili ai marittimi di colore, di chiara matrice segregazionista e pertanto in palese contrasto con i principi democratici del nostro ordinamento.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle spese di missione connesse alla partecipazione di rappresentanti designati dal Governo alle riunioni del Comitato tripartito speciale, presso l'OIL, avente la funzione di seguire

permanentemente l'applicazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo XIII della Convenzione stessa.

Ricorda infine che il 20 agosto 2012 sono stati raggiunti i presupposti per l'entrata in vigore della Convenzione, che erano presupposti « misti », ossia riferiti sia al numero di Stati che alla quota della flotta mercantile mondiale. In particolare, con le ratifiche delle Filippine e della Russia si sono raggiunte, da un lato, le trenta ratifiche e, dall'altro, la soglia del 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. La Convenzione entrerà dunque in vigore il 20 agosto prossimo.

È stata dunque segnalata l'urgenza di concludere l'iter parlamentare in tempo utile per consentire la ratifica entro il termine del 20 agosto affinché, entro quella data, gli armatori italiani possano avere – dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo.

In conclusione, per quanto riguarda, dunque, gli ambiti di competenza della I Commissione, non si rinvergono profili di incostituzionalità e, in merito al rispetto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, si ricorda che le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » rientrano tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e l). Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 26 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50 e dalle 20.15 alle 20.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa ed abb.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

(Doc. LXXXVII, n. 1).

SEDE REFERENTE

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (testo unificato C. 1239 Mogherini ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 1239 Mogherini e abbinate, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno (C. 1328 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1328 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costi-

tuzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
AVVERTENZA	65

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 24 luglio 2013*).

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva subordinato l'espressione del parere favorevole sulle proposte emendative volte ad estendere la legge sulla stampa ai siti internet all'identificazione di una formulazione che identificasse quei siti con maggiore precisione, ritenendo troppo generico il riferimento ai siti internet aventi natura editoriale. Non essendosi trovata una formulazione soddisfacente in quella seduta, il Governo ha espresso parere contrario sulle proposte emendative in questione. Oggi, tuttavia, i relatori propongono una riformulazione degli emendamenti Chiarrelli 1.60 e Ferranti 1.50, che i presentatori accettano, del seguente tenore: « Le

disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» (*vedi allegato*).

Chiede quindi al Sottosegretario Ferri se intenda modificare il suo parere.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ringrazia i relatori di avere preso in considerazione la questione posta nella precedente seduta ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*), che delimitano con maggiore precisione i siti internet ai quali si vuole estendere la disciplina in esame e, comunque, sulle ulteriori proposte emendative che utilizzino la medesima formulazione per estendere l'applicazione della legge sulla stampa.

Auspica, peraltro, che in vista dell'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di migliorare ulteriormente la formulazione della norma, introducendo il riferimento alle testate giornalistiche on-line di cui all'articolo 1 comma 3, secondo periodo, della legge n. 62 del 2001 ovvero, in alternativa, ai prodotti editoriali diffusi con mezzi elettronici di cui alla citata disposizione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) ritiene che si debba trovare una soluzione adeguata per gli autori del reato di diffamazione con il mezzo della stampa, prevedendo anche l'interdizione dall'esercizio della professione, così come previsto per tutte le altre professioni. Vi è, inoltre, l'esigenza di trovare una soluzione adeguata per il caso in cui non si ottemperi agli obblighi previsti dalla sentenza di condanna e quindi per l'ipotesi di reiterazione del reato. Precisa come non si tratti di voler mettere un « bavaglio » alla stampa ma di equiparare la professione di giornalista alle altre professioni, tenendo comunque conto che con l'eliminazione della pena detentiva – sulla quale tutti sono d'accordo – si introduce un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per le altre categorie professionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che le questioni sollevate dal collega Chiarelli potranno essere affrontate nel momento in cui saranno esaminati gli emendamenti che ad esse si riferiscono.

Daniele FARINA (SEL) osserva come sia significativo che il dibattito sinora svoltosi in Commissione abbia avuto una grande eco on-line ma non sulla carta stampata. Ritiene che la nuova formulazione degli emendamenti in esame sia convincente e condivisibile, in quanto esclude con certezza che la legge sulla stampa sia estesa anche ai blog. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*).

Rileva altresì come sia stato particolarmente opportuno che non si sia svolta la seduta della Commissione convocata ieri mattina, poiché in quel momento non era stata ancora elaborata la riformulazione che oggi, invece, è disponibile e risolve un problema particolarmente delicato. Si domanda quindi in base a quale sottile strategia collega Bonafede ed il suo gruppo, particolarmente interessati a quella riformulazione, abbiano tanto insistito perché la seduta avesse comunque svolgimento.

Dichiara, infine, di non condividere l'ipotesi del sottosegretario Ferri di fare riferimento alla legge n. 62 del 2001 che, a suo avviso, non esclude affatto la possibilità che i blog siano sottoposti alla disciplina in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come l'organizzazione dei lavori della Commissione sia strettamente dipendente dall'organizzazione e dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Ricorda, quindi, come ieri l'andamento dei lavori dell'Assemblea sia risultato incompatibile con lo svolgimento dei lavori della Commissione e ciò nonostante il tentativo della Presidenza di fare lavorare comunque la Commissione, convocandola alle otto del mattino. Dà inoltre atto al gruppo M5S di avere comunicato informalmente alla Pre-

sidenza di essere disponibile a svolgere la seduta della Commissione per una mera ragione organizzativa, ovvero in considerazione del fatto che solo esauendo ieri l'esame degli emendamenti sarebbe stato teoricamente possibile rispettare il calendario dell'Assemblea, che prevedeva l'inizio dell'esame dei provvedimenti sulla diffamazione a mezzo stampa a partire da oggi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di fare fatica a cogliere il riferimento del collega Daniele Farina alle sottili strategie che il suo gruppo avrebbe perseguito. Ricorda come ieri vi fosse la possibilità di esaminare gli emendamenti, che tutti i deputati avevano avuto il tempo di approfondire, e di discutere in Commissione al fine di sciogliere i nodi posti dal rappresentante del Governo nella precedente seduta. A suo parere, inoltre, non vi era nessuna ragione per non svolgere la seduta.

Per quanto concerne la seduta di oggi, invece, chiede una breve sospensione per approfondire le proposte di riformulazione degli emendamenti, alcune delle quali sono state rese note solo oggi.

Franco VAZIO (PD) esprime talune perplessità sulla nuova formulazione degli emendamenti 1.60 e 1.50. Posto che si sta discutendo di una disciplina sostanzialmente a sostegno della libertà di stampa e di opinione, ritiene che limitarne l'estensione alle sole testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 potrebbe risultare limitativo per l'editoria digitale non registrata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Vazio, osserva come la registrazione non sia obbligatoria e possa anche essere intesa come un onere per chi preferisca essere sottoposto alla disciplina in esame. Quanto alla richiesta del collega Bonafede, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.15.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) pongano, evidentemente, questioni di primaria rilevanza per il Movimento 5 Stelle che devono essere ancora approfondite. Cita, a titolo esemplificativo, la possibilità o meno di estendere la disciplina in esame ai commenti apposti nei siti delle testate giornalistiche on-line; nonché il rischio che l'estensione della disciplina alle sole testate giornalistiche on-line registrate presenti dei profili di irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – si pensi a due siti identici, uno registrato e l'altro no – e che un conseguente intervento della Corte Costituzionale possa determinare l'applicazione della disciplina a tutti i siti in questione.

Chiede quindi che sia concesso un termine per la presentazione di subemendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come non si tratti di nuovi emendamenti, ma di semplici riformulazioni che, peraltro, restringono il campo di applicazione della disciplina in esame rispetto alla formulazione originaria degli emendamenti 1.60 e 1.50. Non ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la presentazione di subemendamenti.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che i problemi sollevati dal collega Bonafede possano essere tutti affrontati nel corso dell'esame in Assemblea.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*)

La Commissione approva gli emendamenti Chiarelli 1.60 (*Nuova formulazione*) e Ferranti 1.50 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che vi è una proposta di riformu-

lazione dell'emendamento Gelmini 1.70 e la illustra.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.70 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gelmini 1.70 (*Nuova formulazione*) e Dambruoso 1.27 (*vedi allegato*); respinge quindi l'emendamento Liuzzi 1.2.

Mirella LIUZZI (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti che prevedono che la rettifica debba essere senza commento, poiché dalle audizioni è emersa la necessità del commento medesimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.28.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

Daniele FARINA (SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruoso 1.28 (*Nuova*

formulazione), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, (*formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Dambruoso 1.29, Daniele Farina 1.23 e Businarolo 1.3.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.69, che recepisce parte del contenuto dell'emendamento Dambruoso 1.31.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.69 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara che il suo gruppo sarebbe stato favorevole alla formulazione originaria dell'emendamento Gelmini 1.69.

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.69 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Dambruoso 1.31. Ritira il proprio emendamento 1.51 e avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Dambruoso 1.32 e 1.33, Molteni 1.21 e Daniele Farina 1.22. Ricorda che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Gelmini 1.68.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.68 e accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Daniele FARINA (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

Mirella LIUZZI (M5S) esaminando il testo dell'emendamento 1.68 (*Nuova formulazione*), chiede cosa si intenda per « versione elettronica ».

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, precisa che l'espressione « versione elettronica » si riferisce agli *e-book*.

Mirella LIUZZI (M5S) in seguito al chiarimento fornito dal relatore Costa, dichiara di condividere l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Gelmini 1.68 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 1.53, Businarolo 1.4, Dambruoso 1.34 e Businarolo 1.5. Ricorda quindi che vi è una proposta di riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.35. Tuttavia ritiene che tale ultimo emendamento, facendo riferimento a parti del testo che potrebbero essere modificate nel prosieguo dell'esame, debba essere accantonato.

La Commissione accantona l'emendamento Dambruoso 1.35.

Francesca BUSINAROLO (M5S) fa proprio l'emendamento Gelmini 1.67 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 1.67.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Dambruoso 1.36.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.36 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

del presentatore dell'emendamento 1.66, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.37 (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.38.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che i relatori hanno proposto di riformulare l'emendamento Dambruoso 1.39.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Nuova formulazione*) faccia riferimento ad un concetto indeterminato, ovvero quello di « diffusione geografica », e che tale espressione dovrebbe essere sostituita con il concetto di « rilevanza nazionale o locale ».

Enrico COSTA (Pdl), relatore, condivide i rilievi dell'onorevole Molteni e propone al collega Dambruoso di riformulare ulteriormente il proprio emendamento.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.39 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.40.

Massimo PARISI (Pdl) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.90.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 1.90.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Parisi 1.90, non saranno posti in votazione gli emendamenti Gelmini 1.65, Businarolo 1.6, Cirielli 1.9,

Chiarelli 1.72, Ferranti 1.53, Molteni 1.14, Cirielli 1.10, Daniele Farina 1.24 e Cirielli 1.12.

Massimo PARISI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.64.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI interviene sull'emendamento Molteni 1.15, che aumenta da uno a due anni il termine di prescrizione per l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione, sul quale aveva espresso parere contrario. Pur ritenendo che il termine di un anno sia adeguato, tenuto conto che non si tratta di una questione decisiva ai fini dell'approvazione del provvedimento, si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.15 (*vedi allegato*).

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.13, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.42 e 1.41.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.200 dei relatori è stato riformulato con l'aggiunta di una parte consequenziale (*vedi allegato*).

Osserva come l'emendamento incida sulle pene per la diffamazione, stabilendo che nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La parte consequenziale incide invece sull'articolo 595 del codice penale, in particolare, estendendone l'applicazione alla comunicazione in via telematica.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI pone alcuni rilievi sulla formulazione dell'emendamento 1.200 dei relatori (*Nuova formulazione*). In particolare, ritiene superflua l'aggettivazione del fatto come « falso » e che il termine « coscienza » dovrebbe essere sostituito dal termine « consapevolezza ».

Enrico COSTA (PdL) preso atto dei rilievi del rappresentante del Governo, che in parte condivide, e di alcune imprecisioni formali del testo, riformula ulteriormente l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26 che, trasformando tutte le multe in sanzioni amministrative pecuniarie, appare più coerente con la *ratio* del provvedimento, che elimina la pena detentiva.

La Commissione respinge emendamento Daniele Farina 1.26.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.16, volto ad aumentare gli importi minimo e massimo della multa prevista dall'articolo 595 del codice penale.

Daniele FARINA (SEL) si dichiara contrario all'emendamento Molteni 1.16.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Molteni 1.17, 1.18, 1.19 e Dambruoso 1.43; che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.14, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato; che sono stati ritirati gli

emendamenti Chiarelli 1.62, Dambruoso 1.45 e 1.44.

Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede al Governo di precisare le ragioni del parere contrario all'emendamento Liuzzi 1.8.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'emendamento 1.8, ritenendo ragionevole la previsione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista come delineata dal testo base e integrata dall'emendamento Ferranti 1.54, riferito alla recidiva specifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 1.8. e approva l'emendamento Ferranti 1.54 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Chiarelli 1.63, Dambruoso 1.46, Daniele Farina 1.25 e Molteni 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Micillo 1.1, fatto proprio dal deputato Liuzzi, nonché l'emendamento Liuzzi 1.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.25 e 2.9, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Accoglie, quindi, la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.33.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Liuzzi 2.1 e approva l'emendamento Ferranti 2.33 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.30 e 2.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento 2.10.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira l'emendamento 2.13.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.34 che, con riferimento alla figura del direttore o del vicedirettore responsabile, prevede che non si applichi la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista, e ne raccomanda l'approvazione.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI non ritiene ragionevole che la pena accessoria dell'interdizione si applichi solo al giornalista e non al direttore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come la responsabilità del direttore e dell'autore dell'articolo siano fondate su titoli diversi.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI, preso atto dei rilievi della Presidente, si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 2.34.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.34 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.35 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*), che prevede la possibilità, per il direttore o il vicedirettore responsabile, di delegare, con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.35 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Feranti 2.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.31 e 2.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato; avverte che il collega Chiarelli ha ritirato l'emendamento 2.21 e accettato la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Liuzzi 2.2 e approva l'emendamento Chiarelli 2.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza presentatore degli emendamenti 2.32 e 2.26, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato. Ricorda che sull'emendamento D'Alessandro 2.27 vi è il parere favorevole dei relatori e contrario del Governo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 2.27.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro 2.27 (*vedi allegato*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Dambruso 2.14 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Dambruso 2.14 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Cirielli 2.7 e Chiarelli 2.23.

Francesca BUSINAROLO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.3.

La Commissione approva l'emendamento Businarolo 2.3. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti 1.200 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*), D'Alessandro 2.27 e Businarolo 2.3 (*Nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli emendamenti Chiarelli 2.24, Dambruso 2.15, Cirielli 2.8, Liuzzi 2.4 e D'Alessandro 2.28.

Daniele FARINA (SEL) ritira i propri emendamenti 2.11, 2.12 e 2.20.

Massimo PARISI (Pdl) ritira il proprio emendamento 3.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Gelmini 3.4, con la quale si sopprimono le parole « a titolo di risarcimento dei danni ».

Massimo PARISI (Pdl) fa proprio l'emendamento Gelmini 3.4 ed accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*), osservando come la formula « il fatto non costituisce reato » riguardi l'elemento soggettivo, che è molto difficile da valutare da parte del querelante al momento della proposizione della querela. Sarebbe preferibile la formula « il fatto non sussiste ». Al comma 2 è poi prevista una pena privata dai presupposti incerti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come l'emendamento in questione ponga delle questioni che meritano un attento approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Ritiene quindi opportuno la-

sciare per il momento inalterato l'articolo 3 del testo base.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 3.4 (*Nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2 e 3.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Ritira il proprio emendamento 3.3. Ricorda quindi che i relatori hanno proposto di riformulare l'articolo aggiuntivo Businarolo 3.01 in modo che sia identico all'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05, entrambi volti ad introdurre un articolo 96-*bis* nel codice di procedura civile, che disciplina la responsabilità dell'attore soccombente nei giudizi per lesione dell'onore e della reputazione.

Francesca BUSINAROLO (M5S) fa presente come il proprio articolo aggiuntivo 3.01 sia più completo dell'articolo aggiuntivo 3.05, riguardando anche la domanda riconvenzionale.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sulle proposte emendative in questione, che presentano anche dei profili di incostituzionalità laddove prevedono che il giudice possa condannare l'attore soccombente « anche d'ufficio ». Inoltre non comprende quali siano i presupposti per la prova e la quantificazione del danno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che i rilievi sollevati dal rappresentante del Governo meritino un adeguato approfondimento. Ritiene quindi che gli articoli aggiuntivi 3.01 e 3.05 potrebbero essere ritirati ed eventualmente ripresentati, con una diversa formulazione, in vista dell'esame in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO (M5S) preso atto dell'intervento della Presidente, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Massimo PARISI (PdL) fa proprio l'articolo aggiuntivo Gelmini 3.05 e, preso atto delle valutazioni della Presidente, lo ritira.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 3.02, si intende che egli vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.03 e approva l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.04 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'emendamento Dambruoso 1.35, in quanto la proposta di riformulazione dei relatori era in parte subordinata, per taluni aspetti formali, alla verifica del testo dell'articolo 1 del provvedimento, come risultante dal complesso degli emendamenti approvati. Illustra quindi la proposta di riformulazione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.35 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Chiarelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come l'accordo in esame – denominato in inglese ATT (*Arms Trade Treaty*) – tragga origine dalla proliferazione di armamenti convenzionali soprattutto nei paesi in situazione di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle popolazioni civili; si stima peraltro che il giro d'affari dell'export di armi convenzionali sfiorerebbe annualmente la cifra di 80 miliardi di dollari.

Il presupposto giuridico dell'adozione del Trattato risale al dicembre 2006, con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della risoluzione 61/89 – dedicata a stabilire standard internazionali condivisi per l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti di armi convenzionali, nella prospettiva di un Trattato di carattere generale sull'argomento.

I negoziati sono stati molto complessi e il 2 aprile 2013 è stato adottato il testo del Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali.

Il Trattato – che è stato aperto alla firma il 3 giugno scorso ed è stato siglato finora da 79 Stati di cui 2 lo hanno già ratificato (Guyana ed Islanda) – ha per oggetto la definizione di standard internazionali volti a regolare sempre meglio il commercio internazionale di armi convenzionali; non meno rilevante è l'altro oggetto del Trattato, ossia la prevenzione e l'eliminazione dei commerci illegali di armi convenzionali, incluse le destinazioni improprie – ad esempio la fornitura di armi a gruppi criminali o terroristi da parte di agenti statuali corrotti o conniventi (articolo 1).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 19, relativo alla risoluzione delle controversie in materia di interpretazione o applicazione del trattato. Il comma 1 stabilisce che gli Stati coopereranno e si consulteranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione pacifica, anche attraverso il negoziato, la mediazione, la conciliazione giudiziaria, la risoluzione giudiziaria o altro mezzo pacifico. Il comma 2 precisa che gli Stati possono anche scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitrato.

La proposta di legge in esame contiene le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Propone quindi di esprimere, per le parti di competenza, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

* **1. 60.** Chiarelli (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

* **1. 50.** Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al primo comma dopo le parole: « nell'agenzia stampa » sono inserite le seguenti: « o nella testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

1. 70. Gelmini (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) al primo comma le parole: « fare inserire » sono sostituite dalla seguente: « pubblicare »;.

1. 27. Dambruoso.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) al primo comma, dopo la parola « gratuitamente » sono aggiunte le seguenti: « e senza commento ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 28. Dambruoso (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al secondo comma, dopo le parole « cui si riferiscono » sono aggiunte le parole « Per le testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo

contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica ».

1. 69. Gelmini (Nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

1. 68. Gelmini (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) al quinto comma, le parole: trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, e sesto comma, *le parole:* in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e

quarto comma sono sostituite dalle seguenti: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda le testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, quinto e sesto comma *e le parole:* al pretore sono sostituite dalle seguenti: al giudice.

1. 35. Dambruoso (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: o del periodico, sono aggiunte le seguenti: o delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1. 36. Dambruoso (Nuova formulazione).

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) al sesto comma, *le parole:* da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 8.000 a euro 16.000;.

1. 37. Dambruoso.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. ».

1. 39. Dambruoso (Nuova formulazione).

All'articolo 1, comma 2, capoverso Art. 11-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. ».

1. 39. Dambruoso (*Ulteriore nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 11-bis, sopprimere il comma 2.

1. 90. Parisi.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 11-bis, la parola: un è sostituita con la parola: due.

1. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste in un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la coscienza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole: « più persone » inserire le seguenti « anche in via telematica », e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.

1. 200. Relatori (*Nuova formulazione*).

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: , consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, capoverso, al primo comma, dopo le parole « più persone » inserire le seguenti « anche in via telematica », e sopprimere il terzo, quarto e quinto comma.

1. 200. Relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 13, comma 2 dopo le parole: 99, secondo comma, inserire la seguente: n. 1).

1. 54. Ferranti.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: o televisiva aggiungere le seguenti: nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. 33. Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.

2. 34. Ferranti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 può delegare con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo comma.

2. 35. Ferranti (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al terzo periodo del terzo comma dopo la parola: aumentare aggiungere: fino alla metà.

2. 22. Chiarelli (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: i commi primo, secondo e terzo con le seguenti: i commi primo, secondo, terzo e quarto.

2. 27. D'Alessandro.

(Approvato)

Al comma 3, le parole: con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

2. 14. Dambruso (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

Al comma 3, il periodo sostituire le parole: la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato con le seguenti: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determi-

nato, la pena è della multa fino ad euro 15.000.

2. 3. Businarolo (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

ART. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3. (*Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale*). – 1. Al primo comma dell'articolo 427 del codice di procedura penale, dopo le parole « l'imputato non lo ha commesso » si aggiungono le parole « o perché il fatto non costituisce reato »;

2. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

« In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 a 20.000 euro in favore dell'imputato. ».

3. 4. Gelmini (*Nuova formulazione*).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

3. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239 Mogherini ed altri e C. 1271 Marazziti ed altri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 26 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 19.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239 Mogherini ed altri e C. 1271 Marazziti ed altri.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Onorevole Mogherini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnico-finanziaria</i>)	76
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica

del Trattato sul commercio delle armi adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 2 aprile 2013, è di iniziativa parlamentare e non è corredato di relazione tecnica. In particolare, il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 3 autorizza la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015 e provvede alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Fa presente che, come si evince dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella Commissione affari esteri, nel corso della seduta, in sede referente, del 23 luglio 2013, l'autorizzazione di spesa è volta a garantire, in analogia con il disegno di legge di iniziativa governativa in materia approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora presentato alle Camere, la copertura degli oneri connessi al funzionamento del se-

gretariato di cui all'articolo 18 del Trattato. Ciò posto, ritiene opportuno comunque acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame. Con riferimento alla copertura finanziaria, si segnala, invece, che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, l'opportunità di acquisire chiarimenti del Governo in ordine ad altre disposizioni recate dal Trattato suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare della designazione delle autorità nazionali competenti ad istituire un regime nazionale di controllo che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Trattato; delle disposizioni che regolano la conservazione dei documenti e, in particolare, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni delle armi convenzionali, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato; la presentazione annuale al Segretariato entro il 31 maggio di un rapporto sulle autorizzazioni o sulle effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali di cui all'articolo 13 del Trattato; delle disposizioni che prevedono scambi di informazioni o assistenza nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente trattato e, più in generale, misure di cooperazione internazionale di cui all'articolo 15 del Trattato; la costituzione su base volontaria di un fondo fiduciario istituito dagli Stati parte per l'assistenza internazionale di cui all'articolo 16 del Trattato; la previsione, non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, di una Conferenza degli Stati Parte, la quale a sua volta può convocare riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 17 del Trattato. In relazione a tali profili, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i suddetti interventi possano essere attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una relazione tecnico – finanziaria predisposta dal Ministero degli affari esteri (*vedi allegato 1*).

Dario PARRINI (PD), *relatore*, tenuto conto della relazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 e abbinate, recanti ratifica ed esecuzione del trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;

premesso che il Consiglio dei ministri lo scorso 12 luglio ha approvato un disegno di legge, attualmente alla firma del Capo dello Stato, recante ratifica ed esecuzione del medesimo trattato oggetto del presente testo;

considerato che dalla relazione tecnico finanziaria verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e allegata al citato disegno di legge risulta che:

l'Autorità nazionale-UAMA (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento) svolge già, a legislazione vigente, le attività di regolazione delle esportazioni di munizioni e di parti e componenti, di cui agli articoli 3 e 4 del Trattato;

la medesima Autorità è in grado di gestire il sistema e la lista nazionale di controllo, i sistemi di scambio di informazioni, nonché di tenere i registri per le autorizzazioni e le esportazioni, di cui agli articoli 5, 8 e 11 del Trattato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'Autorità nazionale-UAMA è in grado di svolgere le attività di cooperazione e di assistenza, anche tramite scambio di informazioni in sede multilaterale e

bilaterale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Trattato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'Italia non erogherà contributi in favore del fondo fiduciario istituito dagli Stati parte per l'assistenza internazionale, di cui all'articolo 16 del Trattato, ma metterà a disposizione degli Stati interessati il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze nel settore;

la partecipazione alle riunioni della Conferenza degli Stati parte, di cui all'articolo 17, sarà garantita dal personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU senza spese di missione a carico dell'erario;

l'istituzione di organi sussidiari ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Trattato costituisce una mera eventualità e i relativi costi saranno comunque ricompresi nel *budget* fissato per il Segretariato che verrà istituito ai sensi dell'articolo 18 del medesimo Trattato;

la partecipazione ai lavori del Segretariato, analogamente a quanto previsto per la Conferenza delle parti, sarà garantita per il personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU, quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il Segretariato, di cui all'articolo 18 del Trattato, non sarà operativo prima dell'anno 2015 e le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento saranno determinate nelle riunioni della Conferenza delle parti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, senza tuttavia superare il limite di spesa previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, pari a 50.000 euro;

la quantificazione del suddetto contributo è stata determinata in analogia con il contributo dell'Italia al bilancio dell'ONU, pari al 4,4 per cento del totale, ossia a circa 44.000 euro, ed è stata innalzata a 50.000 euro, tenendo conto delle possibili fluttuazioni del cambio, dal momento che il contributo stesso verrà erogato in valuta straniera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ricorda che il progetto di legge reca modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di regime pensionistico del personale della scuola e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti salvaguardia pensionistica del personale della scuola, osserva preliminarmente che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale. Esse andrebbero quindi corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 in materia di finanza pubblica. In particolare, al fine di verificare l'impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla « riforma Fornero ». Ai fini della delimitazione della platea dei soggetti interessati all'applicazione delle norme in esame ritiene che

andrebbe chiarito se quest'ultima debba comprendere soltanto coloro che abbiano maturato i requisiti (previsti dalla normativa previgente alla riforma pensionistica) entro l'anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, come sembrerebbe dedursi dal richiamo all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, in materia di decorrenze. Rileva che, sulla base di tale platea, andrebbero quindi definiti i relativi oneri, tenendo conto dell'importo medio delle pensioni erogabili e dell'importo medio delle indennità di fine servizio, la cui erogazione verrebbe anticipata rispetto a quanto incorporato nelle previsioni di spesa a legislazione vigente. Per una puntuale definizione degli effetti sui saldi, ritiene altresì che andrebbero acquisiti i seguenti elementi di valutazione: la decorrenza dell'accesso alla pensione. Andrebbe infatti precisato se la finestra utile sia quella dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 – in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012 – ovvero debba essere diversamente fissata; andrebbe precisato, inoltre, se siano ipotizzabili « effetti emulativi » nell'ambito del pubblico impiego, volti all'ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva inoltre che la quantificazione degli oneri si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2) che pone tali effetti a carico di un incremento dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, tale da ottenere un gettito aggiuntivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale quantificazione non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di fine servizio, presumibilmente da imputare ad un unico esercizio e che dovrebbero quindi determinare un incremento dell'onere complessivo esclusivamente in tale esercizio. Relativamente alla congruità della copertura – fatta salva l'esigenza di una quantificazione dell'onere

suffragata dagli elementi e dai dati sopra indicati – osserva che le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendita. Pertanto, in merito all'effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Rileva, infine, che sembrerebbe opportuna l'introduzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa, soprattutto in relazione al possibile utilizzo, ai fini della quantificazione, di indicatori statistici relativi alla probabilità di esercizio da parte degli interessati dell'opzione per il pensionamento d'anzianità. Anche a tale proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), evidenziando come la relazione tecnica dovrebbe chiarire con esattezza la platea dei destinatari del provvedimento in esame al fine di predisporre la necessaria quantificazione. Osserva quindi come la questione della finestra specifica per il personale della scuola evidenziata dal relatore sia decisiva per una corretta quantificazione degli oneri.

Maino MARCHI (PD), nel concordare con la richiesta di relazione tecnica, rileva che la medesima dovrebbe essere trasmessa in tempo utile al fine di licenziare il testo prima della pausa estiva. Rileva come occorra modificare le norme vigenti sulla finestra, al fine di tenere conto delle specificità del personale della scuola e garantire la continuità dell'anno scolastico. Richiama quindi il lavoro svolto nella precedente legislatura insieme alla XI Commissione al fine di addivenire ad una

individuazione certa della platea dei soggetti cosiddetti esodati. In proposito, ricorda come in una recente relazione dell'INPS si evinca che i risparmi attesi dalla riforma Fornero ammonterebbero a 80 miliardi di euro nel 2021, mentre nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 201 del 2011 si stimavano effetti positivi per soli 45 miliardi nel 2019. Chiede quindi al Governo di chiarire se tali dati siano comunque coerenti o se non vi sia stata una sottostima degli effetti finanziari positivi attraverso la quale si potrebbero, a suo avviso, individuare coperture per risolvere la questione degli esodati.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel concordare con le osservazioni svolte, rileva come la copertura finanziaria prevista dal provvedimento rischi di non essere effettiva e di produrre al contrario una riduzione di gettito. Sottolinea inoltre la necessità di tenere conto della specificità del settore della scuola e di conciliare l'esigenza della riforma pensionistica con quella di garantire la continuità dell'anno scolastico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel rilevare come il tema posto dall'onorevole Marchi sia molto importante, concorda anche sulla necessità di svolgere una riflessione sulle coperture che saranno utilizzate per il provvedimento in esame, anche attingendo ad altri capitoli di bilancio, senza innalzare la pressione fiscale. Ritiene opportuno, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame del provvedimento, richiedere la relazione tecnica al Governo. Tale relazione dovrebbe essere predisposta entro giovedì 1° agosto 2013 ed essere articolata in modo da evidenziare: i beneficiari che maturerebbero i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e comunque dopo il 31 dicembre 2011, vale a dire dal 1° gennaio al 31 agosto 2012; i beneficiari che maturerebbero i medesimi requisiti nel corso della restante parte del 2012, ossia dal 1° set-

tembre fino alla fine dell'anno; l'onere unitario medio imputabile a ciascun beneficiario, da un lato, evidenziando la componente dovuta al trattamento pensionistico e quella dovuta a titolo di indennità di fine servizio, dall'altro, precisando a quale finestra utile per la cessazione dal servizio si debba fare riferimento ai fini del calcolo degli oneri.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 entro giovedì 1° agosto 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Testo unificato C. 1239 e abb.**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per l'attuazione sul piano nazionale del Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* - ATT) non vi è necessità di alcun adeguamento del quadro normativo interno, poiché le discipline italiana ed europea si contraddistinguono per un maggior livello di avanzamento rispetto a quella approvate in ambito ONU.

Da ciò deriva che tutte le attività che l'ATT pone in capo agli Stati parte sono già correntemente svolte. Infatti è operativa in Italia l'Autorità nazionale - UAMA (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento), istituita dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Le competenze dell'Autorità nazionale - UAMA sono state da ultimo implementate con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, con cui si è data attuazione sul piano interno, tra le altre, alla direttiva 2009/43/CE sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario.

L'Autorità nazionale - UAMA, in particolare, svolge già attualmente le attività di regolazione dell'esportazione di munizioni (articolo 3) e di parti e componenti (articolo 4); gestisce il sistema e la lista nazionale di controllo (articolo 5); gestisce i sistemi di scambio di informazioni (articoli 8 e 11); tiene i registri per le autorizzazioni e le esportazioni (articolo 12); svolge attività di cooperazione ed assistenza, anche tramite scambio di informazioni, in sede multilaterale e bilaterale (articoli 15 e 16).

Pertanto dalle attività suesposte non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché esse sono già

attualmente svolte e continueranno ad essere svolte dall'Autorità nazionale - UAMA con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'istituzione di un punto di contatto nazionale (articolo 5, comma 6), esso sarà identificato nell'Autorità nazionale - UAMA, unica struttura abilitata a livello nazionale allo svolgimento di tale tipo di attività. Anche a tali adempimenti l'Autorità nazionale - UAMA provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'attività di assistenza internazionale prevede altresì, all'articolo 16, comma 3, l'istituzione di un fondo di assistenza per l'implementazione dell'ATT.

Si tratta di un fondo meramente « volontario », a cui gli Stati parte sono semplicemente « incoraggiati » a partecipare.

L'Italia non erogherà contributi in favore di tale fondo, ma concretizzerà la propria attività di assistenza con la messa a disposizione degli Stati interessati del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, il cui valore è internazionalmente riconosciuto a fronte dell'ultra-ventennale operatività nel settore, senza che da tale attività derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla Conferenza degli Stati parte di cui all'articolo 17, si fa presente che la partecipazione sarà garantita, come di prassi per tutte le riunioni del sistema ONU, dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana all'ONU, senza spese di missione a carico dell'erario.

Relativamente alla previsione di cui all'articolo 17, comma 3, l'istituzione di organi sussidiari costituisce una mera eventualità e i relativi costi saranno ricompresi nel budget fissato per il Segretariato che verrà istituito ai sensi dell'articolo 18.

Per quanto concerne l'istituzione del Segretariato di cui all'articolo 18, non è preventivamente determinabile l'esatto momento della sua effettiva costituzione, prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, che a sua volta si realizzerà dopo 90 giorni dal deposito della cinquantesima ratifica.

Il Segretariato non sarà pertanto operativo prima del 2015.

Per quanto concerne il budget finanziario per il suo funzionamento, esso verrà determinato nelle future riunioni della Conferenza delle Parti, come stabilito dall'articolo 17, comma 3.

Sulla scorta di analoghi precedenti relativi ad altre Organizzazioni internazionali, anche rientranti nel sistema ONU, si ritiene che il budget massimo del Segretariato non supererà la cifra di un milione di euro annui: in tale cifra saranno ricompresi tutti i costi relativi al suo funzionamento, ivi inclusi i costi per il personale, per le attività del Segretariato e per l'eventuale costituzione e localizzazione di una nuova sede.

Con la ratifica del Trattato, l'Italia si impegna pertanto a corrispondere annualmente un contributo al predetto Organismo. Il suo ammontare verrà determinato in base alla scala di contribuzione al bilancio ordinario dell'ONU.

Tenendo presente che attualmente il contributo dell'Italia al bilancio ordinario dell'ONU è nella misura del 4,4 per cento, ne discende che il contributo a carico dell'Italia sarà nell'ordine di 44.000 euro annui.

Tuttavia, considerando che la predetta scala di contribuzione è soggetta a revisione triennale e che i contributi ONU, vengono erogati in valuta straniera (USD), suscettibile quindi di variazioni dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio, il contributo italiano è determinabile in 50.000 euro annui. Tale cifra va intesa come tetto massimo di spesa annuo.

Per quanto concerne la partecipazione ai lavori del Segretariato, analogamente a quanto avverrà per la Conferenza delle Parti, essa sarà garantita dal personale in servizio presso la Rappresentanza italiana all'ONU, senza spese di missione a carico dell'erario.

Dal disegno di legge in oggetto, pertanto, discendono oneri a carico del bilancio dello Stato per un ammontare massimo di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

È stato esaminato il dossier degli Uffici bilancio della Camera relativo al provvedimento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della 5^a Commissione permanente del 25 luglio 2013.

Al riguardo, nel ribadire quanto espresso con la nota n. 62700 del 23 luglio scorso, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Gli Uffici bilancio, dopo avere rilevato che il provvedimento è privo di relazione tecnica, osservano che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale, determinando l'esigenza che le stesse siano corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. In particolare, il dossier rileva che, al fine di verificare l'impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla « riforma Fornero ».

Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio circa la necessità di acquisire dal competente Ministero del lavoro la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Il dossier degli Uffici bilancio rileva inoltre la necessità, al fine della definizione della platea dei potenziali beneficiari e della valutazione dei conseguenti oneri, di chiarire se il beneficio debba essere riconosciuto soltanto a coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla norma-

tiva previgente alla riforma pensionistica entro l'anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, in relazione alla citazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Al riguardo, si fa presente che il testo della proposta di legge in oggetto, riferendosi all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, che stabilisce la data del pensionamento sulla base dei requisiti posseduti al termine dell'anno solare, include nella deroga non solo i dipendenti che hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, ma anche quelli che lo hanno maturato nel corso del successivo anno scolastico 2012/2013, tra i mesi di settembre e dicembre 2012. In sostanza, con la proposta di legge in oggetto, il termine generale della maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2011, previsto per l'applicazione dei requisiti previgenti alla cosiddetta « riforma Fornero », verrebbe spostato, per i soli lavoratori del comparto scuola, al 31 dicembre 2012 (quindi non al termine dell'anno scolastico, ma sempre al termine dell'anno solare). Ciò appare in controtendenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 20-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo ai requisiti di accesso al pensionamento dei docenti la posizione di soprannumero che ha fissato la data per la maturazione dei requisiti previgenti al 31 agosto 2012. Inoltre, non si può non rile-

vare che tale previsione oltre a determinare sensibili effetti di incremento degli oneri, risulta anche fortemente scorretta sul piano sistematico, accentuando quindi le disparità di trattamento con i lavoratori degli altri comparti.

Inoltre, il dossier degli Uffici bilancio richiede chiarimenti a proposito la decorrenza dell'accesso alla pensione, rilevando la necessità di precisare se la finestra utile sia quella dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012.

Al riguardo, si fa presente che, sulla base del testo della proposta di legge in oggetto, nonché di quanto previsto dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, con il riconoscimento del diritto al pensionamento con i requisiti previgenti alla riforma per i dipendenti che li hanno maturati entro il 2012, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe fissata alla data del 1° settembre 2013.

Gli Uffici bilancio richiedono chiarimenti sulla possibilità che siano ipotizzabili «effetti emulativi» nell'ambito del pubblico impiego, volti all'ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, si fa presente che, a parere di questo Dipartimento, il beneficio previsto dalla proposta di legge in oggetto appare fortemente asistemico e foriero di possibili effetti emulativi. Ciò in quanto è necessario tenere presente la circostanza che i lavoratori interessati, secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, non avrebbero in ogni caso avuto diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico il 1° settembre del 2012. Infatti, i trattamenti pensionistici dei medesimi lavoratori, secondo la normativa previgente alla cosiddetta «riforma Fornero», sarebbero stati erogati a decorrere dal 1° settembre 2013, in quanto l'articolo 1, comma 21, dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha modificato l'articolo 59, comma 9, dalla

legge n. 449 del 1997, prevedendo che la cessazione dal servizio avvenga il 1° settembre dell'anno successivo all'anno solare di maturazione del requisiti, estendendo di fatto anche per i lavoratori del comparto scuola il posticipo di 12 mesi della decorrenza del pensionamento come per la generalità dei lavoratori, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con ciò uniformando la disciplina di accesso dei lavoratori del settore dalla scuola a quella di tutti i lavoratori pubblici o privati; come per tutti gli altri dipendenti, quindi, la finestra di uscita per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel corso del 2012 era stata fissata dalla normativa previgente nell'anno 2013. In tali termini, per quanto di competenza, questo Dipartimento non può non rilevare che l'estensione della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per il solo settore della scuola a lavoratori che maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, comporterebbe un'ingiustificata disparità con i restanti lavoratori, per i quali era prevista, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, la «finestra» di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per i quali l'applicazione del previgente regime (con i relativi requisiti) è mantenuta limitatamente a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Né, d'altra parte, tale estensione della salvaguardia si giustificherebbe in relazione a specifiche situazioni di difficoltà del mercato del lavoro (come per i cosiddetti lavoratori salvaguardati) trattandosi comunque di soggetti che non sono senza stipendio e senza pensione, ma hanno comunque la certezza del mantenimento del posto di lavoro. Conseguentemente, ne potrebbero derivare richieste emulative da parte di altre categorie di lavoratori, con compromissione degli obiettivi finanziari della riforma pensionistica, e del processo di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del

2011), nonché con quanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.

Il dossier rileva che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2), che non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di fine servizio.

Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio in merito al fatto che gli effetti dell'anticipo dell'erogazione del TFS vanno considerati puntualmente, e correttamente contabilizzati come maggiore spesa negli anni in cui si verifica una maggiore erogazione e minore spesa in caso contrario. Peraltro, ferma restando la necessità che il Ministero del lavoro predisponga la relazione tecnica, si segnala che il medesimo Ministero ha trasmesso uno studio del Coordinamento statistico-attuariale dell'INPS, che valuta una platea di circa 9.000 soggetti beneficiari, da cui consegue un onere complessivo, per anticipo dell'erogazione dei trattamenti di pensione e di fine servizio, valutato in 78 milioni di euro nel 2013, 236 milioni nel 2014, 844 milioni nel 2015, 163 milioni nel 2016 e 115 milioni nel 2017. In tali termini, la copertura prevista dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto risulta ampiamente insufficiente.

Gli Uffici bilancio richiedono l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura, e in particolare in merito all'effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, in quanto le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool

etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendite.

Al riguardo, sul criterio di copertura proposto, si esprime parere contrario, in quanto lo stesso, incrementando in modo consistente la tassazione sugli alcolici determina, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno contrabbandiero. Inoltre, l'introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale rende certamente più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della scesa prevista dal *fiscal compact* recentemente ratificato dal Parlamento richiedendo, a tal fine, l'individuazione di corrispondenti misure compensative sul versante della spesa, e non delle entrate, del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.

Infine, gli Uffici bilancio richiedono l'avviso del Governo in merito alla necessità dell'introduzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa.

Al riguardo, si conviene con gli Uffici bilancio, trattandosi di disposizioni che determinano l'estensione di diritti soggettivi a favore dei beneficiari, della necessità della predisposizione della prescritta clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'ordine dei lavori	81
Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	81

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato, e emendamenti (Relazione e parere su emendamenti alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	82
AVVERTENZA	108

INDAGINE CONOSCITIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere all'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, alla deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali, quindi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1326, recante delega al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, il disegno di legge C. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa

con il Presidente della Camera in merito alla proroga di tre mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali, attualmente fissato al 30 luglio prossimo.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato, e emendamenti.

(Relazione e parere su emendamenti alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1326, approvato dal Senato recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, del disegno C. 1327, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione esaminerà inoltre gli emendamenti, trasmessi dalla XIV Commissione, riferiti a parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.

Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Ricorda inoltre che l'esame congiunto dei provvedimenti si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame può procedersi congiuntamente.

Sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le

Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente come i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013, approvati in prima lettura dal Senato, rappresentino i due nuovi strumenti di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene:

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nel caso specifico segnala che, a seguito della mancata approvazione nella scorsa Legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, mentre le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.

Passando all'analisi dei singoli provvedimenti, il disegno di legge C. 1326, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e le direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Come previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea il Governo ha inoltre dato conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e ha fornito

dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).

Passando ad illustrare il contenuto generale dell'articolato:

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega di durata biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;

L'articolo 3 detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*) relativa alle emissioni industriali;

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio;

l'articolo 5, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

l'articolo 6 detta tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria);

l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta;

l'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

l'articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto;

l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria (regolamento CE 2173/2005 e regolamento CE 995/2010) relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname;

l'articolo 11 reca una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento;

l'articolo 12 stabilisce principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi;

l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9, comma 1, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011, di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché a seguito delle modifiche apportate a tale ultima direttiva dalle direttive elencate nell'Allegato C al disegno di legge, delega il Governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi con cui conformare la vigente normativa in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea.

Al riguardo ricorda che il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone l'obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA. La direttiva 2006/112/CE ha stabilito infatti norme in materia di IVA che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri.

Il regolamento fornisce, in particolare, chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Le sue disposizioni hanno trovato attuazione a partire dal 1° luglio 2011.

Il regolamento n. 282/2011, di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale senza necessità di recepimento, si inserisce in un contesto di crescente utilizzo dello strumento del regolamento UE nella materia dell'IVA, per perseguire una maggiore uniformità del sistema in tutta l'Unione europea; ciò dovrebbe portare, in futuro, l'Unione europea a regolare con un livello di dettaglio maggiore taluni aspetti dell'amministrazione dell'imposta, attualmente disciplinati, in maniera non sempre uniforme, dalle normative dei 27 Stati membri.

In tale contesto la norma di delega è finalizzata a superare taluni problemi, insorti con l'entrata in vigore del regolamento n. 282/2011, relativi ad alcune disposizioni nazionali, che sono divenute o inapplicabili (perché in contrasto con il regolamento) ovvero di difficile applicazione/interpretazione (poiché si coordinerebbero male con il medesimo regolamento).

Il comma 2 individua i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che questi siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di carattere generale individuati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Inoltre, limitatamente alle materie trattate dal citato regolamento n. 282/2011, per l'adozione dei decreti legislativi sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi:

l'abrogazione delle disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 282/2011;

la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che, ai fini del rispetto del secondo criterio direttivo appena citato, occorre tener conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari ca-

tegorie di soggetti da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.

In merito ricorda che i commi da 488 a 490 dell'articolo 3 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) hanno modificato, per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento, anziché del 4 per cento, qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando, per queste ultime, la possibilità di usufruire del più favorevole regime delle ONLUS.

Segnala altresì come la norma di delega di cui all'articolo 9 intervenga su una materia sulla quale anche le proposte di legge C. 282 e C. 1122, recanti delega al Governo per la revisione del sistema fiscale statale, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, prevedono specifici criteri direttivi. In particolare, le citate proposte di legge prevedono la razionalizzazione dei sistemi speciali IVA in funzione della particolarità dei settori interessati e l'attuazione del regime del gruppo previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, individuando a tal fine ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Ricorda in merito che con la direttiva 2011/61/UE (inserita nell'Allegato B) sono state inquadrate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i quali sono definiti come organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti d'investimento, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a benefi-

cio di tali investitori e che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari: vale a dire i fondi diversi da quelli già regolati a livello comunitario (i «fondi armonizzati», cosiddetti UCITS ovvero OI-CVM, e i fondi pensione). Il gestore è invece definito come la persona giuridica che esercita abitualmente l'attività di gestione di uno o più fondi di investimento alternativi.

Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Il comma 1 dell'articolo elenca i principi e criteri direttivi di delega ulteriori rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, prevedendo sostanzialmente una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) in cui è contenuta la disciplina dei fondi di investimento, al fine di consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FAI in Italia.

In particolare, ai sensi della lettera *a*) del comma 1 il Governo deve apportare al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì, il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria, nonché l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

La lettera *b*) prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire: che una società di gestione del risparmio (SGR) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari; che

una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.

Ai sensi della lettera *c*) sono apportate al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi. Si prevede che tali modifiche debbano anche garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.

La lettera *d*) prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti l'attività della società depositaria, nonché la responsabilità della stessa società depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.

La lettera *e*) modifica il TUF al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento, mentre la lettera *f*) attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Ai sensi della lettera *g*) il TUF andrà modificato, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti.

In base alla lettera *h*) si dovrà invece procedere alla ridefinizione della disciplina concernente l'offerta in Italia di

quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.

La lettera *i)* prevede l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori: a tal fine viene prescritto l'adeguamento della disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.

La lettera *l)* concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo che in tale ipotesi i fondi siano soggetti, a garanzia dell'investitore, a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali.

Ai sensi della lettera *m)* dovranno essere previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari. La lettera *n)* stabilisce invece che al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva si provveda anche alla ridefinizione della disciplina degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento, nonché del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.

La lettera *o)* stabilisce di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti, mentre la lettera *p)* prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati, ricorda preliminarmente che le direttive di cui all'Allegato A sono recepite dal Governo senza che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposte al parere parlamentare, quelle di cui all'Allegato B sono sottoposte a parere parlamentare, mentre le direttive nell'Allegato C sono elencate le direttive che hanno modificato la direttiva 2006/

112/CE, in relazione alle quali l'articolo 9 conferisce una specifica delega al Governo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, nell'Allegato A è contenuta la direttiva 2010/23/UE, che introduce un nuovo articolo 199-*bis* alla direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, in forza di tale previsione, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai *considerando* della direttiva, l'obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.

Quanto all'Allegato B, la direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito alla pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti; alla validità degli obblighi della società; alle ipotesi di nullità della società.

La direttiva 2009/102/CE abroga invece la dodicesima direttiva 89/667/CEE, codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai *considerando* della direttiva, l'obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che

sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Con la direttiva 2011/16/CE sono state adottate nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, la nuova direttiva mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come *trust*, fondazioni e fondi di investimento, ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

Al riguardo segnala come il 4 febbraio 2013 la Commissione europea abbia inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE, il cui termine di recepimento scadeva il 1° gennaio 2013.

La direttiva 2011/61/UE, per il cui recepimento l'articolo 12 detta specifici principi e criteri direttivi di delega, mira a disciplinare le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), con l'obiettivo di creare per essi un mercato interno, stabilendo un quadro normativo armonizzato.

La direttiva 2011/76/UE, già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (disegno di legge C. 4623, approvato dalla sola Camera il 2 febbraio 2012 e non approvato dal Senato a causa della conclusione della Legislatura), modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette), riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi o dei diritti di utenza al fine di coprire i « costi esterni » (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico) o gli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura).

La direttiva 2011/89/UE del 16 novembre 2011 modifica le direttive 98/78/CE (relativa alla vigilanza supplementare sulle

imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo), 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario) 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) e 2009/138/CE (in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, solvibilità II), relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

L'allegato C contiene una serie di rettifiche ad alcune direttive in materia di IVA (direttiva 2006/112/CE, direttiva 2008/8/CE, direttiva 2008/9/CE, direttiva 2009/162/UE, direttiva 2010/45/UE) consistenti in un intervento di natura lessicale volto a modificare il concetto di « domicilio » ai fini IVA in « indirizzo permanente », adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011.

In particolare l'articolo 12 del Regolamento prevede che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per « indirizzo permanente » di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà. A tal fine la rettifica sostituisce ove presente nel testo delle direttive l'espressione « domicilio » con quella di « indirizzo permanente ».

Passando quindi al disegno di legge C. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, il provvedimento consta, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, di 34 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione euro-

pea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

A tale proposito rammenta che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU *pilot* – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2053.

L'articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l'obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

L'articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti « tutto compreso », sollevati dalla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094.

L'articolo 5 novella gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 96 del 2001 (che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria) al fine di rimediare al non corretto recepimento della direttiva 98/5/CE, eliminando in particolare il vincolo che l'avvocato stabilito in Italia possa socio di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.

L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza, novellando l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai « Paesi terzi ».

L'articolo 7 estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria. Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC.

L'articolo 9, attraverso una serie di novelle al decreto-legge n. 167 del 1990, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di

rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU. Le contestazioni riguardano l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

L'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare. La soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, allo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), in relazione al caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

L'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva

2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il decreto legislativo n. 25 del 2007. Le norme citate disciplinano le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale.

L'articolo 13, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/4009, amplia la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1° gennaio 2012

L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.

L'articolo 16 reca norme intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Tali norme si rendono necessarie in quanto il regolamento abroga, a decorrere dall'11 luglio 2013, la direttiva 76/768/

CEE, con la conseguenza che non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, recata dalla legge n. 713 del 1986.

L'articolo 17 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/4583.

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 e l'articolo 10 della direttiva.

L'articolo 19 modifica il decreto legislativo n. 49 del 2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

L'articolo 20 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/21/CE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospe-

zione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.

L'articolo 21 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte a porre rimedio alla messa in mora da parte della Commissione europea per la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.

L'articolo 22 novella il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE.

L'articolo 23 intende dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.

L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambien-

tale (cosiddetto Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del medesimo decreto legislativo alla direttiva 2004/35/CE.

L'articolo 26 dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131), con la quale è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo.

L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la

violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

L'articolo 28 modifica gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per adeguarne il contenuto alla direttiva 2004/49/CE, il cui non corretto recepimento è stato contestato all'Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica, l'attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Organismo di indagine del Ministero dei trasporti nei confronti dell'Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto di collaborazione tra le due autorità.

L'articolo 29 apporta modifiche al decreto legislativo n. 8 del 2010, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

L'articolo 30 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea sui tempi dell'esame delle domande di asilo nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2189. La modifica attribuisce al Governo la facoltà di istituire ulteriori sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, fino a un numero massimo di dieci, per far fronte a eccezionali incrementi delle domande di asilo connessi all'andamento dei flussi migratori.

L'articolo 31, in relazione al caso EU Pilot 4176/12/MOVE, istituisce nell'ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della

Decisione 2009/750/CE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.

L'articolo 32 attenua il carattere pre-cettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori. La disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione 2012/2138, in cui la Commissione europea ha contestato la disposizione che impone all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, privando l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetto EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 8 sostituisce il comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente la tassazione di aeromobili privati e specificamente l'applicazione dell'imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata – anche non continuativa – superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi.

Per effetto delle modifiche recate dall'articolo 8, il periodo di sosta nel territorio italiano che comporta l'applicazione dell'imposta si estende sino ad un periodo, anche non continuativo, superiore a sei

mesi nell'arco di dodici mesi (anziché ad un periodo di oltre 45 giorni in via continuativa, come previsto dalla norma vigente).

La norma è volta ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.

Secondo la Commissione europea, la formulazione del comma 14-*bis* citato violerebbe in particolare l'articolo 3 della predetta direttiva, in cui viene concessa una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni, tra gli altri, degli aerei da turismo.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, con la norma in esame viene elevato il presupposto impositivo a sei mesi, prescrivendo l'applicazione dell'imposta solo al superamento di detto limite.

La novella, peraltro, specifica che:

l'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi viene superato;

superato tale limite, (se la sosta si protrae per un periodo inferiore all'anno) l'imposta è pari ad un dodicesimo di quanto stabilito al comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio italiano.

Analogamente a quanto già previsto dalla vigente formulazione della norma, si prevede altresì che:

l'imposta debba essere corrisposta prima del rientro del velivolo nel territorio estero;

l'imposta non è dovuta dagli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari, e da quelli indicati nel comma 14.

L'articolo 9, al comma 1, con una serie di novelle al decreto-legge n. 167 del 1990 che ne sostituiscono gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale.

In particolare, la lettera *a*), sostituendo l'articolo 1 del decreto-legge n. 167, introduce obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento. In particolare, rispetto alla disciplina ora vigente, la quale prevede che tali intermediari mantengano evidenza dei trasferimenti di importo superiore a 10.000 euro, e che i relativi dati sono tenuti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni, la nuova disciplina stabilisce la trasmissione all'Agenzia delle entrate, e la disponibilità da parte della Guardia di Finanza, dei dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro.

La lettera *b*), sostituendo l'articolo 2 del decreto-legge n. 167, interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti, eliminando l'obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi per i trasferimenti di importo superiore a 10.000 euro, e consentendo invece all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere.

La lettera *c*), sostituendo l'articolo 4 del decreto-legge n. 167, prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia: in tal caso si stabilisce l'obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi, salvo il caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e i relativi flussi finanziari o redditi siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dai medesimi intermediari. Rispetto alla disciplina ora vigente si estende l'obbligo di dichiarazione anche ai titolari effettivi dell'investimento, se diversi dai possessori diretti, si elimina il limite di valore di 10.000 euro,

si sopprime l'obbligo di dichiarazione per i trasferimenti che hanno interessato gli investimenti all'estero e si specifica l'obbligo di assoggettamento a ritenuta o a imposta sostitutiva dei redditi derivanti dai medesimi investimenti, ad opera degli intermediari che li hanno in gestione, custodia o amministrazione.

La lettera *d*), sostituendo l'articolo 5 del decreto-legge n. 167, prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate, ovvero dal 3 al 25 per cento dell'importo dell'operazione, nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione, aumentata a una misura compresa tra il 6 ed il 30 per cento per gli investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Rispetto alla disciplina ora vigente si riducono gli importi delle sanzioni.

La lettera *e*), sostituendo l'articolo 6 del decreto-legge n. 167, interviene in materia di tassazione presuntiva, prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, salvo che la percezione dei redditi non avvenga in un periodo d'imposta successivo o che le attività non siano produttive. A tale ultimo riguarda si stabilisce che la prova di tali circostanze deve essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio delle imposte. Rispetto alla disciplina ora vigente si estende la portata della previsione, che finora si riferisce solo a somme di denaro, certificati o titoli, si elimina il termine temporale di 60 giorni entro il quale il contribuente deve fornire prova contraria di tale presunzione e si sostituisce il riferimento al tasso ufficiale medio di sconto con quello al tasso ufficiale di riferimento.

In merito alle predette modifiche al decreto-legge n. 167 del 1990 segnala come, l'8 settembre 2011, i servizi della Commissione europea abbiano avviato una

procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11), chiedendo chiarimenti circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, laddove è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

In particolare, la Commissione europea chiede di indicare le ragioni di interesse generale che giustificerebbero – in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia fiscale) – l'obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenute in un altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, la Commissione osserva che l'inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 167 con riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all'estero, comporta una sanzione non correlata all'effettiva esistenza di redditi non dichiarati, e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi investimenti in Italia. In questo quadro, la Commissione chiede alle autorità italiane di indicare quali ragioni giustificano l'applicazione, in caso di mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito in Italia), di un regime sanzionatorio (fino al 50 per cento dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dalla violazione di obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.

Il comma 2, integrando l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 2008 stabilisce che le informazioni raccolte dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di Finanza attraverso scambi con le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza ammini-

strativa in materia di attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di frode o di attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità europea, sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, con modalità stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).

L'articolo 10, comma 1 abroga la disposizione, recata dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 448 del 2001, che consente ai comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di avvalersi degli stessi concessionari anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari, senza l'indicazione di una nuova gara.

La soppressione si rende necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT, in quanto la medesima Commissione ritiene che tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

Il comma 2 si occupa della sorte degli affidamenti già in essere all'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo che i contratti di affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge, effettuati ai sensi della norma soppressa dal comma 1, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge; resta ferma comunque, se anteriore, la data di scadenza dei contratti.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, per gli affidamenti in essere la Commissione europea si sarebbe infatti mostrata disponibile ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le necessarie procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti delle attività di riscossione non previste nei contratti originari con le società concessionarie.

Ricorda al riguardo che, da ultimo, l'articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha prorogato – al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetti EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Ricorda in merito che con il regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – *European Market Infrastructure Regulation* (Regolamento EMIR), è stata individuata una cornice europea comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ridurre i rischi sistemici che vi sono connessi.

In modo particolare, il predetto regolamento intende regolamentare i derivati « OTC » (*over-the-counter*, cioè negoziati singolarmente tra le due controparti e non scambiati su mercati regolamentati), con una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di sicurezza delle tran-

sazioni. A tal fine sono previsti una serie di obblighi di legge, requisiti organizzativi, norme di comportamento e requisiti prudenziali ai quali devono sottostare le controparti per assicurare una corretta gestione dei rischi e la solidità finanziaria delle operazioni, la cui effettiva entrata in vigore è prevista secondo un calendario che prevede varie scadenze in maniera scaglionata.

In tale contesto l'articolo 33 dà attuazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 648/2012, recando, al comma 1, una serie di modifiche e integrazioni al TUF, finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 novella l'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo la definizione di « controparti centrali » la quale indica una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

La lettera *b)* novella l'articolo 4, comma 5, lettera *c)*, del TUF, dedicato alla collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, al fine di prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB possano scambiare informazioni con gli organismi preposti sia alla compensazione che alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati, in coerenza con il regolamento.

Analoga modifica viene apportata dalla lettera *e)* all'articolo 62, comma 3, lettera *e)*, del TUF, concernente il regolamento del mercato.

La lettera *c)* introduce nel TUF un nuovo articolo 4-*quater*, al fine di individuare le autorità competenti ai sensi del regolamento n. 648/2012.

La lettera *d)* sostituisce il punto 3) della lettera *d)* del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del TUF, concernente la vigilanza regolamentare, adeguando in particolare la definizione di controparti qualificate, sulla scorta della nozione prevista dal regolamento di controparti centrali.

La lettera *f*) interviene all'articolo 69 del TUF, dedicato alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, prevedendo sostanzialmente che la Banca d'Italia disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione (in luogo del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda) delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati.

La lettera *g*) introduce nel TUF un nuovo articolo 69-*bis*, diretto a disciplinare la procedura di autorizzazione e l'attività di vigilanza sulle controparti centrali.

La lettera *h*) sostituisce l'articolo 70 del TUF, concernente le garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale, stabilendo in sostanza che i margini e le prestazioni di garanzia acquisite dalle controparti centrali non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del gestore della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.

La lettera *i*) modifica l'articolo 70-*bis* del TUF, concernente l'accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, prevedendo – a fini di coordinamento con quanto previsto dal regolamento – la possibilità per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate di accedere alle controparti centrali.

Analogamente, a fini di coordinamento con il regolamento in relazione alle controparti centrali:

la lettera *l*) reca modifiche all'articolo 70-*ter* del TUF, dedicato agli accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione;

la lettera *m*) reca modifiche all'articolo 72 del TUF, relativo alla disciplina delle insolvenze di mercato.

Con la lettera *n*) viene novellato l'articolo 77 del TUF, concernente la vigilanza

sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione, sopprimendo in particolare il riferimento alla vigilanza sui sistemi indicati dall'articolo 70 (come novellato dalla lettera *h*) sopra riportata).

La lettera *o*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 77-*bis* del TUF, dedicato ai sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applichino i commi 1 e 2 dell'articolo 70-*ter* sugli accordi fra sistemi di garanzia.

Con la lettera *p*), recante modifiche all'articolo 166 del TUF in materia di abusivismo, viene estesa la sanzione prevista in tale norma (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 4.130 euro a 10.329 euro) a chiunque eserciti il ruolo di controparte centrale, previsto dal regolamento, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.

La lettera *q*) modifica l'articolo 190, comma 2, lettera *d*), del TUF, relativo ad altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, sopprimendo il riferimento ivi contenuto all'articolo 70 (come riformulato dal provvedimento).

La lettera *r*) inserisce nel TUF un nuovo articolo 193-*quater*, specificamente dedicato alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento n. 648/2012.

Il comma 2 reca una norma transitoria secondo cui le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB il 22 febbraio 2008 continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 648 del 2012. Analogamente, l'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del TUF.

Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia diretta a specificare come dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti susseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala inoltre come la Commissione politiche dell'Unione europea abbia trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione Finanze, quattro proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1327, afferenti ad aspetti di competenza della stessa Commissione Finanze.

In particolare, l'emendamento Ruocco 8.1, interviene sul nuovo comma 14-*bis* dell'articolo 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo da 12 a 14 mesi il lasso temporale di riferimento entro il quale deve verificarsi la permanenza sul territorio italiano, superiore a sei mesi, che costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sugli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico dell'ENAC istituita dal comma 11 del predetto articolo 16. In tal modo si amplia l'ambito di applicazione dell'imposta.

In merito a tale proposta rileva l'opportunità di valutare se essa non si ponga in contraddizione con la norma europea che è alla base della correzione disposta dall'articolo 8, in quanto, come ricordato in precedenza, l'articolo 3 della predetta direttiva 83/182/CEE, il quale prevede una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni degli aerei da turismo.

L'emendamento Ruocco 9.1, modifica invece il nuovo articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, introducendo l'obbligo, per gli intermediari finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi

di pagamento, di conservare per dieci anni « anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro ».

In merito alla formulazione della proposta emendativa segnala come essa sia formulata in termini non del tutto chiari, in quanto si sarebbe dovuto più propriamente far riferimento alla conservazione dei dati relativi alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

Gli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 32.02 e Lorefice 32.03, modificano l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il codice delle pari opportunità, al fine di prevedere che, per i contratti assicurativi stipulati per la prima volta a decorrere dal 21 dicembre 2012, il genere sessuale non può determinare differenze nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative, ovvero di altri servizi finanziari. Parimenti si prevede che i costi inerenti alla gravidanza ed alla maternità non possano determinare differenze nel calcolo dei premi o nelle prestazioni individuali.

La Commissione è chiamata, altresì, ad esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII n. 1), la quale è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

In sostanza, a differenza della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (già esaminata dalla Commissione Finanze, relativamente al 2013 nelle scorse settimane) – la quale indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e

delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Passando al contenuto della Relazione, essa si articola in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti.

La Parte prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre sezioni (relative, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La Parte seconda illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La Parte terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata a sua volta in tre sezioni, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La Parte quarta, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

Passando ai singoli aspetti di merito della Relazione, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, la Premessa evidenzia come il dibattito sul rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione, si sia articolato su quattro assi portanti: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario – cosiddetta Unione bancaria; nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio;

integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale.

In tale contesto la Parte prima segnala come l'asse relativo all'Unione bancaria sia quello che ha compiuto progressi sostanziali più rilevanti, in quanto il Consiglio ECOFIN del dicembre 2012 ha raggiunto un'intesa per la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria, in virtù del quale alla Banca centrale europea è affidato il compito di garantire la supervisione diretta delle banche della zona euro, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, seppure in modo differenziato in base alla dimensione patrimoniale dei singoli istituti. Gli Stati membri non appartenenti all'area Euro che intendono partecipare al meccanismo potranno aderirvi sulla base di specifici accordi di cooperazione. Nel 2013 saranno definite le modalità attuative di dettaglio.

Il negoziato in materia, che è stato particolarmente serrato e ha costituito un passaggio molto delicato degli ultimi mesi del 2012, è stato seguito con la massima dal Governo italiano, nella convinzione che il Meccanismo unico di vigilanza bancaria costituisca una priorità immediata, al fine di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e di realizzare un passo avanti di rilievo sistemico sia sotto il profilo della stabilità finanziaria sia sotto quello della tutela del risparmio. Inoltre la Relazione evidenzia come la definizione del Meccanismo unico di vigilanza costituisca il presupposto per l'operatività del Meccanismo europeo di stabilità, che potrà ricapitalizzare direttamente le banche e che potrà a sua volta avere un impatto significativo per la stabilizzazione dell'area Euro.

Ancora con riferimento alle tematiche generali afferenti alla cornice fiscale in cui deve svolgersi l'azione della UE e dei singoli Stati membri, la Relazione segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, del capitolo 5 del Rapporto *Tax reforms in EU Member States* per il 2012, relativo alle sfide che gli Stati membri sono chiamati ad affrontare in mate-

ria. Il documento ha lo scopo di consentire agli Stati membri di scambiare informazioni sulle riforme fiscali correnti, prendendo in particolare considerazione il loro impatto sulla crescita e sull'occupazione. A tale riguardo si sottolinea l'assenza di spazi per ulteriori aumenti della tassazione, e si evidenzia come le due sfide principali siano costituite dalla riduzione del prelievo sul fattore lavoro e dallo spostamento della tassazione in senso anti-distorsivo.

Passando all'analisi delle specifiche politiche di settore, contenute nella Parte seconda, di grande rilievo appare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il capitolo 13, relativo alla politica fiscale.

Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, la Relazione informa in primo luogo in merito all'avanzamento dei negoziati sulla proposta, presentata dalla Commissione europea fin dal novembre 2008, di revisione della direttiva n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, la quale prevede l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo della direttiva, attraverso l'estensione a tipologie di prodotti finanziari equiparabili a forme di investimento, oltre che a tutti i veicoli di investimento collettivo. Per evitare aggiramenti delle norme attuali da parte degli investitori (ad esempio attraverso l'interposizione di entità giuridiche, quali i *trust*, tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo), la proposta prevede inoltre l'estensione del campo di applicazione soggettivo della direttiva. Non sono invece previste modifiche al sistema della ritenuta con aliquota del 35 per cento, applicato da Austria e Lussemburgo e da cinque Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Svizzera).

Connessa alla proposta di modifica della direttiva è il mandato negoziale per la revisione degli accordi con i predetti cinque Paesi terzi, legati all'UE da accordi sulla tassazione del risparmio, che mira ad adeguare le intese esistenti con tali Paesi per assicurare l'equivalenza con le disposizioni contenute nella proposta di modi-

fica della direttiva Risparmio, nonché ai recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa.

A tale riguardo la Relazione evidenzia come la parte italiana abbia chiesto che la rinegoziazione con i Paesi terzi dei precedenti accordi in materia tenga conto dei più recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa e che la base negoziale della Commissione europea per rivedere gli accordi con i Paesi terzi sia coerente con gli esiti del rapporto di *due diligence* sull'applicazione della direttiva con l'introduzione di misure di *enforcement* (vigilanza, controlli e sanzioni), una volta che esse saranno inserite nel testo di modifica della direttiva.

La richiesta italiana è stata parzialmente accolta dalla Presidenza danese, con la previsione che, non appena verrà dato mandato alla Commissione di negoziare con i Paesi terzi, si riaprirà la discussione sul testo di modifica della direttiva per l'inserimento delle misure proposte dall'Italia; parallelamente, le predette integrazioni saranno recepite nella base di negoziato con i Paesi terzi. In ogni caso evidenzia come il *dossier* sia tuttora in fase di stallo, a causa delle riserve che su di esso continuano ad avere Austria e Lussemburgo, i quali si oppongono all'avvio del negoziato con i Paesi terzi da parte della Commissione.

Un ulteriore tema rilevante in materia di fiscalità diretta riguarda il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, rispetto al quale il gruppo di lavoro costituito in materia si è occupato, in particolare, del tema dei disallineamenti tra le normative fiscali dei singoli Stati membri e delle pratiche evasive o elusive che tale disallineamenti potrebbero favorire, ad esempio per quanto riguarda i pagamenti qualificabili come interessi o come dividendi.

Altro tema particolarmente discusso nell'ambito del gruppo è il dialogo con gli Stati terzi: al riguardo la Confederazione elvetica si è dichiarata disposta ad adeguarsi ai principi del Codice di condotta, purché gli Stati membri garantiscano il venir meno di tutte le norme antielusive

che riguardano la Svizzera. Tale richiesta non è stata accolta dal Gruppo e le delegazioni partecipanti, al contrario, hanno mostrato di preferire un approccio più severo verso i Paesi terzi.

Inoltre la Relazione rileva come nel secondo semestre del 2012 si sia concluso l'esame della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), rispetto alla quale la delegazione italiana ha proposto modifiche alla parte concernente la base imponibile comune su alcune disposizioni che, secondo l'attuale formulazione, potrebbero comportare una consistente riduzione del gettito erariale.

Sempre in tema di fiscalità diretta, la Relazione segnala le attività del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (*transfer price*), istituito nel 2002 in seno alla Commissione europea per coordinare e riavvicinare le prassi amministrative vigenti negli Stati membri in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento. Nel corso del 2012, il Forum ha concentrato i propri lavori sul tema degli accordi di contribuzione ai costi per servizi che non generano beni immateriali (CCAs) ed ha prodotto un rapporto che illustra le caratteristiche generali che permettono di stabilire se un CCA destinato alla produzione di servizi è coerente con il principio di libera concorrenza. Il rapporto contiene inoltre una serie di indicazioni in merito agli elementi informativi e documentali che dovrebbero essere messi a disposizione delle amministrazioni fiscali in sede di controllo. Il 19 settembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa ai lavori svolti dal Forum nel periodo dal luglio 2010 al giugno 2012, la quale è stata recepita dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2012, che ha ribadito l'importanza dei lavori svolti dal Forum.

Inoltre la Relazione informa in merito alla discussione sulla proposta di rifusione della Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società, al fine di risolvere talune problematiche

ravvisate nel funzionamento dell'impianto normativo vigente. La proposta, oltre ad introdurre la condizione dell'assoggettamento effettivo ad imposizione in capo al beneficiario ai fini dell'accesso al regime di esenzione, estende l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, ridefinendo il concetto di società consociata in modo da comprendere le partecipazioni indirette e riducendo la soglia di partecipazione dal 25 al 10 per cento. Al riguardo la Relazione evidenzia come l'esame della proposta si sia arrestato per l'opposizione di taluni Stati membri, tra cui l'Italia.

Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta la Relazione evidenzia in primo luogo il dossier relativo al Libro bianco sul futuro dell'IVA, intitolato «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico», il quale costituisce il seguito del Libro verde pubblicato dall'Esecutivo UE nel dicembre 2010, ed intende definire le caratteristiche fondamentali di un futuro sistema europeo dell'IVA capace di generare entrate accrescendo al tempo stesso la competitività dell'Unione, nonché i settori di azione prioritari di intervento nei prossimi anni.

Al riguardo il Governo italiano ha espresso un generale apprezzamento per il programma di azione delineato nel Libro bianco, incentrato su semplificazione, miglioramento dell'efficienza tributaria e recupero del gettito, assumendo una posizione favorevole al mantenimento del sistema di tassazione all'origine, ritenuto più funzionale al mercato interno e più semplice per gli operatori. Inoltre l'Italia è favorevole ad un allargamento della base imponibile IVA attraverso l'eliminazione in tutti gli Stati membri di talune agevolazioni: esenzioni, aliquote ridotte e deroghe.

In merito il Consiglio ECOFIN del 15 maggio 2012 ha indicato che le priorità in materia devono essere:

realizzare un sistema IVA più semplice, semplificando e l'attuale IVA e assicurando l'implementazione del mini sportello unico a partire dal 2015;

rendere più efficiente il sistema IVA, in particolare per quanto attiene alle regole sulle organizzazioni *no profit*, ed alla limitazione delle aliquote ridotte;

rafforzare gli strumenti per incrementare la sicurezza del sistema IVA contro i rischi di frode, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici.

Sempre in materia di IVA la Relazione richiama la proposta di direttiva concernente l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Tale proposta prevede la possibilità per gli Stati membri, di applicare il meccanismo dell'inversione contabile ad ulteriori categorie di beni, particolarmente esposti al rischio di frode, come, ad esempio, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, profumi, computer portatili.

In merito la Relazione evidenzia la posizione critica dell'Italia sull'adozione di tale proposta, la quale rischierebbe di legittimare un meccanismo di *reverse charge* generalizzato.

Ancora in ambito IVA segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva su un meccanismo di reazione rapida alle frodi (MRR), la quale nasce dalla constatazione che i sistemi di frode utilizzati per evadere tale imposta si evolvono velocemente e che la normativa in vigore non fornisce una base giuridica adeguata per adottare efficaci contromisure. In tale contesto la proposta intende snellire la procedura attualmente prevista dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE per ottenere dal Consiglio UE l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga negli ordinamenti nazionali in materia IVA. Al riguardo il Governo italiano ha assunto una posizione favorevole, evidenziando, tuttavia, la sua contrarietà ad un collegamento preferenziale del meccanismo di reazione rapida (MRR) con lo strumento dell'inversione contabile, e richiamando l'opportunità di

cogliere l'occasione per prevedere che il MRR riguardi anche le esigenze connesse alle calamità naturali.

Nel corso del 2012 è stato inoltre approvato il regolamento n. 967 del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento n. 282 del 2011, per quanto riguarda il regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a consumatori finali, al fine di semplificare gli obblighi fiscali per i soggetti passivi, sia UE che extra UE, che effettuano le predette prestazioni di servizio a consumatori finali stabiliti nell'Unione.

Con riferimento alla tassazione dell'energia, la Commissione europea ha avanzato una proposta di revisione della direttiva in materia (DTE), la quale, inserendosi nel contesto della Strategia Europa 2020, intende rendere la tassazione dell'energia più vicina agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici, secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del marzo 2008.

Le principali modifiche riguardano:

1) l'introduzione di una distinzione tra la tassazione dell'energia collegata alle emissioni di CO₂ e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti;

2) l'estensione della tassazione legata al CO₂ dell'ambito di applicazione della direttiva sulla DTE ai prodotti energetici che in linea di principio rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, prevedendo nel contempo un'esenzione obbligatoria dalla tassazione legata al CO₂ per le attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni UE (ETS – *Emission trading system*);

3) la revisione dei livelli minimi di imposizione per garantire che riflettano il potere calorifico netto in modo uniforme per le diverse fonti di energia, prevedendo eventualmente periodi transitori;

4) una regola secondo cui, nel fissare i livelli minimi di tassazione nazionali, gli

Stati membri riproducano il rapporto esistente tra i livelli minimi di imposizione fissati nella DTE per le diverse fonti di energia;

5) l'abolizione della possibilità concessa agli Stati membri di applicare un trattamento fiscale distinto per il gasolio usato come carburante per usi commerciali o per usi non commerciali;

6) una razionalizzazione delle esenzioni e delle riduzioni facoltative.

Al riguardo la Relazione evidenzia come l'Italia, pur manifestando una certa flessibilità, ha espresso diverse riserve sulla proposta, in particolare, sulla rigidità del nuovo calcolo della tassazione basato esclusivamente sul CO₂ e sulla componente energetica dei prodotti, nonché sull'abolizione di alcune agevolazioni.

In merito all'imposizione sulle transazioni finanziarie, la Relazione segnala la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva che istituisce un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie, recante modifica della direttiva 2008/7/CE. La proposta di direttiva prevede l'applicazione di un'imposta armonizzata su tutte le transazioni finanziarie, che si applica a condizione che almeno una delle parti coinvolte sia stabilita nell'Unione e che un ente finanziario stabilito in uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti ovvero agendo a nome di una delle parti della transazione.

In tale contesto, preso atto della mancanza di una posizione unitaria del Consiglio UE in merito è stata presentata dalla Commissione europea la proposta di autorizzazione alla cooperazione rafforzata, inoltrata da undici Stati membri (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna). Ricorda inoltre che nel corso del 2012, alcuni Stati membri, tra cui Francia e Italia, hanno introdotto tale imposta nella legislazione nazionale, ricalcando in sostanza i punti principali presenti nella proposta di direttiva della Commissione.

La Commissione europea ha inoltre presentato, nel corso del 2012, un proposta di direttiva volta ad armonizzare il trattamento fiscale dei *voucher* (buoni), vale a dire di quegli strumenti che attribuiscono il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, ovvero a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. La proposta introduce inoltre le definizioni di buoni monouso, buoni sconto e buoni multiuso. I primi si distinguono per la circostanza che attribuiscono il diritto a beneficiare di una cessione o di una prestazione i cui elementi fondamentali sono già noti (parti del contratto, luogo dell'evento imponibile, aliquota IVA). I buoni sconto, invece, attribuiscono il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o una prestazione di servizio. I buoni multiuso, infine, sono tutti quelli diversi dai precedenti.

Con riferimento al settore doganale, oggetto del capitolo 2, la Relazione rileva come, nel corso del 2012 obiettivo principale della politica doganale comune è stato rafforzare, da un lato, la sicurezza e la facilità dei flussi commerciali legittimi e, dall'altro, la capacità di contrasto dei molteplici fenomeni illeciti che minacciano la società e la sicurezza della catena di approvvigionamento. Per contribuire a tale obiettivo, l'Italia ha collaborato con gli organismi europei a realizzare una maggiore integrazione e armonizzazione tra le amministrazioni doganali, attraverso l'elaborazione di regole e standard comuni in materia di importazione, esportazione e transito delle merci, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali stesse. In primo luogo l'Italia ha partecipato ai lavori del Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio (CCWP) che si occupa di sviluppare le attività di cooperazione in materia penale tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e tra queste e le altre autorità di *law enforcement*, sia sotto il profilo della produzione normativa che della capacità operativa.

Particolare impegno è stato profuso dall'Italia nella cura delle problematiche e delle esigenze espresse dagli operatori economici nazionali, condividendo lo scambio tempestivo delle informazioni, attraverso gli ordinari canali conoscitivi, al fine di salvaguardare gli interessi nazionali nei diversi consessi internazionali.

Fra le attività legislative di maggior interesse svoltesi in sede europea nel corso del 2012 ricorda poi la revisione del regolamento (CE) N. 1383/2003 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali nonché la rifusione del Codice doganale dell'Unione.

Ulteriori temi evidenziati in materia tributaria riguardano la cooperazione amministrativa.

In tale ambito la Relazione segnala la proposta di regolamento che istituisce un Programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020). Nonostante gli sforzi profusi dalla Presidenza di turno, che ha elaborato al riguardo diverse proposte di compromesso al fine di giungere ad un accordo in Consiglio, la proposta non è stata ancora approvata.

Parimenti significativa appare la Direttiva 2011/16/UE (cosiddetta *Mutual assistance directive* – MAD), la quale, a partire dal 1° gennaio 2013 ha sostituito la direttiva 77/799/CEE in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette.

La Relazione menziona quindi, in relazione allo stesso settore, l'adozione:

del Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o

servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari, la Relazione richiama innanzitutto, al paragrafo 1.7, l'azione svolta nel corso del 2012 dal Governo italiano relativamente ad una serie di negoziati riguardanti proposte di atti legislativi dell'Unione in materia, alcuni dei quali ancora in corso ed altri in procinto di essere conclusi.

Si tratta in particolare:

della revisione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), comprendente una proposta di nuova direttiva MIFID, che rappresenterebbe un elemento essenziale per creare un sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, migliorandone l'integrazione, la competitività e l'efficienza, nonché una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento sugli strumenti derivati *over the counter*;

della proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, la quale intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente di tutela dell'integrità del mercato e degli investitori introdotto dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE);

della revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito;

della revisione della direttiva sui sistemi di indennizzo per gli investitori, la quale intende incrementare e armonizzare i livelli d'indennizzo concessi agli investitori e armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi d'indennizzo nell'Unione;

dei regolamenti riguardanti i fondi d'investimento europei di *venture capital* e i fondi d'investimento europei per l'imprenditoria sociale, i quali intendono rendere più attraente tale settore per gli investitori, anche a causa di un regolamentazione frammentaria e dispersiva;

del regolamento sul miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e sui depositari centrali dei titoli (CSD), volto a regolamentare in modo armonizzato il regime di autorizzazione e supervisione tali entità, le quali detengono titoli per conto di altri, accettano valori mobiliari dagli emittenti per la loro custodia, per la loro registrazione e per l'organizzazione della movimentazione degli stessi fra i conti dei loro partecipanti;

della modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive del *management* delle società di gestione e le sanzioni, al fine di adeguare ed armonizzare il quadro normativo dei fondi armonizzati destinati alla clientela *retail* sia alle novità normative in ambito europeo, sia alle evoluzioni delle operatività sui mercati finanziari;

della rifusione delle direttive in materia di conti annuali e consolidati delle società di capitali (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), la quale intende, da un lato, semplificare gli obblighi relativi alla redazione dei bilanci annuali e consolidati, riducendone nel contempo i costi, e, dall'altro, giungere ad un grado di armonizzazione maggiore tra le legislazioni degli Stati membri: a tale proposito il Governo italiano ha rappresentato la necessità di contemperare l'esigenza di ridurre i costi amministrativi con quella di assicurare una piena, effettiva e trasparente informativa da parte dei soggetti economici;

della modifica della direttiva cosiddetta « *Transparency* » (2004/109/CE), al fine di migliorare il grado di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti, ridurre i relativi costi amministrativi e prevedere la pubblicazione delle sanzioni e misure adottate in merito;

del regolamento relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei *credit default swap*, che introduce obblighi comuni di trasparenza a livello UE e armonizza i poteri delle autorità competenti nel caso di una grave minaccia alla stabilità finanziaria.

Con riferimento alle questioni specifiche attinenti al sistema bancario, la Relazione segnala innanzitutto, sempre al paragrafo 1.7, le attività preparatorie e negoziali concernenti le proposte di regolamento relative, rispettivamente, all'assegnazione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati membri dell'area euro e le conseguenti modifiche ai meccanismi di voto dell'EBA (*European Banking Authority*), le quali costituiranno l'ossatura giuridica del Banking Supervision Mechanism-BSM.

Risultano inoltre significative le proposte di direttiva e di regolamento in materia di requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento (cosiddetto pacchetto CRD IV), le quali intendono modificare e sostituire le direttive vigenti in materia di requisiti patrimoniali e scinderle in due nuovi strumenti legislativi: un regolamento che stabilisce i requisiti prudenziali che gli enti creditizi dovranno rispettare e una direttiva che disciplina l'accesso alle attività di raccolta di depositi.

La Relazione segnala quindi la proposta di direttiva volta ad armonizzare le procedure di prevenzione e gestione delle crisi di istituzioni finanziarie e imprese di investimento, la quale, facendo perno sulle autorità di vigilanza nazionali prevede, nell'ambito del trattamento delle

crisi dei gruppi transfrontalieri, la definizione di un quadro di coordinamento tra le diverse autorità nazionali potenzialmente coinvolte nel fronteggiare la situazione di crisi, nonché l'attribuzione all'EBA di ampi poteri volti ad agevolare l'assunzione di decisioni congiunte, attivando, se necessario, poteri di risoluzione delle controversie.

Parimenti significativa è la proposta di modifica della direttiva 94/19/CE in materia di costituzione dei sistemi di garanzia dei depositi bancari – *Deposit guarantee scheme* (DGS), la quale incide sul meccanismo di finanziamento dei DGS, prevedendo che essi debbano poter disporre *ex ante* dell'1,5 per cento dei depositi ammissibili dopo un periodo di transizione di 10 anni (« livello *target* ») e stabilendo inoltre l'obbligo, per i meccanismi nazionali, di prestarsi le risorse necessarie al rimborso dei depositanti in caso di necessità. A tale proposito la Relazione evidenzia tuttavia le difficoltà emerse in sede di negoziato, che è in fase di stallo.

In relazione alle problematiche del diritto societario, la Relazione richiama, al paragrafo 13.1, la proposta di regolamento sullo Statuto sullo strumento giuridico della fondazione europea (FE), presentata dalla Commissione europea, la quale propone l'introduzione di tale strumento per facilitare lo svolgimento di attività in più di uno Stato membro da parte degli enti che perseguono scopi di pubblica utilità.

La proposta contiene anche alcune disposizioni tributarie che prevedono l'equiparazione del trattamento fiscale delle fondazioni europee e degli enti di pubblica utilità dello Stato membro ove la FE è registrata; di quello dei soggetti che effettuano donazioni alle FE e dei soggetti che effettuano donazioni agli enti nazionali di pubblica utilità; e del trattamento fiscale applicabile ai beneficiari in relazione ai contributi o altri benefici ricevuti dalle FE e dagli enti nazionali di pubblica utilità.

Al riguardo il Governo italiano ha chiesto di lasciare alla esclusiva competenza delle singole legislazioni nazionali la definizione di enti di pubblica utilità e di stralciare dalla proposta le disposizioni fiscali in considerazione anche del minor gettito che ne deriverebbe.

Per quanto riguarda la Parte terza, la Relazione evidenzia, nel capitolo 4 della Sezione II, come, alla fine del 2012, sia stato raggiunto l'obiettivo di ridurre il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia ad un numero inferiore a 100 (99), per la prima volta nell'ultimo decennio, rispetto al dato rilevato all'inizio del medesimo anno (136).

Daniele PESCO (M5S) chiede di conoscere con maggior precisione l'organizzazione dei lavori, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti dei provvedimenti attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Marco CAUSI (PD) ritiene che sia innanzitutto necessario comprendere quale sia l'urgenza che il Governo annette all'esame dei provvedimenti, segnalando come alcuni esponenti dell'Esecutivo abbiano evidenziato l'esigenza che essi siano approvati in via definitiva prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo. In tale contesto appare, a suo giudizio, necessario valutare se non sia preferibile approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori sui provvedimenti, rileva come il Ministro per gli affari europei abbia segnalato per le vie brevi l'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento e come la Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbia previsto l'avvio della discussione in Assemblea per la seduta di mercoledì 31 luglio. Evidenzia, peraltro, come, sulla base di

una verifica svolta, emerga che eventuali rischi di sanzioni nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea si concretizzerebbero non prima del prossimo autunno. Ritiene quindi opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto dei provvedimenti, stabilendo successivamente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 26 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
alle 13.15 alle 13.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1</i>)	110
ALLEGATO 1 (Emendamento presentato in Commissione)	117
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione)	118
ALLEGATO 3 (Emendamenti presentati in Commissione)	120
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla X Commissione)	121
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla X Commissione)	123
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole con*

osservazioni sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l'esame provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 16 luglio 2013.

Davide CRIPPA, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti è iniziato con la relazione introduttiva della relatrice Caterina Bini.

Avverte che sono state presentate proposte emendative, di cui ricorda lo speciale regime procedurale ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, passa quindi all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326 e alle relative deliberazioni.

Avverte che a tale disegno di legge sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Caterina BINI (PD), *relatore*, rilevato che presso la XIV Commissione è emerso l'orientamento di approvare i provvedimenti in esame senza ulteriori modifiche, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Fantinati X/1326/4.1, eventualmente riproponendo in Assemblea ordini del giorno di analogo contenuto. Formula quindi una proposta di parere contrario sull'emendamento Zaratti 4.1 e sull'articolo aggiuntivo Pini 13.06 che giudica pleonastico.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario sulle proposte emendative in esame, manifestando sin d'ora disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno che ne ripropongano il contenuto.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra il proprio emendamento che prevede un piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza degli immobili pubblici e per intraprendere un censimento di una particolare categoria di edifici pubblici. Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso.

Gianluca BENAMATI (PD), nel giudicare condivisibile il contenuto dell'emendamento Fantinati X/1326/4.1, sottolinea la necessità di approvare tempestivamente i provvedimenti in esame. Ritiene altresì opportuno presentare un ordine del giorno di analogo contenuto in Assemblea.

Raffaello VIGNALI (Pdl) si associa alle considerazioni del collega Benamati sottolineando che ulteriori ritardi nell'approvazione delle legge di delegazione europea esporrebbero l'Italia a costose procedure di infrazione.

Mattia FANTINATI (M5S), rilevata la scarsa efficacia degli ordini del giorno, insiste per la votazione del proprio emendamento X/1326/4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fantinati X/1326/4.1 e approva la proposta di parere contrario sull'emendamento Zaratti 4.1 e sull'articolo aggiuntivo Pini 13.06.

Caterina BINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326 (*vedi allegato 2*).

I deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiarano voto favorevole sulla proposta di relazione.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1326 presentata dalla relatrice.

Davide CRIPPA, *presidente*, passa all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1327 e alle relative deliberazioni.

Avverte che a tale disegno di legge sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Caterina BINI, *relatore*, per i motivi precedentemente esposti, pur condividendo nel merito le proposte emendative in esame, invita i presentatori a ritirare gli

emendamenti Mucci X/1327/3.1 e X/1327/3.2, formulando una proposta di parere contrario sugli emendamenti Baldassarre 3.1, Ricciatti 3.5 e Pinna 3.1 trasmessi dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mara MUCCI (M5S) illustra i propri emendamenti X/1327/3.1 e X/1327/3.2 finalizzati a prevedere un'organica revisione della normativa sulle guide turistiche.

Stefano ALLASIA (LNA), nel manifestare un orientamento complessivamente contrario alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che impone ai singoli Paesi una limitazione della loro sovranità, esprime particolare preoccupazione per le disposizioni relative al previsto irrigidimento delle regole sulle guide turistiche, nonché sulle nuove modalità di etichettatura dei prodotti che comporteranno un aumento dei costi sia per i produttori sia per i consumatori.

Mara MUCCI (M5S) ritira i propri emendamenti X/1327/3.1 e X/1327/3.2

La Commissione approva la proposta di parere contrario sugli emendamenti Baldassarre 3.1, Ricciatti 3.5 e Pinna 3.1 trasmessi dalla XIV Commissione.

Caterina BINI (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327.

Luigi TARANTO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione, sottolineando in particolare l'importanza della lettera *a*) delle osservazioni in materia di revisione della normativa sulle guide turistiche. Condivide altresì l'invito a presentare ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea che impegnino il Governo ad emanare una disciplina organica per la regolazione del settore e la tutela della professionalità degli operatori.

Mara MUCCI (M5S) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta del relatore di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327 (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA, *presidente*, passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

Caterina BINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

Mattia FANTINATI (M5S), con riferimento alla lettera *a*) delle premesse, paventa che la promozione di processi di internazionalizzazione delle imprese possa favorire meccanismi di delocalizzazione dannosi per i lavoratori italiani, e che finanziamenti pubblici per l'acquisto di macchinari possano essere richiesti da imprese che successivamente trasferiscono la propria attività in altri Paesi. Manifesta altresì l'orientamento contrario del proprio gruppo alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e alla prospettiva di garantire all'Italia il ruolo di *hub* del gas. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Luigi TARANTO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore che ripercorre compiutamente i contenuti della relazione consuntiva e si sofferma sulla strategia attiva di produzione del nostro Paese che fa leva sul riconoscimento delle caratteristiche di qualità delle produzioni manifatturiere italiane. Esprime altresì apprezzamento per l'impegno del Governo per la realizzazione di un mercato unico dell'energia attraverso il potenziamento delle

infrastrutture e la prospettiva di garantire all'Italia il ruolo di *hub* del gas.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Caterina BINI (PD), *relatore*, ricorda come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1239 e 1271 recanti la ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi convenzionali (*Arms Trade Treaty*).

Il Trattato in esame è stato adottato il 2 aprile scorso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il voto favorevole di 154 Paesi (tra cui l'Italia, tutti i paesi dell'Unione europea, gli Stati Uniti, gran parte degli Stati dell'America Latina e dell'Africa), il voto contrario di soli 3 Paesi (Iran, Siria e Corea del Nord) e 23 astensioni (tra cui quelle di Russia, Cina, India, Indonesia, Egitto, Arabia Saudita).

Il Trattato, aperto alla firma il 3 giugno 2013 a New York, ha raccolto sinora 72 sottoscrizioni, tra cui quella dell'Italia: l'entrata in vigore dell'*Arms Trade Treaty* avverrà solo novanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte di almeno 50 Stati.

Il processo negoziale per la definizione del Trattato è stato particolarmente laborioso e ha le sue radici negli anni Novanta, quando gli attori della società civile e i premi Nobel per la pace segnarono con particolare forza la necessità e l'urgenza di definire uno strumento di diritto internazionale per regolamentare il commercio delle armi e per contrastare quei traffici illeciti che alimentano instabilità, conflitti, povertà e gravi violazioni dei diritti umani.

Il nostro Paese si è impegnato, in maniera attiva nel corso del lungo iter diplomatico, affinché lo spirito del Trattato fosse in linea con le proprie priorità negoziali e con quanto da sempre sostenuto nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo e nel rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario e con il richiamo all'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici.

L'avvento della nuova Amministrazione USA guidata da Barack Obama nel 2008 ha indubbiamente impresso un nuovo impulso al processo negoziale, così come ha svolto un ruolo centrale quella larga coalizione costituita da Stati dell'America Latina, dell'Africa e da molti Paesi europei (a partire proprio dall'Italia) che si è progressivamente venuta raccogliendo intorno all'obiettivo condiviso di regolamentare su scala internazionale il commercio di armi convenzionali.

Il Trattato rappresenta un importante strumento di diritto internazionale concepito per il contrasto al traffico illecito o alla diversione di armamenti convenzionali, con l'intento di superare quella condizione di incertezza, disomogeneità tra Stati o talvolta addirittura di vuoto normativo in materia di regolamentazione del commercio delle armi, affermando tra gli Stati parte principi di responsabilità, trasparenza, controllo e cooperazione nel settore.

In particolare, l'obiettivo del Trattato, così come enunciato all'articolo 1, è l'introduzione di standard comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali, che siano riconosciuti nella misura più larga possibile all'interno della comunità internazionale e che contribuiscano alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali.

Ad ispirazione e riferimento concettuale del Trattato vengono richiamati proprio i pilastri su cui si fonda l'intero sistema delle Nazioni Unite: pace, sicurezza, sviluppo e diritti umani, pilastri che

sono tra loro strettamente interconnessi e che si rafforzano secondo un criterio di reciprocità.

L'ambito di applicazione dell'*Arms Trade Treaty* è definito all'articolo 2, nel quale si precisano le 8 categorie di armi a cui le disposizioni del Trattato si applicano: carri armati, mezzi corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri da attacco, navi da guerra, missili e lanciamissili (7 tipologie di armamento già previste dal Registro per le armi convenzionali delle Nazioni Unite istituito nel 1991), oltre alle armi leggere e di piccolo calibro.

Le munizioni, le parti e i componenti delle armi non sono direttamente oggetto del Trattato, ma agli articoli 3 e 4 si prevede che ciascuno Stato parte stabilisca un sistema nazionale di controllo per regolarne l'esportazione in relazione alle categorie di armi elencate dal citato articolo 2.

L'articolo 5 contiene le disposizioni di attuazione del Trattato, con la previsione di un sistema nazionale e di una lista di controllo sulle attività di importazione, esportazione e trasferimento delle armi convenzionali che ciascun Paese dovrà comunicare al Segretariato istituito dal Trattato. Lo stesso Segretariato provvederà a condividere tali informazioni con gli altri Stati parte.

La previsione più rilevante ed innovativa introdotta dall'*Arms Trade Treaty* è quella contenuta all'articolo 6: una *golden rule* a tutela dei diritti umani e dei principi di diritto internazionale umanitario. È previsto infatti che ogni Stato parte debba negare automaticamente l'autorizzazione al trasferimento di armi convenzionali, munizioni, parti o componenti, qualora ciò sia in contrasto con obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (con particolare riferimento a misure di embargo sulle armi) o da accordi internazionali per il contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali o qualora si accerti la circostanza che tali materiali possano essere impiegati per commettere crimini internazionali, crimini contro

l'umanità, atti di genocidio, crimini di guerra, attacchi contro obiettivi civili o comunque ogni altra azione di grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

L'articolo 7 approfondisce e precisa i termini nei quali le autorità nazionali competenti dovranno regolamentare il commercio e il trasferimento di armi convenzionali, valutando – anche ove l'esportazione di armamenti non sia espressamente vietato ai sensi dell'articolo 6 – in modo obiettivo e non discriminatorio e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, il potenziale impatto di tale attività sul mantenimento o sulla messa in pericolo della pace e della sicurezza, sulle possibili violazioni che si possano produrre in relazione ai diritti umani, al diritto internazionale umanitario o ai Protocolli internazionali in materia di terrorismo o di criminalità organizzata transnazionale.

In questo ambito, una previsione normativa particolarmente rilevante e innovativa è quella contenuta dal paragrafo 4 del citato articolo 7, secondo la quale gli Stati parte dovranno valutare se le armi convenzionali, le munizioni, le parti o componenti oggetto del commercio o del trasferimento possano essere usate per « commettere o facilitare seri atti di violenza di genere o seri atti di violenza contro donne e minori ».

Altra previsione rilevante del Trattato è quella contenuta dall'articolo 11 in materia di prevenzione dal rischio di diversione, secondo la quale ogni Stato parte coinvolto nel commercio e nel trasferimento di armi convenzionali dovrà cercare di impedirne la diversione attraverso i sistemi di controllo attivati su base nazionale ai sensi dell'articolo 5, verificando ogni possibile misura di mitigazione e di scambio di informazione tra i Paesi interessati. Ove si accerti la sussistenza di un'attività di diversione, dovranno essere adottate misure adeguate, con avvisi agli Stati coinvolti, esame delle spedizioni, indagini e azioni legali.

Gli Stati parte si impegnano inoltre a regolare in accordo con le norme di diritto

internazionale le attività di transito, transbordo (articolo 9) e brokeraggio (articolo 10) di armi convenzionali che avvengano sul loro territorio o sotto la loro giurisdizione, proprio al fine di evitare azioni di triangolazione.

Importanti infine sono le misure di trasparenza introdotte dal Trattato: l'articolo 12, in tal senso, dispone che ogni Stato parte debba mantenere registri nazionali delle autorizzazioni concesse e delle esportazioni di armi convenzionali che sono state effettuate, con specifiche informazioni sulla quantità, sul valore e sulle tipologie degli armamenti trasferiti, sugli Stati di importazione, di esportazione, di transito e sugli utilizzatori finali.

L'articolo 13 prevede inoltre che ogni Stato parte, entro un anno dall'entrata in vigore dell'*Arms Trade Treaty*, debba presentare al Segretariato un rapporto iniziale relativo alle misure adottate per l'implementazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso, oltreché successive relazioni a cadenza annuale sulle attività svolte nell'ambito del commercio e del trasferimento di armi convenzionali.

L'articolo 14 dispone che ogni Stato parte adotti le misure necessarie per adeguare la normativa interna alle disposizioni contenute nel Trattato.

A tale riguardo, segnala come la normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185) rappresenti ancora oggi una delle discipline più avanzate e stringenti su scala globale, e che il recepimento della direttiva 2009/43/CE sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario (avvenuto attraverso il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105) abbia consentito di preservare e aggiornare gli alti standard già vigenti in materia, permettendo al nostro ordinamento di essere già in condizione di dare piena attuazione alle previsioni del Trattato.

Infine, sottolinea come lo spirito dell'*Arms Trade Treaty* appare pienamente coerente con gli indirizzi di azione internazionale che l'Italia persegue già nell'am-

bito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione allo sviluppo, del contrasto alle reti trans-nazionali della criminalità organizzata e del terrorismo.

L'Italia ha tra l'altro già firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui sono parte 176 Stati, ed in particolare il suo Protocollo contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, supplemento della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che presenta diversi punti di contatto con l'*Arms Trade Treaty*.

L'entrata in vigore del Trattato potrà rappresentare dunque un significativo strumento di implementazione di misure volte al contrasto dei traffici illeciti di armamenti su scala globale già adottate a testimonianza dell'impegno coerente e determinato del nostro Paese in materia di pace, sicurezza internazionale, controllo degli armamenti e disarmo.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di 4 articoli, quali l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) la norma di copertura finanziaria degli oneri (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4).

In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento in esame, propone alla commissione di esprimere un parere favorevole.

Mattia FANTINATI (M5S), in considerazione dell'urgenza relativa all'approvazione del Trattato sul commercio delle armi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore sull'opportunità di procedere rapidamente alla conclusione del provvedimento in esame, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Stefano ALLASIA (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizza il fatto che l'Italia risulta essere fra i Paesi produttori di armi convenzionali ed auspica che durante l'esame in Assemblea si possa svolgere un dibattito

più approfondito sui contenuti del Trattato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO PRESENTATO IN COMMISSIONE

ART. 4.

All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto un piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza degli immobili pubblici e per intraprendere un censimento degli edifici pubblici di classe G, con utilizzo continuativo superiore a 8 mesi all'anno, ai fini di valutare economicamente il loro passaggio, qualora possibile, tenuto conto dei vincoli normativi dell'edificio, almeno in classe D e il risparmio annuo in termini energetici.

X/1326/4. 1. Fantinati, Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Della Valle, Prodani, Crippa.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, esaminato il disegno di legge C. 1326, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

rilevato che:

esso dispone la trasposizione nell'ordinamento nazionale di numerose direttive, in alcuni casi con notevole ritardo, posto che il relativo termine di recepimento è da tempo scaduto;

provvedere al tempestivo recepimento delle direttive europee assume carattere prioritario per il nostro Paese per evitare di incorrere in nuove e onerose procedure di infrazione;

proprio allo scopo di velocizzare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle novità apportate dall'Unione europea nella precedente legislatura si è provveduto, con la legge n. 234 del 2012, ad aggiornare la strumentazione a disposizione;

i ritardi emersi giustificano una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge al quale, nel corso della prima lettura al Senato, sono state apportate alcune modifiche e correzioni migliorative;

in linea generale, nell'esercizio delle deleghe conferitegli per il recepimento delle direttive indicate, è necessario che il Governo si attenga al principio di proporzionalità, evitando l'adozione di disposi-

zioni che non siano effettivamente necessarie e, in ogni caso, facendo in modo di non gravare i destinatari di gravosi e inutili adempimenti;

il concorso alla definizione della disciplina dell'Unione europea in materia economica e il processo di recepimento della stessa debbono assumere come prioritario l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, valorizzando le potenzialità e le vocazioni del sistema produttivo nazionale;

meritano in particolare apprezzamento le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento dell'articolo 4, recante un criterio di delega per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. L'obiettivo dell'eliminazione dell'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio costituisce un cambiamento significativo nell'approccio da assumere in materia, finalizzato a ridurre i costi dell'energia che nel nostro paese restano tuttora più alti rispetto alla media degli altri paesi dell'UE, con conseguente aggravio dei costi per le imprese;

analogamente, un rilievo strategico assume il recepimento della direttiva 2012/27/UE finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di effi-

cienza energetica dopo il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti

stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono inoltre ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

X/1327/3. 1. Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa.

Al comma 2 in fine aggiungere il seguente periodo: previo periodo di tirocinio formativo disciplinato con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge.

X/1327/3. 2. Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive; esaminato il disegno di legge C 1327, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013 »;

considerato che esso costituisce una novità derivante dall'aggiornamento degli strumenti a disposizione del legislatore nazionale per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dell'Unione europea;

in particolare, lo strumento della legge europea è finalizzato a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione;

le soluzioni normative adottate allo scopo, spesso frutto di complessi negoziati con le istituzioni europee, devono assumere in ogni caso l'obiettivo di non provocare ingiustificati pregiudizi o penalizzazioni per il sistema economico nazionale, già duramente provato dalla crisi economico/finanziaria che si trascina da diversi anni;

tali considerazioni valgono soprattutto per l'articolo 3, recante disposizioni per la libera prestazione dell'attività di guida turistica che, così come formulato, istituisce un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale che si presta ad essere

interpretata nel senso di limitarsi a consentire alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare visite guidate in tutta Italia, senza accertarne le competenze e senza verificarne l'effettiva professione;

l'articolo 3 sottopone, infatti, indebitamente le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi 2006/123/CE, scelta che non appare pienamente condivisibile posto che da più parti si ritiene che le professioni e quindi le guide turistiche ricadano sotto la disciplina della c.d. direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali che è in fase di revisione, e tale approccio finisce con il consentire lo svolgimento dell'attività di guida turistica alle guide provenienti da altri stati membri, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna abilitazione;

quanto all'articolo 17, la procedura di infrazione n. 2009/4583 relativa alla direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE, è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presumibilmente alla luce della circolare 22 luglio 2010, n. 5107, del MISE, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010, che ha chiarito l'interpretazione in senso conforme alla direttiva delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea; ciò nondimeno, l'articolo 17 sembra inteso, per ragioni di certezza del diritto, a inserire, a livello di fonte primaria, l'innovazione interpretativa richiesta dalla Commissione: tuttavia con l'attuale formulazione l'obbligo di in-

dicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari è modulato in maniera contrastante col mantenimento dell'esenzione prevista dalla normativa comunitaria per formaggi, burro, yogurt ed altri derivati del latte,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 3 si tenga conto della peculiarità del nostro Paese, il cui patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale costituisce un *unicum* a livello internazionale e presenta una varietà di situazioni e realtà che non ha confronti in Europa, evitando lo svilimento del livello qualitativo delle prestazioni rese ai turisti e ai visitatori dalla guide italiane e la perdita di un numero insostenibile di posti di lavoro; si provveda inoltre, nel più breve tempo possibile, a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che non si limiti ai profili oggetto dell'articolo 3, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, sulla base della nuova direttiva qualifiche in fase di modificazione, la specifica e peculiare pro-

fessionalità delle guide italiane. Si raccomanda, infine, la massima attenzione, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, al fine di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, adottando disposizioni che consentano di non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico;

b) si accerti che le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevedono l'incremento delle risorse del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico attraverso l'aumento dal 2 al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria, siano adeguate allo scopo, ferma restando la necessità di evitare un aggravio dei costi sostenuti dai consumatori;

c) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, si valuti se la formulazione prevista sia adeguata ad evitare equivoci in sede interpretativa ovvero se non sia opportuno integrare il testo precisando che l'indicazione non è necessaria anche qualora la denominazione di vendita sia comunque identificativa della presenza dell'ingrediente allergenico, secondo quanto stabilito dalle linee guida della Commissione europea del 25 novembre 2005.

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive;

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012;

preso atto:

a) per quanto concerne la politica commerciale, dell'interesse dell'Italia per la realizzazione di tutte le iniziative volte al rafforzamento delle relazioni con i Paesi terzi, con particolare riguardo ai mercati di maggior interesse (Stati Uniti e cosiddetti BRICS) quale strumento per promuovere la crescita delle esportazioni del sistema produttivo nazionale, sia in campo manifatturiero che nel settore agroalimentare;

b) dell'impegno del Governo italiano, che trova riscontro anche in specifiche iniziative del Parlamento europeo, per la valorizzazione delle produzioni di qualità del nostro sistema produttivo, che dovrà proseguire al fine di tradurre concretamente l'obiettivo di pervenire, in sede europea, ad una disciplina sull'etichettatura di origine (il cosiddetto regolamento « *Made in* »);

c) dell'interesse del nostro paese affinché in sede di aggiornamento della normativa sugli aiuti di Stato non siano privilegiati i Paesi che dispongono di maggiori margini di intervento, per le migliori condizioni della finanza pubblica, i quali già attualmente erogano i più consistenti aiuti;

d) dell'esigenza di aggiornare la strategia in materia di brevetto unico europeo alla luce della recente pronuncia di rigetto della Corte di giustizia del ricorso presentato da Italia e Spagna. È evidente, in proposito, che si deve scongiurare il rischio di emarginare il nostro Paese, ferma restando la necessità di non introdurre, attraverso una nuova disciplina in materia, elementi suscettibili di determinare distorsioni nel mercato unico privilegiando le imprese di alcuni Paesi, in ragione del regime linguistico che si verrebbe ad introdurre;

e) dell'interesse prioritario che può assumere per il nostro sistema produttivo la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo nel settore del turismo;

f) della esigenza di cogliere tutte le occasioni che le più recenti iniziative europee offrono a sostegno della ricerca e dell'innovazione, a partire da *Horizon 2020*, alla luce della cronica carenza di risorse adeguate a livello nazionale;

g) dell'impegno che deve continuare a dimostrare il nostro Governo per la realizzazione di un mercato unico dell'energia, anche attraverso il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e la diversificazione delle fonti, allo scopo di garantire all'Italia il ruolo di hub del gas;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	130
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	131
<i>ERRATA CORRIGE</i>	131

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di mercoledì scorso e come richiesto dalla Commissione di merito, l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto e abb.: Disposizioni in materia di contrasto del-

l'omofobia e della transfobia, quale risultante dagli emendamenti approvati, si concluderà nella giornata odierna.

Dà, quindi, la parola, alla relatrice, on. Dorina Bianchi, per l'illustrazione della sua relazione e della proposta di parere che ha predisposto.

Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il testo unificato delle proposte di legge n. 245 e abbinate, recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Rileva innanzitutto come il testo licenziato dalla Commissione di merito nella seduta di lunedì 22 luglio, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500 dei relatori, si compone di un unico articolo che novella l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (cosiddetta legge Reale), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 205 del 1993

(cosiddetta legge Mancino), includendo nella fattispecie di reato ivi prevista anche la condotta di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sull'omofobia o transfobia ovvero quella di chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia.

Conseguentemente, l'articolo 1, ai successivi commi 2 e 3, reca norme di coordinamento tese ad adeguare il titolo del suddetto decreto-legge n. 122 del 1993, che diventa: « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa ovvero fondata sull'omofobia o transfobia », nonché la rubrica dell'articolo 1 del decreto stesso, che diventa: « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero fondati sull'omofobia o transfobia ».

Fa presente, dunque, come presso la Commissione di merito sia stata operata la scelta – in vista della calendarizzazione del provvedimento per l'esame in Assemblea – di ridurre l'articolato rispetto al testo unificato già approvato in precedenza dalla Commissione stessa, che si componeva di quattro articoli, tra cui l'articolo 4, concernente, a titolo di pena accessoria, lo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Rileva, quindi, che tale disposizione evidentemente incideva in modo specifico e diretto sulle competenze della Commissione affari sociali e che, una volta venuta meno, alla luce del contenuto del provvedimento come sopra descritto, i profili attinenti alla sfera di competenza di questa Commissione sono ridotti da un punto di vista tecnico e formale.

Precisa altresì che tuttavia, da un punto di vista più generale, data anche la delicatezza del tema trattato, la XII Commissione non può esimersi, a suo avviso, dallo svolgere alcune considerazioni.

Auspica, pertanto, che sul punto possa avere luogo un dibattito serio e approfondito, in modo da poter acquisire le posizioni di tutti i gruppi prima di procedere all'elaborazione di una proposta di parere.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nel dichiarare aperta la discussione, fa presente che, all'esito della medesima, il relatore presenterà una proposta di parere.

Raffaele CALABRÒ (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, sulla base della richiesta formulata dal relatore, di poter acquisire il più ampio spettro di posizioni afferenti al provvedimento in esame, osserva che nella seduta odierna il dibattito avrà ad oggetto il testo licenziato dalla Commissione di merito; dopodiché il relatore si troverà nelle condizioni di poter predisporre una proposta di parere.

Donata LENZI (PD) fa presente come, a suo avviso, non siano necessari tanti elementi al fine della presentazione di una proposta di parere in quanto, come lo stesso relatore ha rilevato in un passaggio della sua relazione introduttiva, le competenze della Commissione affari sociali sono venute meno a seguito della soppressione dell'articolo 4, previsto dal testo unificato precedentemente approvato dalla Commissione giustizia.

Chiara SCUVERA (PD), condividendo la posizione espressa dal deputato Lenzi in merito all'assenza di profili rientranti nella competenza della Commissione affari sociali, sulla base del testo trasmesso dalla Commissione giustizia alle Commissioni competenti, ritiene che si potrebbe deliberare nel senso che nulla osta, da parte della XII Commissione, al prosieguo dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Entrando nel merito del contenuto, rileva come il testo in esame rappresenti un'importante innovazione nel sistema giuridico italiano, dal momento che l'omofobia viene equiparata alle altre forme di discriminazioni. Osserva, quindi, che in tal modo l'Italia si adeguerebbe alla normativa già in vigore in altri Paesi dell'Unione europea.

Esprime, dunque, apprezzamento per la scelta compiuta dal legislatore di affrontare il drammatico problema delle tante persone – secondo le stime, circa quattro milioni in Europa – che subiscono

discriminazioni, anche a livello politico, sociale e istituzionale, senza parlare dei suicidi che avvengono tra gli omosessuali.

Ritiene che la proposta in oggetto abbia il merito di seguire un approccio svuotato da componenti ideologiche, oltre che contribuire a dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione.

Delia MURER (PD) rileva quanto sia importante che il provvedimento in titolo possa essere concluso in tempi rapidi dalle Commissioni, in modo da approdare all'esame dell'Assemblea, precisando che tale esigenza nasce dall'urgenza di adeguare la legislazione italiana, in materia di contrasto dell'omofobia, a quella già in vigore presso gli altri Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, considerato che il testo licenziato dalla Commissione di merito non presenta profili volti a incidere sulle competenze della XII Commissione, ritiene che quest'ultima possa esprimere un nulla osta al seguito dell'esame del provvedimento.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) rileva come l'introduzione nella legge Mancino di una fattispecie di reato d'opinione collegato all'omofobia e alla transfobia, così come l'introduzione di una fattispecie di reato di violenza e istigazione alla violenza sempre collegata ad omofobia e transfobia, contenga a suo parere un vizio originario, poiché in tal modo si finisce per sostenere un principio in base al quale la violenza viene punita in modo più grave dallo Stato in quanto commessa non sulla persona in quanto tale, bensì sulla persona in quanto omosessuale o transessuale.

Ritiene, quindi, che si potrebbe venire a creare un caos normativo e interpretativo, mentre si perde di vista quello che è il vero principio che ogni democrazia deve sostenere: ovvero che la violenza, fisica o verbale, contro una persona va punita sempre e comunque.

Reputa, pertanto, che sarebbe stato assai più consono – nel momento in cui si doveva legiferare in materia – sostenere la tesi di fondo della proposta di legge Bru-

netta-Carfagna, peraltro tradotta in un emendamento presentato al provvedimento in esame presso la Commissione giustizia, che ipotizza la previsione nel codice penale dell'omofobia quale aggravante comune collegata ai reati contro la persona, ma – e qui sta il punto dirimente – alla pari di qualsiasi altra forma di discriminazione.

Il principio sostenuto dalla suddetta proposta di legge richiama espressamente l'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, secondo cui nel territorio dell'Unione europea costituiscono fattori di discriminazione vietati il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le condizioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Osserva, poi, che vi è anche un terzo punto del provvedimento in esame – quello relativo al divieto di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppo fondati sull'omofobia o transfobia – che suscita perplessità in quanto, con tale formulazione, un principio di per sé giusto viene declinato in modo erroneo perché nella sostanza si apre la porta a una giurisprudenza che potrebbe arrivare, come avviene già in molte realtà europee, a sanzionare anche associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi che si battono, ovviamente con strumenti leciti e senza alcun genere di violenza, in difesa della famiglia naturale e contro l'introduzione di leggi sui matrimoni tra omosessuali.

In conclusione, ritiene che bisogna fare molta attenzione al modo di legiferare, soprattutto con riferimento al rischio di configurare una vera e propria fattispecie ascrivibile al reato di opinione.

Paola BINETTI (ScpI), dopo aver ricordato che il tema del contrasto dell'omofobia è stato affrontato anche nel corso delle legislature precedenti senza che però si sia mai addivenuti all'approvazione di un testo, esprime dubbi e perplessità sul contenuto del provvedimento licenziato dalla Commissione giustizia, ritenendo che esso contenga più luci che ombre.

Partendo dal presupposto per cui va espressa in modo chiaro e inequivoco la contrarietà a ogni forma di violenza, contesta lo strumento che è stato prescelto, ovvero l'integrazione di una fattispecie di reato prevista dalla richiamata legge Mancino, ciò che rischia di aprire un numero di problemi maggiore di quanti se ne vogliono risolvere. Il pericolo che paventa consiste nella criminalizzazione di una serie indeterminata di opinioni che potrebbero essere valutate come « omofobiche », quale, a titolo di esempio, la valutazione espressa in ordine all'idoneità all'adozione da parte di una coppia omosessuale.

Ritiene pertanto che sia indispensabile salvaguardare la libertà di opinione, che rischia di essere inficiata da provvedimenti quale quello su cui la XII Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere. A questo proposito, fa presente che è in atto la predisposizione di un emendamento, da presentare nel prosieguo dell'esame in Assemblea, volto proprio a recepire la necessità di tutelare allo stesso modo tutte le opinioni.

Fa presente, altresì, che è sbagliato pensare di porre fine alle discriminazioni seguendo il metodo prescelto dal provvedimento in esame anche perché si rischia di dare luogo a discriminazioni ancora più forti, in quanto vi sono altre categorie di soggetti vittime di violenza e di istigazione alla violenza.

Ribadisce, pertanto, l'esigenza di condannare ogni forma di violenza, nei confronti di chiunque essa venga esercitata, tutelando al contempo la libertà di manifestazione del pensiero.

Giulia DI VITA (M5S) reputa non soddisfacente che il testo licenziato dalla II Commissione, limitandosi esso a estendere la fattispecie di reato già introdotta dalla cosiddetta legge Mancino anche a chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sull'omofobia o transfobia ovvero a chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia,

senza peraltro dare una definizione di « omofobia » e di « transfobia ». Osserva, pertanto, che sarebbe stato necessario prevedere tali definizioni ovvero utilizzare le espressioni, a suo avviso più congrue, di « orientamento sessuale » e di « identità di genere ».

Tuttavia, nonostante i rilievi critici formulati, ritiene che il provvedimento in oggetto costituisca di per sé un passo in avanti rispetto al vuoto normativo attuale e, pertanto, rileva l'opportunità di esprimere un nulla osta affinché esso possa approdare all'esame dell'Assemblea in tempi celeri, in modo da poter incidere in quella sede al fine di migliorarne il contenuto.

Eugenia ROCCELLA (PdL) esprime perplessità sul testo in esame, contestando la scelta fondamentale, di apportare modifiche alla più volte richiamata legge Mancino che – ricorda – è stata approvata in un determinato momento storico per fare fronte a problemi ben precisi, tra cui la reviviscenza di comportamenti contro persone di religione ebraica.

Reputa, quindi, del tutto inopportuno il fatto di aver seguito questa via, che rischia di aprire un varco a numerose questioni problematiche. In questo senso, precisa che ciò che più la preoccupa sono i limiti che potrebbero porsi alla libertà di espressione e di associazione dei cittadini. A tale proposito, riporta un episodio in cui ella stessa è stata vittima di aggressione – le hanno dato della « fascista » –, avendo espresso la propria solidarietà a un gruppo di persone che manifestano da ieri davanti palazzo Montecitorio contro l'approvazione del provvedimento in titolo, temendo di essere ridotte al silenzio a seguito della sua eventuale approvazione. Precisa, quindi, che, essendo disponibile a ricevere le critiche, anche quelle più accese, intende allo stesso modo essere libera di criticare e di esprimere la propria opinione.

Teme, in particolare, per la sorte delle associazioni che svolgono attività di propaganda, ad esempio, in difesa della fa-

miglia naturale, che potrebbero essere accusate da taluni magistrati di tenere una condotta omofobica.

Richiamando le considerazioni svolte da alcuni deputati già intervenuti nel dibattito, fa presente come adeguarsi all'Europa non sia di per sé un bene, sempre e comunque, se ciò deve comportare come conseguenza il fatto che alcune agenzie cattoliche che svolgono la propria attività nel settore dell'adozione siano state costrette a chiudere perché costrette a dare i bambini in adozione a coppie omosessuali.

Osserva, quindi, che la via migliore da seguire sarebbe stata quella di contemplare l'omofobia tra le circostanze aggravanti, ipotesi alla quale anche il gruppo della Lega Nord aveva acceduto.

Segnalando, dunque, l'attività di un gruppo di lavoro per la presentazione di un emendamento per l'Assemblea volto a tutelare la libertà di espressione del pensiero a fronte della previsione in un testo legislativo di una condotta criminosa fondata su motivi di omofobia, ritiene che sarebbe auspicabile approfondire l'argomento presso la Commissione affari sociali al fine di esprimere un parere articolato alla Commissione di merito.

Marco RONDINI (LNA) esprime una valutazione radicalmente negativa sul testo licenziato dalla Commissione giustizia, rilevando come esso sia impostato male dal punto di vista giuridico, a partire dalla scelta di volere intervenire sulla cosiddetta legge Mancino.

Evidenzia, in particolare, come se si predisponesse una tutela maggiore a fronte di atti di violenza compiuti nei confronti di omosessuali si finisce per creare una disparità di trattamento nei confronti della generalità dei cittadini, esistendo peraltro diverse forme di fragilità che meriterebbero di essere considerate.

Osserva, poi, come il testo in esame sia ambiguo anche perché apre spazio all'intervento di magistrati che potrebbero censurare l'attività svolta da associazioni quali, ad esempio, quelle che operano a tutela della famiglia, in quanto ritenuta « condotta omofobica ».

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario nei confronti del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver rilevato che, sulla base del testo approvato da ultimo dalla Commissione giustizia, non vi sono norme volte a incidere sulla sfera di competenza della Commissione affari sociali, osserva che molte delle critiche espresse sono a suo avviso infondate.

A questo proposito, fa presente che l'aver integrato una fattispecie di reato già prevista dalla suddetta legge Mancino introducendo la previsione della violenza o dell'istigazione alla violenza per motivi fondati sull'omofobia non equivalga affatto a censurare la libertà di espressione. Esclude, pertanto, che l'approvazione del provvedimento in esame possa comportare in qualche misura l'introduzione di un reato di opinione.

Evidenzia, quindi, come il vero problema da risolvere sia piuttosto quello di arginare gli atti di violenza nei confronti degli omosessuali, in via sia diretta che indiretta – si pensi ai numerosi suicidi – che nel nostro Paese sono più numerosi rispetto a quanto avviene altrove.

Per le ragioni addotte, esprime apprezzamento nei confronti del provvedimento in oggetto, auspicando che esso possa essere calendarizzato rapidamente per lo svolgimento dell'esame da parte dell'Assemblea.

Marisa NICCHI (SEL) apprezza il fatto che il legislatore abbia posto la propria attenzione verso un tema di grande rilievo sociale, grazie anche alla pressione esercitata da una parte dell'opinione pubblica.

Valuta, quindi, in modo positivo la decisione di stigmatizzare, in via legislativa, la violenza compiuta nei confronti di una minoranza che ha compiuto determinate scelte di vita.

Entrando nel merito del testo in discussione, ritiene che sia corretto il metodo seguito, di intervenire su una legge – la più volte ricordata legge Mancino – che condanna le discriminazioni compiute

contro altre minoranze, cui si aggiungono, appunto, quelle originate da motivi fondati sull'omofobia o transfobia.

Raffaele CALABRÒ (PdL) evidenzia come dal dibattito che si è svolto sia stato chiarito il problema di fondo, attinente alla possibile interpretazione che potrebbe essere data alle disposizioni introdotte dal provvedimento in titolo, soprattutto in via giudiziaria, nel senso di limitare la libertà di manifestazione del pensiero in quanto determinate condotte, che costituiscono l'espressione di un'opinione, potrebbero essere censurate come « omofobiche ».

Ritiene, pertanto, che il relatore dovrebbe dare conto di tale preoccupazione nella proposta di parere, che a suo avviso dovrebbe essere quanto più possibile condivisa in quanto in certe materia non è auspicabile l'approvazione di leggi « di bandiera ».

Daniela SBROLLINI, *presidente*, all'esito del dibattito svoltosi, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, ribadendo la posizione di assoluta contrarietà nei confronti di ogni forma di violenza, evidenzia la necessità di assicurare pari tutela a tutte le persone, in conformità con il dettato disposto dall'articolo 3 della Costituzione.

Fa presente altresì che, come già rilevato, pur essendo le competenze della Commissione affari sociali limitate con riferimento al testo del provvedimento in titolo, tuttavia, in considerazione dell'oggetto e della rilevanza della materia, non si può rinunciare a un approfondimento delle problematiche che essa pone, peraltro emerse con sufficiente chiarezza dai numerosi interventi che si sono svolti.

Nell'auspicio che si possa individuare una soluzione di mediazione, da recepire nella proposta di parere, chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo al fine di procedere all'elaborazione di quest'ultima, che potrebbe essere presentata agli inizi della prossima settimana, fin dalla giornata di lunedì 29 luglio. A tal proposito,

ritiene che non vi siano ragioni ostantive ad un breve rinvio per quanto concerne l'espressione del parere, dal momento che il provvedimento in esame, diversamente dai decreti-legge, non ha un termine di scadenza, e che, a quanto risulta, la I Commissione (Affari costituzionali) – che a sua volta non ha ancora espresso il parere alla Commissione di merito – non è nemmeno convocata sul punto nella giornata odierna.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che l'esame in sede consultiva del provvedimento figura tra i punti all'ordine del giorno della seduta odierna della I Commissione.

Con riferimento alla richiesta avanzata dal relatore, ritiene che si potrebbe procedere a una breve sospensione della seduta, per consentire la predisposizione della proposta di parere, essendo in tal senso l'accordo raggiunto in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, come ricordato all'inizio della seduta.

Raffaele CALABRÒ (PdL) rileva come, dalla risposta fornita dal presidente Sbroolini, non si ravvisino ragioni che portino a respingere la richiesta del relatore, non essendovi l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento in oggetto da parte delle Commissioni nella seduta odierna.

Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, precisa che, pur non essendo contraria in linea di principio alla sospensione della seduta, non comprende quale sia la ragione per cui si debba imprimere una tale accelerazione ai lavori della Commissione, quando vi è l'opportunità di addivenire a una proposta di parere condivisa in un arco temporale di un paio di giorni.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente di aver richiamato la tempistica che era stata stabilita in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, circa l'adozione del parere relativo al provvedimento in oggetto.

Donata LENZI (PD), dopo aver premesso che il gruppo del Partito democra-

tico non porrà ostacoli alla richiesta formulata dal relatore, essendo ella stessa favorevole al fatto che la Commissione approvi un parere in una seduta successiva a quella in cui si è svolta la discussione sul provvedimento, non comprende, tuttavia, quali siano i margini per poter lavorare all'ipotesi di un parere condiviso, dal momento che dal dibattito sono emerse posizioni assai diversificate, se non addirittura contrastanti.

Eugenia ROCCELLA (PdL) ritiene che la richiesta del relatore debba essere senz'altro recepita, stante l'esigenza di formulare una proposta di parere che dia conto del problema maggiore sollevato da più parti nella seduta odierna, connessa al fatto che il testo in esame potrebbe prestarsi a interpretazione tali da limitare la libertà di espressione.

Paola BINETTI (SCpI), dopo aver rilevato che, nel caso di specie, non si è creato quel clima di collaborazione che ha caratterizzato in questa legislatura l'esame di numerosi altri provvedimenti e che ha consentito di approvare altrettanti pareri in modo unanime, fa presente che, a suo avviso, la richiesta del relatore può essere accettata.

Silvia GIORDANO (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, la contrarietà alla richiesta di rinvio in quanto, non essendo profili di competenza della XII Commissione; non ha senso pertanto rimandare l'espressione di un parere che non può evidentemente essere diverso da un nulla osta.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rileva che la posizione prevalente dei gruppi che si sono espressi sul punto è favorevole ad accordare al relatore la possibilità di disporre di un tempo ulteriore per formulare la proposta di parere.

Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la sua richiesta, di poter disporre di un breve

rinvio ai fini dell'elaborazione di una proposta di parere quanto più possibile condivisa.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente presso la XIV Commissione al provvedimento in titolo.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Miotto, per l'illustrazione degli articoli aggiuntivi ed emendamenti e per la formulazione della proposta di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, dopo aver fatto presente che quasi tutte le proposte emendative presentate si riferiscono all'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, concernente l'attuazione della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, esprime parere contrario per le ragioni ampiamente illustrate nella seduta del 18 luglio scorso, trattandosi degli stessi emendamenti, ad eccezione delle proposte emendative Mantero 13.28, 13.26 e 13.27, che presentano comunque contenuto analogo.

Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 10.01, finalizzato ad introdurre un criterio specifico di delega per la direttiva relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi

intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova, in quanto il criterio di delega proposto non può essere adottato unilateralmente dall'Italia, trattandosi di una norma a valenza comunitaria, poiché incide sul principio di libera circolazione delle merci.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata del relatore.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente presso la XIV Commissione al provvedimento in titolo.

Da quindi la parola al relatore, deputato Miotto, per l'illustrazione degli articoli aggiuntivi ed emendamenti e per la formulazione della proposta di parere.

Ricorda, infine, che l'emendamento Nicchi 16.3 è stato dichiarato inammissibile per l'ultimo periodo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, precisando che il parere contrario sull'emendamento Ricciatti 15.1 è motivato dal fatto che le tariffe cui si fa riferimento sono già finalizzate e che lo sviluppo di metodi sostitutivi deve necessariamente essere conforme alla normativa comunitaria, che peraltro già disciplina la materia, mentre gli emendamenti Baroni 16.2 e Di Vita 16.1, nonché – per la parte ritenuta ammissibile – Nicchi 16.3 sono stati sostanzialmente recepiti attraverso l'osservazione inserita nella relazione sul disegno di legge in titolo, deliberata dalla XII Commissione lo scorso 24 luglio.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata del relatore.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 61 del 24 luglio 2013, a pagina 145, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola « *rinvio* » con le seguenti « *conclusione – Parere favorevole con osservazione* ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1326 e parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1327*) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di

legge C. 1326 e parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1327).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti ai disegni di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla XIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. In particolare, sono stati trasmessi gli emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge di delegazione europea e gli emendamenti all'articolo 26 del disegno di legge europea.

Ricorda quindi che, per prassi consolidata, al parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione sono riconosciuti effetti di speciali rilevanza. Infatti, l'espressione di un parere favorevole, an-

corché con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della XIII Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento; tali emendamenti potranno pertanto essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della XIII Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte infine che si passerà ora all'esame degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea C. 1326.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti da esaminare riguardano l'articolo 10, che delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. Ricorda in proposito che nella relazione approvata dalla Commissione su tale disegno di legge, si è sottolineato che nell'adozione dei decreti delegati il Governo dovrebbe ad ogni modo attenersi al principio direttivo indicato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, come definiti ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Alla luce di quanto richiamato, propone di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere contrario sugli emendamenti 10. 2 Massimiliano Bernini e 10. 1 Gallinella, formulata dal relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge europea C. 1327.

Luca SANI, *presidente*, segnala che l'emendamento 26.24 è ammissibile limitatamente alle modificazioni di cui alla lettera b), che propone la sostituzione del comma 4 dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti da esaminare riguardano l'articolo 26, che reca modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131, concernente segnatamente l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE. Al riguardo, osserva che la riscrittura dell'articolo 19-bis della legge n. 157, prevista dal disegno di legge, realizza un apprezzabile punto di equilibrio tra diverse esigenze e competenze chiamate in causa dalle censure formulate in sede europea, che giudica opportuno non modificare. Propone pertanto di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore. In proposito, critica il fatto che, sia nella fase di esame del disegno di legge sia nella fase in corso, non si è potuta svolgere una adeguata discussione del merito dell'articolo 26 e dei singoli emendamenti presentati, di cui numerosi del suo gruppo, né tantomeno si sono potute apportare le necessarie modifiche.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere contrario sugli emendamenti 26.24 Gianluca Pini, 26.7 Gallinella, 26.13 Lupo, 26.11 L'Abbate, 26.2 Catanoso, 26.3 Catanoso, 26.4 Catanoso, 26.9 Gagnarli, 26.15 Palazzotto, 26.8 Lupo, 26.10 Benedetti, 26.12 Massimiliano Bernini, 26.1 Romele, 26.5 Catanoso, 26.14 Gallinella, 26.18 Gianluca Pini, 26.20 Gianluca Pini, 26.19 Borghesi, 26.16 Franco Bordo, 26.22 Borghesi, 26.6 Catanoso, 26.35 Gianluca Pini, 26.17 Palazzotto, 26.23 Bor-

ghesi e 26.21 Borghesi, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 1154 – Governo) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	15
<i>ERRATA CORRIGE</i>	14

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati nella seduta)</i>	27

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	54

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
AVVERTENZA	53
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	66
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
AVVERTENZA	65
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. T.U. C. 1239 Mogherini ed altri e C. 1271 Marazziti ed altri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnico-finanziaria</i>)	76
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
AVVERTENZA	75
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'ordine dei lavori	81
Indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	81

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato, e emendamenti (Relazione e parere su emendamenti alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	82
AVVERTENZA	108

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento presentato in Commissione</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	118
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti presentati in Commissione</i>)	120
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	121
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	123
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. Testo unificato C. 1239 Mogherini e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	130
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	131
ERRATA CORRIGE	131

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1326 e parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1327*)

132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

134

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,80



17SMC000630